SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

Doc. IV-bis n. 2

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI DEL PROFESSOR

FRANCESCO DE LORENZO

NELLA SUA OUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ PRO-TEMPORE

per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 319 e 321 del codice penale; 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81 capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della 195/1974; 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 195/1974 e 4 della legge 659/1981; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale,

4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319-321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 195/1974 e 4 della legge 659/1981; 322 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319, 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974 (associazione per delinquere; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti; istigazione alla corruzione)

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

PASOUALE ACAMPORA

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

E NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ANTONIO BRENNA

per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 319-321 del codice penale; 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL PROFESSOR

FRANCESCO DE LORENZO

NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLA SANITÀ PRO-TEMPORE

per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 112, n. 1, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 112, n. 1, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319-321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319-321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 416, commi 1, 2 e 5 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110, 319 e 321 del codice penale; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 61, n. 2, del codice penale, legge 4/1929 e 4 della legge 516/1982, come modificato dall'articolo 6

d.l. n. 83/1991; 110 del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale; 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale; 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 110 del codice penale; 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 81, capoverso, 110, 319-321 del codice penale; 81, capoverso, del codice penale; 4 della legge 659/1981 e 7 della legge 195/1974; 110, 319 e 321 del codice penale; 310, 319 e 321 del codice penale

Trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

il 28 luglio 1994

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Napoli, 28 luglio 1994

A norma dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, trasmetto gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere ed alla richiesta di autorizzazione all'arresto per De Lorenzo Francesco (ex Ministro della sanità, nonchè ex parlamentare), Acampora Pasquale e Brenna Antonio, il tutto in merito alle indagini condotte da questo Ufficio nei confronti di De Lorenzo Francesco ed altri.

Come sottolineato anche dal «Tribunale dei Ministri» nella relazione che accompagna gli atti, segnalo l'estrema urgenza nell'adozione della decisione, atteso che, a norma del combinato disposto dell'articolo 10 legge costituzionale 1/89 e dell'articolo 27 del codice di procedura penale, il predetto Collegio avrebbe a disposizione pochi giorni per l'eventuale emissione di provvedimento cautelare di conversione della misura in atto a carico degli indagati, e tenuto altresì conto che il Senato dovrebbe comunque pronunziarsi entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Il Pubblico Ministero (F.to Dr. Alfonso D'AVINO)

	,			
		•		

TRIBUNALE DI NAPOLI

COLLEGIO PER I REATI MINISTERALI EX ART. 7 L. COST. 16.1.89 N.1

PROCURA REPUBBLICA NAPOLI

Depositato Segreteria Ufficio Notizie

di Regto e Atti Urgenti

II 6011436PATCHE DI CANCELLENIA
(Cav. diuseppe Barbato)

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE PER L'IMMEDIATA RIMESSIONE AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NONCHE' DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE NEI CONFRONTI DELL'EX MINISTRO ED EX PARLAMENTARE FRANCESCO DE LORENZO.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE NEI CONFRONTI DI ACAMPORA PASQUALE E BRENNA ANTONIO.

Preliminarmente rileva il Collegio l'assoluta atipicita' delle circostanze della propria investitura nella vicenda in esame, in assenza di riferimenti normativi espliciti sulla materia, in una alla ristrettezza dei termini entro i quali assumere le opportune determinazioni.

A cio' si aggiunga, che a seguito della decisione della Cassazione in data 20-7-94 e della immediata trasmissione degli atti da parte del P.M. in relazione a tutta l'indagine sulla "Sanita'" prima del deposito della motivazione della sentenza della Suprema Corte, questo Tribunale e' stato adito, ai sensi dell'art. 6 L. 1/89, per l'intera inchiesta. Inoltre detto procedimento, come e' noto, non si limita ad una mera notitia criminis, ma e' gia' pervenuto alla fase della richiesta del rinvio a giudizio. Cio' premesso, va evidenziato che e' tuttora in vigore una misura cautelare a carico del De Lorenzo, detenuto agli arresti domiciliari, dell'Acampora, sottoposto allo stesso regime, e del Brenna, in atto latitante.

Poiche' la Cassazione non si e' pronunciata su detta misura,



benche' investita della questione limitatamente al De Lorenzo, deve ritenersi che lo stato di detenzione di quest'ultimo sia legittimo, ancorche' suscettibile di eventuale conversione entro i termini di legge.

Analoga situazione si pone per l'Acampora, agli arresti domiciliari, e per il Brenna, sebbene ancora latitante, nei confronti dei quali occorre procedere ad eventuale emissione di nuova misura da parte di questo Tribunale, oramai competente. Poiche' questo Collegio si e' costitutito in data 25-7-94, giorno in cui sono materialmente pervenuti gli atti dal P.M. con le sue richieste, e poiche' da detta data decorre il termine di 20 giorni per l'emissione di eventuali altre misure, non resta che attenersi al mero dispositivo della Suprema Corte, per quanto attiene alla posizione del De Lorenzo, in assenza allo stato di deposito della relativa motivazione.

Dal momento che la Cassazione nulla ha disposto sull'impugnato provvedimento restrittivo, deve logicamente concludersi, per quanto allo stato e' a conoscenza di questo Ufficio, che gli atti processuali finora compiuti conservino ancora valenza per quanto attiene alla misura cautelare e susseguentemente per quanto inerisce alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 8 e 10 L 1/89.

Va d'altra parte specificato che il concetto di "indagini preliminari", cui fa riferimento l'art.8 della legge istitutiva di questo Tribunale (peraltro promulgata sotto l'impero del codice di rito previgente), non coincide con quello analogo dell'attuale codice, il quale sta ad indicare la chiusura dell'intera fase di indagine anteriore a quella del giudizio.

Deve necessariamente farsi riferimento, pertanto, cosi' come nello spirito della legge, ad accertamenti di natura preliminare non particolarmente complessi, bensi' funzionali unicamente alla sommaria verifica di "fumus" circa la sussistenza di reati ministeriali, propedeutica, a sua volta, alla richiesta di autorizzazione a procedere, preventiva rispetto al compimento delle effettive indagini.

Da cio' discende, quindi, che prima di tale pronunzia parlamentare, non e' posto un divieto assoluto di effettuare indagini, bensi' e' statuito, come detto, il valore prodromico delle stesse rispetto alla richiesta di autorizzazione a procedere.

E pertanto il compito di questo Tribunale, in tal senso, ben puo' esaurirsi nella disamina dell'imponente incarto processuale, costituito da indagini del PM, memorie difensive (cfr memoria



Acampora che ammette parzialmente i fatti), spontanee dichiarazioni di correi e/o di persone informate sui fatti (cfr memoriale Maroni), nonche' atti legittimamente assunti in altre sedi processuali: in altri termini, se cio' ritualmente integra il "prius" della fase del giudizio, a maggior ragione a cio' si puo' ricondurre l'attribuzione valutativa devoluta a questo Collegio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 L. 1/89.

Inoltre, ritiene il Collegio che ai sensi dell'art. 26 c.p.p. (efficacia delle prove acquisite da giudice incompetente), gli atti compiuti da autorita' incompetente sono pienamente utilizzabili, quanto meno per la richiesta della preventiva autorizzazione a procedere e per la sussistenza di un "fumus" circa la commissione di reati di natura ministeriale.

Deve farsi altresi' cenno a quella giurisprudenza della Suprema Corte che pone il divieto di utilizzabilita' soltanto in relazione alla fase dibattimentale e non a quella delle indagini preliminari o ai fini della sussistenza di gravi indizi di reita' in relazione all'emissione di ordinanza di custodia cautelare.

Ne' va sottaciuto che la legge 16-1-89 n.1 (attributiva della competenza di questo Tribunale) non contiene alcuno esplicito riferimento determinativo di espressa ipotesi di nullita' e/o inutilizzabilita' (ubi voluit dixit), di tal che deve arguirsi sulla scorta del principio di tassativita' l'inesistenza di alcuna preclusione assoluta nei sensi descritti.

Quanto sopra si argomenta indipendentemente dalle ulteriori indagini di competenza di questo Tribunale, che saranno effettuate nell'ipotesi in cui l'autorizzazione sara' concessa. Orbene, dagli atti processuali emerge con evidenza che le condotte contestate dal De Lorenzo non sono certamente state poste in essere per la tutela d'un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

La proposta argomentazione trova fondamento anche nella circostanza dell'autorizzazione parlamentare gia' concessa, per gran parte dei capi d'imputazione contestati al De Lorenzo prevenuto, nonche' nelle pronunzie reiterate del GIP (nei confronti tanto del De Lorenzo quanto degli altri suoi correi) per le quali sono sopravvenuti provvedimenti di conferma da parte di diverse Autorita' Giudiziarie.

Dalla ricostruzione storica dei fatti, invero, si evidenzia che il De Lorenzo ha agito per fini e tornaconti esclusivamente personali e pertanto non coincidenti con quelli istituzionali

inerenti alla sua carica.

Ai fini dell'esposizione dei fatti ci si riporta per la gran parte alla memoria sintetica ed esauriente che il P.M. ha fatto pervenire a questo Collegio:

LE INDAGINI

Il procedimento penale in questione nasce sulla base delle dichiarazioni rese da MARONE Giovanni, ex segreta-rio del Ministro della Sanita' Francesco De Lorenzo; Ma-rone era stato tratto in arresto nell'ambito di accerta-menti svolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in ordine a vicende illecite connes-se alla ricostruzione post-terremoto. In data 10.5.1993 Marone Giovanni, nell'ammettere le proprie responsabilita', nonché quelle dell'On. De Loren-zo, per fatti di corruzione e concussione relativi al post-terremoto, testualmente dichiarava:

"Nei lunghi giorni di detenzione ho avuto modo di puntualizzare varie vicende delle quali sono a conoscenza e che non riguardano direttamente l'indagine sugli in-terventi del post-terremoto. Si tratta comunque di vicende tutte indicative del modo in cui sono state gestite iniziative anche di grande rilievo dall'On. De Lorenzo allorche' lo stesso ha ricoperto incarichi ministeriali. Ho al riguardo redatto una sorta di memoriale nel quale sono appunto ricostruiti vari aspetti delle vicende in questione... Ho inteso presentare questo memoriale per far comprendere come io abbia ormai maturata la precisa volonta' di rompere con l'ambiente politico e con un certo modo di gestire la cosa pubblica che io gia' avevo valutato negativamente allorche' nel luglio '92 abbandonai l'incarico di segretario dell'On. De Lorenzo...Vi presento un memoriale composto da n. 24 fogli".

In questo documento vengono ricostruite dal Marone numerose vicende da lui stesso personalmente gestite, o comunque direttamente conosciute, per l'attivita' svolta nella sua qualita' di segretario dell'On. De Lorenzo, de-putato e Ministro della Sanita'. Vengono trattati, fra l'altro, "i rapporti con ditte farmaceutiche e similari", ed il "capitolo campagne pubblicitarie ed informazioni AIDS" (cfr. dichiarazioni 10.5.1993)



Marone).

Con dichiarazioni successivamente rese all' Autorita' Giudiziaria di Napoli, nonche' a quella di Milano in data 1, 16, 17 e 23 giugno 1993, Marone puntualmente confermava il contenuto del memoriale fornendo ulteriori precisazioni; le indagini svolte fornivano dettagliati ri scontri a tutte le affermazioni del Marone.

Nel corso delle stesse indagini, venivano emesse molte-plica ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori corruttori e di funzionari corrotti; si procedeva anche alla richiesta di autorizzazione a pro-cedere e di quella all'arresto per l'allora parlamentare on. De Lorenzo; detta richiesta pero' veniva accolta dal— la Camera dei Deputati limitatamente all'autorizzazione a procedere, mentre veniva respinta la richiesta di pro-cedere all'arresto.

Successivamente, venuta meno l'immunita' parlamentare nei confronti di De Lorenzo Francesco, a richiesta del P.M., il G.I.P. di Napoli emetteva una prima ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 12.5.1994 per complessivi 67 capi di incolpazione (associazione per delinquere, corruzione, finanziamento illecito dei par titi), e successivamente una seconda ordinanza di custo dia cautelare in carcere, in data 5.7.1994 per altri 17 capi di incolpazione.

In data 18.7.1994, il P.M., all'esito delle indagini preliminari, chiedeva il rinvio a giudizio di De Lorenzo Francesco ed altri numerosi indagati, per complessivi 97 capi di incolpazione, e quindi per ulteriori 13 capi ri-spetto a quelli contestati con misura cautelare.

Nelle more, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 440 del 14.7.1994, che non consentiva piu' la custodia in carcere per i quali si procede, De Lorenzo otteneva gli arresti domiciliari. Con decisione del 20.7.1994, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiarava la competenza del Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale di Napoli, cui pertanto gli atti venivano rimessi a cura del G.I.P. in sede in data 23.7.1994, per l'ulte riore corso.

In pari data il P.M. chiedeva, fra l'altro, l'emissione del provvedimento cautelare ex art. 27 c.p.p. a carico di De Lorenzo per i reati di cui all'ordinanza impugnata, sia per gli altri reati di cui alla seconda ordinanza di misura cautelare in esecuzione emessa dal GIP di Napoli in data 9-7-94 a cariodell'ex



Ministro, oltre all'autorizazione a procedere.

Poiche' si evidenzia una serie di "vicende", analoghe per contenuto e modalita' di condotta, appare opportuno esaminarle congiuntamente in un quadro che sia, nel contempo, sintetico ed esaustivo.

VICENDE INDUSTRIALI FARMACEUTICI- DE LORENZO

Va premesso che il contesto in cui si e' mossa essenzialmente l'attivita' di indagine ha avuto essenzialmente riguardo al c.d. CIP-Farmaci, e cioe' quel comitato inter_ministeriale che e' preposto, fra l'altro, alla fissazio ne del prezzo dei farmaci. Di tale comitato fanno parte varie persone, nominate su designazione del Ministro della Sanita' e/o dell'Industria; ed in tale comitato, pertanto, finiscono per confluire una serie di personag gi legati, di volta in volta, al settore-Sanita' ed al settore-industria.

Fra questi, spiccano i nomi di Vittoria Antonio, Boccia Antonio, di Brenna Antonio (persone legate a De Lorenzo ed al P.L.I.), di Poggiolini Duilio, e quello di Muz-zio Pier Carlo (persona legata all'allora Ministro Bat-taglia del P.R.I.).

Tuttavia, una volta entrati nel C.I.P., tutti i compo_nnenti risultano in un certo senso "organizzati" da Vittoria, che coordina le loro attivita', ed a sua volta questi riceve le indicazioni di De Lorenzo, che si avva le della collaborazione di Marone Giovanni.

Sull'altro versante, vi sono gli industriali farmaceutici, i quali, sia singolarmente, sia organizzati nell'associazione di categoria FARMINDUSTRIA, usano ogni mezzo per accaparrarsi il "consenso" e del Ministro De Lorenzo e dei singoli componenti del CIP.

Tale consenso viene garantito attraverso erogazioni di denaro e di altre utilita', che permette alle industrie farmaceutiche erogatrici di ottenere a piacimento aumen, ti di prezzo dei farmaci, fissazione di primi prezzo in tempi piu' rapidi, definizioni di pratiche in maniera il legittima.

Erogazioni non erano mancate anche in tempi passati, sotto diverse gestioni e con diversi componenti del CIP; tuttavia, tali



Progazioni avevano carattere di episodicita' e disorganicita', mentre con l'arrivo dell'on. De Lorenzo al Ministere della Sanita', tale pratica illecita viene elevata a sistema, come si evince dal cospicuo numero di "contribuzioni" accertate, e come, del resto, si evince dalle dichiarazioni di numerosi imprenditori, tra le quali eblematiche appaiono quelle dell'imprenditore farmaceutico Claudio CAVAZZA, amministratore della SIGMA-TAU e, per lungo tempo, anche presidente della FARMINDUSTRIA:

"Posso dire (...) che, prima che De Lorenzo divenisse Ministro della Sanita', i partiti politici erano poco interessati ad avere contribuzioni dagli industriali farmaceutici ed inoltre, sebbene vi fossero fenomeni di dazioni al nero, queste non erano particolarmente dif/fuse ed erano di modesta entita', mentre e' solo con la nomina di De Lorenzo a Ministro della Sanita' che si in-crementa il fenomeno delle dazioni indebite di denaro ad esponenti politici ed a funzionari del CIP e della CUF. In altre parole, De Lorenzo ha industrializzato il fenomeno delle dazioni indebite di denaro nell'ambito del ministero della Sanita'. Chiarisco che, prima di De Lorenzo, l'attenzione dei partiti politici al mondo dei farmaci era ridotta, perche' le dazioni al nero, che es_si potevano ricavare da noi imprenditori, erano bricio-le, rispetto a quelle ricavabili dal mondo degli appal-ti pubblici; quando De Lorenzo e' divenuto Ministro del la Sanita', benche' le nostre dazioni fossero comunque delle briciole rispetto agli appalti pubblici, egli ha portato comunque la sua attenzione alle dazioni indebi- te che poteva ricevere da noi industriali farmaceutici edi anzi ha in qualche industrializzato il fenomeno delle dazioni indebite collegate ai farmaci" (vedi interr. del 23.2.1994 al P.M. di Napoli).

Gli industriali farmaceutici, oltre ad assicurarsi il voto favorevole alle loro istanze di fissazione e di revisione dei prezzi da parte dei componenti del C.I.P.-FARMACI, ai quali provvedevano ad offrire denaro ed altre utilita', ricorrevano al sistema delle illecite contribuzioni anche a favore di De Lorenzo, con la consapevolezza della capacita' di costui di poter influire sulle decisioni del C.I.P.- FARMACI, attraverso raccomandazioni e sollecitazioni che De Lorenzo stesso, abusando dell'indubbia influenza derivantegli dalla qualita' di Ministro

della Sanita', si rivolgeva a quei componenti a lui piu' vicini (VITTORIA, BOCCIA, BRENNA, POGGIOLINI), perche' costoro, a loro volta, estendessero le raccomandazioni ricevute agli altri membri del C.I.P. .

Le indagini effettuate hanno dimostrato il ruolo fondamentale assunto da MARONE Giovanni nella gestione degli affari di De Lorenzo, nonche' una diversificazione delle modalita' delle dazioni all'ex Ministro.

Costuí ha percepito denaro sia in proprio che come espo-nente del Partito Liberale in Napoli, utilizzando a tal fine una serie di strutture parallele al partito, che servivano a convogliare denaro verso di lui.

Quanto alle modalita' dei pagamenti illeciti, vanno ricordate: in primo luogo, le dazioni dirette, mediante versamenti di somme di denaro da parte degli industriali farmaceutici a De Lorenzo oppure al segretario Marone; trattasi di versamenti di somme per centinaia di milioni di lire, che talvolta vengono dati in contanti, e talal-tra vengono versati su un conto corrente acceso in Sviz-zera da tale Enrico MANDEL MANTELLO e da questi gestito nell'interesse di De Lorenzo (il n 8777 della Banca BRUXELLES LAMBERT di Ginevra);

in secondo luogo, vi sono prestazioni di altre utilita' a vantaggio di De Lorenzo; vanno ricordati la messà a disposizione di aerei, nonche' la consegna di oggetti d'oro, preziosi e valori in genere;

in terzo luogo, vi e' l'utilizzazione delle strutture parallele cui si e' fatto cenno: in particolare il RIMEZ e L'OPINIONE DEL MEZZOGIORNO.

Il RIMEZ e' un centro studi gestito da PUTTINI Giuseppe ed ufficialmente destinato alla promozione di studi e ricerche nel mezzogiorno; in realta', esso e' servito a De Lorenzo a raccogliere denaro fra gli imprenditori farma-ceutici e, piu' in generale, fra coloro che avevano con-tatti con il Ministero della Sanita'. De Lorenzo e Marone chiedevano a tali imprese di pagare fatture che il RIMEZ emetteva a fronte di prestazioni inesistenti, aventi ad oggetto la fornitura di "studi", ufficialmente redatti dallo stesso RIMEZ a vantaggio delle singole imrese, ma che in realta' si sostanziavano o in medesimi studi ven-duti a piu' imprese, oppure di studi che le stesse imprese avevano redatto ed inviato al RIMEZ presso cui si provvedeva alla sola formazione di nuova veste tipografica (per



ana approfondita disamina delle vicende del RIMEZ, cfr. richiesta di ordinanza cautelare del 29.4.1994, ff. 116-125, 173-176, 182-186, 219-221; cfr. altresi' un rieppilogo di tutte le vicende venute alla luce, ed elencate nella richiesta di rinvio a giudizio del 18.7.1994, ff. 60-63).

L'OPINIONE DEL MEZZOGIORNO

e' un periodico direttamente riferibile a De Lorenzo, che si reggeva sulle pubblicita' offerte dalle imprese (farmaceutiche e non) che avevano - come specificato a proposito del RIMEZ - occasioni di contatto col Ministero della Sanita'. Tra gli imprenditori che hanno versato illecitamente somme di denaro a De Lorenzo, nelle varie modalita' sopra specificate, si ricordano:

- ALEOTTI Alberto (MENARINI)
- VENTRA Ferdinando (ESSETI)
- DE VITA Luigi (CELSIUS)
- ANGELINI Igino (ANGELINI)
- DELLA BEFFA Luigi e MANTOVANI Azio (INVERNI DELLA BEF Fa)
- DELLA VALLE Francesco (FIDIA)
- POLI Stefano (POLI INDUSTRIA CHIMICA)
- ~ FORMENTI Sergio (PRODOTTI FORMENTI)
- BARRACCHIA Emanuele e WISSLER Dieter (CIBA GEYGY)
- ~ MONTEVECCHI Andrea, GIROTTI Gianpaolo, GOLINELLI Stefano e GOLINELLI Marino (ALFA-WASSERMAN e SCHIAPPARELLI)
- ZAMBELETTI Gianpaolo (ZAMBELETTI)
- RAIMONDO Paolo e ZAMBON Alberto (SIMES-ZAMBON)
- MIGLIO Giuseppe (SANDOZ)
- FLORIMONTE Cesare e BERTARELLI Fabio (ARES-SERONO)
- RECORDATI Arrigo (RECORDATI)
- GAROFANO Giuseppe, MICHETTI Roberto, BINDA Emilio, GERMANI Claudio, BARBARO Francesco, MORRIONE Paolo e BIANCHI Roberto (FARMITALIA CARLO ERBA, gruppo MONTEDI SON)
- MAFFEIS Flavio (GLAXO)

Tra le predette vicende in cui risultano coinvolte le imprese farmaceutiche su indicate e De Lorenzo, signi-ficativa appare quella relativa a De Vita Luigi, il qua-le fornisce a De Lorenzo la somma di circa 300 milioni di lire, utilizzata dall'ex-Ministro, per l'acquisto di azioni della CELSIUS (del



predetto DE VITA) ricorrendo, peraltro, all'artificioso meccanismo della sottoscrizio- nie di azioni da parte della societa' irlandese "TRIO-LIMITED", societa' che si e' acceratato successivamente essere riferibile a De Lorenzo.

Significativa, altresi', appare la vicenda relativa alla tangente di circa 600 milioni di lire che la FARMITALIA CARLO ERBA ha pagato a De Lorenzo, su richiesta di Vittoria, per la sollecita definizione di due prodotti farmaceutici della predetta societa' l'IBUSTRIN e la FARMORUBICINA; in tale occasione, i dirigenti di FARMITALIA, Barbaro e Morrione, previa autorizzazione di Garofano e Michetti, vertici di MONTEDISON (proprietaria di FARMI-TALIA attraverso ERBAMONT), pagarono la predetta, recuperando la provvista, mediante un fittizio rapporto tra la "SOPACO", societa' finanziaria svizzera del gruppo MONTEDISON e la "RAHN", societa' farmaceutica svizzera: in virtu' dell'illecito accordo, la "RAHN" emise una fattura a carico della "SOPACO" per una prestazione inesistente, utilizzando il denaro ricevuto dalla citata "SO-PACO", per versarlo, in parte sul conto nr. 8777 della banca BRUXELLES LAMBERT di Ginevra (di pertinenza di De Lorenzo), ed in parte su un conto corrente, in ordine al quale sono ancora in corso di svolgimento attivita' di indagine (per le vicende degli industriali farmaceutici in rapporto a De Lorenzo Francesco, cfr. soprattutto la richiesta di misura cautelare del 29.4.1994; per una distinzione piu' organica e sistematica, cfr. richiesta di rinvio a giudizio 18.7.1994 ff. 33-70).

COLLETTA FARMINDUSTRIA

Per questa vicenda e' necessario riferirsi alle dichiarazioni rese da Claudio CAVAZZA al P.M. ed al G.I.P. di Milano in data 4.7.93 e 21.10.93, confermate negli interrogatori dallo stesso resi al P.M. di Napoli in data 23.2.94 e 28.3.94.

Dal contenuto di tali dichiarazioni risultano pienamente confermati gli illeciti legami affaristici, gia' delineati nel memoriale del Marone, che univano l'on. De Lorenzo a vasti settori della industria farmaceutica. Cavazza, nella sua qualita' di presidente della FARMINDUSTRIA, gestiva i rapporti dell'associazione con tutto il siste-ma politico e si poneva come una sorta di collettore delle tangenti che dovevano essere versate non solo a De Lorenzo, ma anche a rappresentanti di altri



partiti. Con specifico riguardo ai suoi rapporti con De Lorenzo, Ca.vazza testualmente afferma:

"Nel 1989 a ricoprire il Ministero della Sanıta' fu nominato l'on. De Lorenzo. Costui fin dall'inizio mi sottopose in qualita' di Presidente dell'Associazione una serie di richieste per aiuti di vario genere per il suo partito politico, il P.b.I. (assunzioni e piccoli favori). Il fatto piu' significativo fu la richiesta di assicurare presso la compagnia (di assicurazione) Subalpină, di cui il segretario Marone era agente, i rischi della mia impresa; io feci fronte a ta le richiesta con una polizza di valore irrisorio, tanto per tenerli buoni. Si arrivo' ai primi mesi del 1991 allorquando l'on. De Lorenzo incomincio' una serie di fortissime pressio, ni per ottenere l'erogazione di somme di denaro per se' e per il P.L.I. Egli accompagnava le richieste a volte vantando il merito di avere convalidato il nuovo prontuario, a volte invece facendo capire che si sarebbe adoperato per la esclusione dal prontuario stesso di prodotti farmaceutici, qualora non fossero state erogate le contribuzioni che richiedeva. Dopo una lunga serie di queste pressioni De Lorenzo mi quantifico' la richiesta di una somma che variava dagli ottocento ai novecento milioni (di lire). A quel punto mi resi conto che non mi era piu' possibile tergiversare oltre e promisi all'on. De Lorenzo che qualcosa avrei cercato di fare. Riunii a questo punto una sorta di comitato di presidenza allargato ad altri imprenditori del settore piu' rappresentativi riferendo loro le richieste fattemi dall'On. De Lorenzo" (vedi int. del 4.7.93)".

Successivamente Cavazza, dopo avere riferito le modalita' di raccolta dei fondi, precisa:

"...ho provveduto a consegnare....la somma di lire 300 milioni a piu' riprese nel periodo dal giugno/luglio '91 al marzo '92 all'on. Francesco De Lorenzo presso un appartamento adiacente alla segreteria del P.L.I..." (vedi int. del 4.7.93).

Nell'interrogatorio reso al G.I.P. in data 6/7/93, Cavazza puntualizza che la somma versata a De Lorenzo ammontava non gia' a trecento, ma a cinquecento milioni di lire. C'e' poco da aggiungere al contenuto delle dichiarazioni di Cavazza: lo scenario che le stesse delineano e' quello di un sistema



generalizzato e diffuso di corruttela, nel quale l'on. De Lorenzo assume il ruolo di protagonista e nel quale non si riesce a comprendere quale posto potesse avere l'interesse della collettivi-ta', se mai un ruolo, sia pur minimo, a tale interesse i protagonisti delle gravi vicende che si descrivono aves-sero in animo di attribuire.

Nelle varie riunioni (quella sorta di comitato di presidenza, cosi' come lo aveva definito Cavazza) che Claudio Cavazza aveva convocato a Roma per rendere partecipi i vari industriali farmaceutici della raccolta dei fondi da destinare a De Lorenzo presero parte: Fulvio BRACCO (referente della societa' Bracco di Milano), Sergio DOM > PS' (referente dell'omonima societa' di Milano), Alberto ALEOTTI (referente dell'impresa MENARINI di Firenze), Igino ANGELINI (referente dell'omonima societa' Angelini di Ancona), Guido PORPORATI (referente della SQUIBB di Roma), Massimiliani PANCERA (referente della BOEHRINGHER MANNHAIM di Milano); a tal proposito riferisce testualmente Cavazza nell'interrogatorio reso all'A.G. di Milano in data 4.7.93:

"...decidemmo che Igino Angelini e Alberto Aleotti avrebbero provveduto ad accordarsi direttamente con l'On. De Lorenzo per i pagamenti di loro spettanza. Il Pancera si assunse l'onere di raccogliere, presso alcune societa' farmaceutiche di sua conoscenza, adeguate somme di denaro da mettere a di-sposione del sistema dei partiti; per quanto riguarda la po-sizione delle imprese statunitensi, il PORPORATI disse che le ditte in questione non potevano contribuire esplicitamen-te ad erogazioni di tal genere, ed allora per venire incon-tro alle nostre esigenze avrebbero aumentato i loro contri-buti all'Associazione, in misura tale da permettere la crea-zione di un fondo apposito (camuffandolo appunto con quote associative), vennero cosi' raccolte le suguenti quote:

- il Pancera, per le societa' europee, raccolse complessivamente la somma di 4-250/300 milioni che mise a mia disposizione, ed in particolare doveva raccogliere da:

- SHERING di Milano (referente Bellini)
- GLAXO (referente MAFFEIS)
- SANDOZ (referente MIGLIO)
- CIBY GEYGY
- DOMPE' (referente Sergio DOMPE')
- BRACCO (referente Fulvio BRACCO)



ZAMBELETTI (in persona dell'omonimo)

io personalmente versai per la SIGMA-TAU la somma di £ 50/60 milioni; e £ 20 milioni li ricevetti direttamente da POLI della Soc. Poli. PORPORATI porto' in associazione nel modo sopra indicato ulteriori £ 300 milioni circa.

Angelini mi riferiva di aver provveduto direttamente, con fessandomi di aver versato a De Lorenzo una cifra cospicua.

ALEOTTI si assumse l'onere di provvedere anch'egli direttamentecon modalita' che non mi riferi'.

In particolare il Poli ebbe a versare a me circa 20 milioni, durante un incontro di lavoro, dopo che io gli sottoposi la questione per cui in qualche modo tutti dovevamo contribuire al finanziamento del sistema dei partiti.

Delle somme cosi' ricavate io personalmente ho provveduto a consegnare £.100 milioni i contanti al Segretario politico del P.L.I. Renato ALTISSIMO ..., nonche' la somma di £ 300 milioni a piu' riprese nel periodo dal giugno/luglio 1991 al marzo 1992 all'On. Francesco DE LORENZO ..., autonomamente la rimanente somma e' stata spesa dall'Associazione come sopra ..." (cfr. int. Cavazza 4.7.93).

Il CAVAZZA dichiarava al P.M. di Milano in data 21.10.93, senza incorrere in alcuna contraddizione, quanto gia' riferito il 4.7.93, ossia:

"...In realta' la richiesta di FARMINDUSTRIA non era accontentata in pieno in quanto i prezzi erano stati bloccati per due anni e mezzo. Purtuttavia questo sblocco era dovuto da parte del CIP Ministri (organismo in cui sono rappresentati i vari Ministri relativi all'industria, alla sanita' ed al bilancio che presiede l'organismo stesso). Nel periodo alla Sanita' c'era il ministro De Lorenzo.. . Fatto e' che l'On. De Lorenzo aveva potere di veto sulla decisione finale che peraltro, per materia, riguardava proprio la Sanita' e l'Industria. Prima dell'approvazione delle due fasce di nuovi prezzi, prezzi che per l'Associazione erano vitali dato che il tasso di inflazione era stato molto elevato in quegli an ni, il Ministro De Lorenzo, illustrandomi che la sua appartenenza al P.L.I. gli permetteva di svolgere un'azione a favore dell'Industria Farmaceutica, che come al solito non vedeva rispettati gli impegni governativi, impegni che prevedevano una revisione annuale dei prezzi che non veniva applicata, mi chiese di aiutarlo finanziariamente per poter aumentare la potenzialita' del Partito Liberale stesso e quindi, in seno al partito stesso,



ajumentare la propria sfera di influenza..." (cfr. int. Cavazza 21.10.1993).

In tale interrogatorio Cavazza ribadisce di aver aderito alla richiesta di contribuzione avanzata da De Lorenzo e di aver all'uopo convocato, se pur in sede non ufficiale, una riunione a Roma dei massimi vertici della FARMINDUSTRIA; continua ancora Cavazza:

Pancera era il rappresentante delle svizzero-tedesche, mentre il Porporati, come detto, di quelle americane. Io chiesi al Pancera di regolare il fatto della documentazione con il Porporati stesso (...) Dagli stessi Porporati e Pancera venne trovata la soluzione dello straordinariocontributo che non sarebbe passato attraverso la prevista deliberazione degli organi dell'associazione, come previsto da Statuto, ma attraverso un ordine dato alla Direzio/ne Amministrativa di FARMINDUSTRIA e che io non ricordo ma non escludo neanche di aver firmato..." (cfr. int. Cavazza 21.10.1993).

Secondo Cavazza, le quote delle societa' americane (alla cui raccolta era preposto Porporati) confluirono, previa richiesta contabile fatta da FARMINDUSTRIA, sul c/c ac.ceso presso la BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA ed intestato alla stessa Associazione. Dunque le quote raccolte dalle societa' italiane ed europee vennero versate direttamente a De Lorenzo; mentre i 646 milioni di lire raccolti dalle societa' americane vennero versati sul c/c dell'Associazione e contribuirono a potenziare la disponibilita' finanziaria di FARMINDUSTRIA, disponibilita' da dove prelevati i soldi, anche per spese richieste dallo stesso De Lorenzo, come per esempio vennero pagate diverse fatture per voli aerei di De Lorenzo (v. allegati all'interrogatorio di Cavazza del 21.10.93). E' significativa la circostanza che nei vari interrogatori resi all'A.G. (quelli citati ed inoltre quello del 23.2.94 al P.M. di Napoli) Cavazza riferisce dell'opportunita' avvertita FARMINDUSTRIA di provvedere al finanziamento del sistema dei partiti politici, al fine di garantirsi l'atteggiamento non di questi ultimi, sia di sfavorevole governo dell'opposizione, rispetto ai problemi dell'imprenditoria farmaceutica:



"... il modo con cui perseguire tale scopo era pero' diverso: non raccolte di fondi al nero, quale finanziamento illecito ai partiti, bensi' contratti di pubblicita' redazionale stipulati da FARMINDUSTRIA con i giornali, espressione dei partiti politici, e che si risolvevano ovviamente in una forma di sostegno per i partiti stessi. Posso dire senz'altro che l'importo di spesa di tali contratti di pubblicita' era superiore e non commisurato alla pubblicita' realmente fatta per FARMINDUSTRIA..." (vedi int. Cavazza al P.M. di Napoli del 23.2.94).

Tale stato di cose, riferisce Cavazza, si e' protratto fino a quando De Lorenzo nell'autunno del 1991 non gli ha fatto quella richiesta di contribuzione di carattere straordinario:

"... questo discorso da me avviato e' andato avanti, fino a che non e' arrivato l'On. De Lorenzo, il quale, come ho gia' raccontato, mi fece una richiesta espressa di raccogliere la somma di £ 800 milioni di lire tra gli aderenti a FARMINDUSTRIA, per cui io, per i motivi gia' detti, dovetti far fronte alla stessa, procedendo ad una nuova colletta al nero"... (vedi int. del 23.2.94).

Occorre tuttavia segnalare come le dichiarazioni di Cavazza debbano considerarsi attendibili anche alla luce di quanto hanno riferito all'A.G. gli altri imprenditori farmaceutici che egli aveva chiamato a raccolta per la "colletta".

E, sotto questo profilo, vengono in primo luogo in con siderazione le dichiarazioni rese da Massimiliano Pance/ra, le quali si vanno ad intersecare con quelle di Ca_vazza; Pancera sostanzialmente ha confermato di essere stato richiesto da Cavazza di contribuire ad una "col_letta" per De Lorenzo unitamente ad altre imprese farma ceutiche e di aver fatto a sua volta da sub-collettore della raccolta dei fondì al nero.

Riferisce, infatti, Pancera nell'interrogatorio reso al G.I.P. di Milano in data 13.7.93:

"... Il dr. Cavazza nell'estate del '91 mi ha interpellato personalmente per esprimermi una serie di problemi che lui aveva. Si trattava di problemi che lui, in qualita' di presi-dente della FARMINDUSTRIA, aveva. Mi ha parlato di tre or-dini di problemi; primo problema: Cavazza mi diceva che, essendo preidente da lungo tempo, lui aveva sostenuto e stava sostenendo perso-nalmente o a spese della propria azienda delle spese che a suo giudizio



dovevano essere a carico dell'Associazione; mi parlo' di spese di viaggio, di rappresentanza come cene , no/leggio di aerei ...; terzo problema, mi parlo' di spese di rappresentanza in senso un po' piu' vasto e cioe' di quello che oggi si potrebbe dire di spese per finanziare il sistema po/litico. Il Cavazza mi espose questa problematica ... e si rivolse a me come vice-presidente di FARMINDUSTRIA nominato su designazione delle farmaceutiche con sede o capi tale in Italia o in America. ... Cavazza nel corso di tale incontro ... mi invito' a raçcogliere fra le societa' europee una cifra complessiva di 🚁 250/300 milioni. ... Nei succes/sivi mesi mi resi conto da un lato che anche altri esponenti di FARMINDUSTRIA avevano, separatamente da me, avuto una identica prospettazione da parte di Cavazza; in secondo ne-gli stessi sei mesi io riferii il discorso che mi era stato fatto da Cavazza a talune aziende, mentre ad altre non ri fermi proprio alcun decorso; da ultimo nello stesso periodo di tempo di circa sei mesi io ricevetti buste da aziende che non avevo neppure contattato con la richiesta di darle a Cavazza" (cfr.interrogatorio reso al G.I.P. di Milano in data 13.7.93 dal Pancera).

Pancera continua nell'interrogatorio, affermando di aver raccolto da una serie di aziende un contributo pari a £ 35 milioni cadauna, ed in particolare dalle seguenti imprese farmaceutiche:

- SANDOZ in persona del dr. Giuseppe MIGLIO;
- ROCHE in persona del dr. Renzo RUSTICI;
- SHERING in persona del dr. Giuseppe BELLINI;
- BAYER in persona del dr. Giuseppe PECCI;
- KROL in persona del dr. Giovanni PINAMONTI;
- GLAXO nella persona delll'ing. Flavio MAFFEIS;
- MIDY nella persona del dr. Wolfang HOREDT.

Un altro gruppo di aziende, pur essendo stato contattato da Pancera, preferi' rivolgersi direttamente a Cavazza per il versamento dei contributi.

Pancera precisa nel corso dell'interrogatorio i motivi del contributo straordinario che occorreva raccogliere per far fronte alle esigenze rappresentate da Cavazza:

"... Quando Cavazza mi parlo' di spese cui far fronte nei confronti del sistema politico, non mi indico' in dettaglio quali fossero gli specifici destinatari o beneficiari delle eventuali



somme di denaro e quindi nemmeno io fui in grado di indicare ai soci di FARMINDUSTRIA, da me contattati, qua/le fosse il destinatario ultimo delle somme. ... Quindi io come raccolta diretta ritengo di aver raccolto circa 240/250 milioni di lire, mentre, come ho gia' detto, non so a quanto ammontassero i contributi di DOMPE' e di ZAMBELETTI..." (cfr. interrogatorio reso al G.I.P. di Milano in data 13.7.93 dal Pancera).

A loro volta, i singoli industriali farmaceutici, interrogati sul punto, hanno confermato le dichiarazioni di Pancera e di Cavazza; per tali dichiarazioni si rimanda alla richiesta di emissione di ordinanza cautelare del 29.4.1994, ff. 67-72.

Da quanto ora riportato, si evince che le dazioni non erano prerogativa assoluta delle imprese singole, bensi' un modo di atteggiarsi delle industrie farmaceutiche, le quali provvedevano a "foraggiare" De Lorenzo anche attraverso vere e proprie "collette".

Quanto ad un delle finalita' della colletta va segnalata la posizione di PADERNI Sergio, dirigente generale del servizio centrale della Programmazione sanitaria del Ministero della Sanita'; costui, nel corso di vari interrogatori, oltre ad ammettere di aver ottenuto pagamenti per complessive £ 30.000.000da parte di Cavazza Claudio, ha fornito un importante contributo per capire quali erano gli scopi di tali raccolte di soldi.

In sintesi, puo' dirsi che, in occasione delle annuali leggi finanziarie, Paderni approntava delle bozze di previsione per l'anno successivo, contenenti anche le proposte per contenere la spesa sanitaria; successiva/mente, De Lorenzo (che nel frattempo aveva ricevuto le contribuzioni degli industriali, sia singoli/che orga-nizzati in Farmindustria) contattava Paderni, chiedendo-gli di andare a sostenere, presso il Ministero del Teso-ro, non le tesi da lui stesso elaborate in precedenza, bensi' le tesi/favorevoli alle imprese farmaceutiche, sulla base di proposte che Farmindustria aveva consegna/to allo stesso De Lorenzo. Appare evidente che nella fattispecie non si discute della di un di verso indirizzo "politico" possibilita' legittimamente puo' essere esercitato dal Ministro, quanto della correlazione fra una scelta, peraltro a scapito degli interessi economici nazionali, ed una dazione di denaro. Infatti, dalle di chiarazioni di Paderni, emerge che le scelte suggerite da Farmindustria, e "caldeggiate" da Paderni su richie/sta di De



Lorenzo, determinavano maggiori oneri finanziari per lo Stato ad esclusivo vantaggio dell'industria farmaceutica (per l'esame della vicenda-Paderni nel suo complesso, si rimanda alla richiesta di misura cautelare del 29.4.1994, ff. 75-90).

VICENDE CAMPAGNE PUBBLICITARIE PER LA LOTTA ALL'AIDS

Prima dell'avvento di De Lorenzo al Ministero della Sanita', il precedente Ministro, DONAT CATTIN, aveva pro mosso una campagnapubblicitaria per la lotta all'AIDS, affidata, a seguito di gara, alle imprese "TESTA ARMAN DO" di Torino e "PUBBLICIS FCB". Allorquando De Lorenzo si insedio' al Ministero della Sanita', i respondabili delle citate imprese, accompagnati da Giuseppe FACCHETTI, nella duplice veste di ex parla mentare del P.L.I e di responsabile dell'impresa di pub bliche relazione S.C.R., si presentarono a Marone e De Lorenzo, chiedendo il rifinaziamento della campagna pub blicitaria, senza ulteriore gara.

A seguito di accordi intervenuti tra Marone ed i predetti imprenditori, questi ultimi si assicurarono l'asse/gnazione della II campagna AIDS, promettendo, in cambio, di effettuare dazioni di varia natura a vantaggio di De Lorenzo.

L'anno successivo, fu effettuata la III campagna AIDS, mediante una gara che Marone ha definito pilotata, in quanto prevedeva dei requisiti e delle condizioni scelte in funzioni delle imprese cui, secondo accordi gia pre/si, la campagna avrebbe dovuto essere aggiudicata.

Lo stesso avvenne anche in occasione della IV campagna AIDS.

Le predette campagna pubblicitarie venivano affidate di volta in volta ad imprese di pubblicita' e ad imprese di pubbliche relazioni, che, a loro volta, dovevano avva/lersi della collaborazione di mezzi di comunicazione, attraverso i quali diffondere messaggi pubblicitari, quali giornali e televisioni. L'utilizzazione di tali strumenti di comunicazione, denominata "PIANO MEZZI", costituisce ennesima occasione attraverso il quale De Lorenzo riesce a percepire ulteriori dazioni; a tal fine, sintomatica appare la vicenda BRANCHER-PUBBLITALIA, in relazione alla quale De Lorenzo ottiene la somma di £ 300 milioni (sul punto cfr. ri chiesta O.C.C. 4.7.94 foll. 34-37).

In cambio dell'assegnazione delle campagne pubblicitarie (assegnazione gestita da un'apposita commissione), le imprese di



pubblicita' e di pubbliche relazione erogavano somme di denaro a De Lorenzo, secondo varie modalita'.

Emblematica appare la vicenda di Armando TESTA, che ha erogato in favore di De Lorenzo somme per centinaia di milioni, mediante artificiosi meccanismi che possono co-si' sintetizzarsi:

- a) acquisto di spazi pubblicitari per De Lorenzo e per il P.L.I napoletano per circa 760 millioni di lire;
- b) acquisto di spazi pubblicitari per conto del F.L.I nazionale per oltre 300 milioni di lire;
- c) pagamento di fatture per £ 180 milioni emesse dalla societa' "EXPLORER" (di cui sara' detto piu'dettagliatamente in seguito)

Oltre a tali prestazioni, la "ARMANDO TESTA" accetta la richiesta di Marone e di De Lorenzo di emettere fatture false per lire 650 milioni a carico di tre imprese far/maceutiche (ZAMBELETTI, ISF e POLI), le quali hanno l'e/sigenza di pagare "tangenti" a De Lorenzo, senza bisogno di ricorrere alla formazione di fondi neri (cfr. sul punto delle campagne anti-Aids, la richiesta di O.C.C. del 29.4.94 foll. 200-214 e richiesta O.C.C. del 4.7.94, foll.45-56).

VICENDE SCR IMECO

Lo scenario e' pur sempre quello delle campagne AIDS; la SCR, societa' di pubblicita' gia' facente capo a Facchetti e Di Tondo, e successivamente a GIRONDA Giampaolo, ot tiene un budget comprendente, fra l'altro, la fornitura di sacchetti di carta da distribuire nelle farmacie; co-me ditta produttrice dei sacchetti, viene individuata l'IMECO, societa' facente capo a nel prosieguo, temendo Lorenzo Marone Giovanni: probabile"attacco" alla sua persona per effetto della presenza dell'IMECO quale fornitore di prodotti legati a campagne promosse dal suo Ministero, viene deciso che il pagamento dei sacchetti non debba rientrare fra le spese del Ministero; la quo-ta di spesa originariamente prevista viene "dirottata" verso altra iniziativa riquardante i c.d. "medici di fa/miglia"; il costo dei sacchetti, non piu' gravante sul plafond stanziato dal Ministero,



viene a gravare sulle ... imprese farmaceutiche.

Si tratta di una vicenda anch'essa singolare, che dimo stra lo strettissimo legame fra De Lorenzo e gli impren ditori, al puntoche basta una richiesta del Ministro e gli imprenditori son disposti a sborsare le somme piu' ingiustificate e con le motivazioni piu' incredibili.

E' stato sentito GIRONDA Giampaolo, responsabile della SCR; in data 5.7.1993 dal PM di Milano GIRONDA ha cosi' riferito:

"...Nel programma di attivita' approvato dalla Commissione Nazionale alla Lotta all'AIDS 3 e da noi aggiudicatori, tra le svariate iniziative vi era anche una attivita' promoziona le consistente nella realizzazione e distribuzione presso le farmacie d'Italia di sacchetti di carta con impresso un nu mero verde.

Nel Novembre del 1991 in occasione di una visita di lavoro negli uffici del Ministro della Sanita' io assistetti ad una sfuriata del Ministro DE LORENZO fatta nei confronti del suo Segretario MARONE. La sfuriata del DE LORENZO si rifa riva alla non sua disponibilita' ad acconsentire che i sac chetti previsti dal piano venissero realizzati dalla Soc.IMECO in quanto il proprietario della IMECO era lo stesso MARONE. Il DE LORENZO inoltre aggiunse che tale ope razione promozionale che si aggirava a circa L.570 milioni non poteva essere finanziata con i fondi stanziati dal Mi nistero per la campagna anti AIDS, in quanto il MARONE era suo Segretario e tale operazione poteva far nascere dei problemi di immagine sia per l'On. DE LORENZO che per l'in tera campagna.

Quindi disse al MARONE che i sacchetti dovevano essere finanziati in altro modo e che la cifra inizialmente destina ta ai sacchetti sarebbe stata invece utilizzata per realiz zare un'altra iniziativa ovvero la stampa di un manuale da inviare a tutti i medici di famiglia. Cosa che dopo una va riante approvata dalla commissione Nazionale per la lotta all'AIDS fu effettivamente realizzata per una spesa di L 570 milioni circa. Nel mese di Dicembre 1991 il MARONE mi comunico' di aver raggiunto un accordo con 4 case farmaceutiche, (DOMPE'- EL LEM -GLAXO -SIGMA - TAU) e con l'Associazione/di categoria Farmindustria.

A tal proposito mi disse di contattare queste societa', che si erano dichiarate disponibili, in occasione di un congres so



tenutosi a Cagliari, a contribuire alla campagna AIDS in corso. Contattai quindi i legali rappresentanti delle societa':

- Soc DOMPE' nella persona del Legale Rappresentante Sergio DOMPE';
- Soc. ELLEM nella persona del Legale rappresentante Giampaolo ZAMBELETTI;
- Soc. GLAXO nella persona del Legale Rappresentante Flavio MAFFEIS;
- Soc. SIGMA TAU nella persona del Legale Rappresentante Claudio CAVAZZA;
- Associazione di categoria FARMINDUSTRIA nella persona del Presidente Claudio CAVAZZA,

i quali non sorpresi dalla mia telefonata, mi confermarono gli accordi presi con MARONE e mi dissero di dare inizio all'operazione e di inviare le relative fatture che loro avrebbero pagato.

In buona sostanza la S.C.R. aveva acquistato dalla Soc IMECO di Cassino (societa' del MARONE) oltre 2 milioni di sacchetti per un prezzo di 1.579.054.000 di cui l'IMECO aveva emesso regolare fattura.

La S.C.R nel contempo aveva emesso fatture alle societa' farmaceutiche per importi equivalenti e man mano che le societa' pagavano, SCR a sua volta pagava l'IMECO.

In sostanza le societa' farmaceutiche fecero fronte alle fat ture da noi emesse con le seguenti cifre:

- Soc DOMPE' con fattura nr.1174 del 31.12.91 L.109.063.500
- Soc. ELLEM con fattura nr.1175 del 31.12.91 L.109.063.500;
- Soc. GLAXO con fattura nr.42 del 03.2.1992 L.109.063.500
- Soc. SIGMA-TAU fattura nr.58 del 12.02.92 L.109.063.500;
- Associazione di categoria FARMINDUSTRIA con fattura nr.59 del 12.02.1992 L.142.800.000.

Per un totale di L.579.054.000 equivalente al prezzo corri sposto dalla SCR alla IMECO ...".

Riscontro alle dichiarazioni di GIRONDA e' rappresentato dalle dichiarazioni di MARONE Giovanni, DOMPE' Sergio, ZAMBELETTI Gianpaolo e MAFFEIS Flavio (in ordine a tale vicenda cfr.



richiesta O.C.C. del 29.4.94, foll. 190-197, nonche' richiesta del 4.7.94 foll. 37-45).

VICENDA EXPLORER

Trattasi della vicenda legata ad un sondaggio telefonico preelettorale che il P.L.I nel 1990, attraverso Attilio BASTIANINI, della segreteria nazionale del partito, ave ya commissionato alla societa' EXPLORER MAKNO di TOTARO e FERRARI; l'importo del sondaggio era pari all'ammontare di £ 1.213.00.00.000.

Di tale importo il P.L.I. fu in grado di pagare soltanto la somma di \$\frac{1}{2}\$ 500 milioni circa; per la restante parte, Bastianini si rivolse a De Lorenzo perche' trovasse i fondi necessari a far fronte all'impegno.

A loro volta De Lorenzo e Marone individuarono il siste ma per soddisfare il credito che vantava la societa' "EX PLORER" con un artificioso meccanismo, in base al quale detta societa' emise fatture per operazioni inesistenti a carico di imprese farmaceutiche (prevalentemente) e pub blicitarie, che si erano impegnate a versare a De Loren zo tangenti, in cambio di favori che avevano, o che avrebbero, ricevuto.

Attraverso tale sistema, De Lorenzo ottenne contributi per un ammontare di circa & 800 milioni da parte delle imprese farmaceutiche "SIFI", "ITALFARMACO", "LIRCA SYN_THELABO", "CHIESI", "CYANAMID", nonche' dall'impresa di pubbliche relazioni "SCR", e, come detto in precedenza, dall'impresa pubblicitaria "ARMANDO TESTA".

In sostanza, riassumendo le vicende Explorer, puo' dirsi che, grazie al sistema ideato dal gruppo De Lorenzo-Bastianini-Marone, vengono ad "incastrarsi" tre situa zioni, ed a soddisfarsi tre esigenze:

- a) quella della Explorer, di ottenere il pagamento delle prestazioni effettuate relative al sondaggio tele fonico preelettorale;
- b) quella del PLI (e di De Lorenzo in particolare, che acquisiva evidentemente ulteriori "meriti" di fron te al partito) di saldare il debito verso Explorer;



c) quella delle imprese, che erano "debitrici" nei confronti di De Lorenzo, e che trovavano un modo conta bilemente soddisfacente per versare tangenti a De Lorenzo, in quanto l'emissione delle (false) fatture da parte di Explorer nei loro confronti le liberava dalla neces sita' di reperire fondi "neri". Le imprese farmaceutiche che avevavno aderito alla illecita "triangolazione" a loro volta facevano parte di quel novero di imprese legate al duo POGGIOLINI-DI MA RIA, secondo quanto riferito da Marone nell'interrogato rio al P.M. di Napoli in data 13.6.94:

"... Nel corso dell'interrogatorio del 25.10.1993 al PM dr. Fragliasso, riferii che la moglie del POGGIOLINI, DI MARIA Pierr, mi aveva inviato alcuni imprenditori farmaceutici che erano disponibili ad effettuare erogazioni a favore di De Lorenzo. Non ricordavo all'epoca i nomi di tali imprendito ri. Ora, collegando quel ricordo all'episodio della EXPLO_RER, posso dire che gli imprenditori che hanno pagato le false fatture della EXPLORER sono o quelli che mi invio' la Di Maria oppure coloro che mi furono indicati da De Lorenzo per il tramite di Poggiolini; in sostanza , nella vicenda EXPLORER, io non ho ricevuto direttamente e su mia iniziati ya dalle imprese farmaceutiche la loro disponibilita' a ver sare contributi a De Lorenzo; si e' trattato di imprese che erano legate a Poggiolini o Di Maria e alle quali il De Lo renzo attingeva come ad un nuovo filone. In sostanza, queste imprese avevano gia' dato disponibilita/verso De Lo renzo, ed io mi limiai a contattarle solo per dare concreta attuazione a questa disponibilita' gia' manifestata..." (cfr. interr. Marone 13.6.1994).

Tale ultima vicenda, sotto altro profilo, e' indicativa del modo in cui sono intimamente connesse tutte le vi_cende che hann o formato oggetto di contestazione, circo stanza questa che impone una trattazione unitaria del procedimento. (Per le vicende EXPLORER, cfr., richiesta del 29.4.94, foll. 182-186, nonche' richiesta O.C.C. del 4.7.94 foll. 15-34).



La tipografia "SIMEONE" appartiene a Biasi Ulisse; di essa parla Marone Giovanni sia nel memoriale, sia so prattutto nell'interrogatorio reso in data 16.6.1993 al PM di Milano.

In sintesi, puo' dirsi che la "SIMEONE" effettua lavori tipografici per conto di De Lorenzo Francesco, soprat tutto in occasione delle campagne elettorali; tuttavia, invece di emettere fattura a carico di De Lorenzo o del PLI, a richiesta di Marone, emette fatture a carico di imprese (farmaceutiche e non), le quali hanno assunto un "debito" nei confronti di De Lorenzo, a causa di favori gia' ricevuti od in vista di favori da ricevere; in so stanza, trattasi di un meccanismo analogo a quello della societa' EXPLORER MARKETING.

Quanto all'oggetto delle fatture, trattasi naturalmente di prestazioni inesistenti, perche' fra la SIMEONE e le imprese non vi e' stato alcun rapporto; ed allora la "SI_MEONE" o indica delle prestazioni di fantasia, che siano comunque compatibili con l'attivita' svolta dall'impresa destinataria della fattura, oppure indica la ristampa di depliants ed opuscoli che in passato realmente l'impresa aveva fatto stampare presso altra tipografia. Anche nella vicenda-SIMEONE vi e' una vera e propria "triangolazione", che alla fine soddisfa tutte le parti interessate:

- a) soddisfa "SIMEONE" che ottiene il pagamento per i lavori realmente effettuati;
- b) soddisfa De Lorenzo, che cosi' si fa pagare da altri le proprie spese elettorali;
- c) soddisfa gli imprenditori, i quali da un lato hanno modo di ringraziare De Lorenzo (per favori ricevu_ti) o di ingraziarselo (per favori da ottenere), e dall'altro non hanno la necessita' di ricorrere a fondi neri per reperire la provvista da utilizzare per pagare le tangenti.

Per l'analisi dettagliata delle vicende-Simeone, si ri manda alla richiesta di ordinanza di custodia cautelare del 29.4.1994 (ff.116-125, 145-158, 200-208).

Poiche', altri episodi rientranti nelle "vicende-Simeone" sono stati scoperti dopo l'emissione della seconda ordi nanza di custodia cautelare, di essi vi e' traccia solo nella richiesta di rinvio a giudizio, ove sono state raggruppati tutti i casi



delle cosiddette "fatture tipo grafiche", in quanto si e' scoperto che in qualche caso anche la tipografia "SOGRAME" di Palmieri Vera ha adot tato questo sistema (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 18.7.1994, capi 40-58).

VICENDE ACQUE MINERALI

Il campo farmaceutico non era l'unico di cui si interes sava De Lorenzo, il quale ha approfittato di ogni situa zione di rapporti fra imprese e Ministero della Sanita' per lucrare compensi illeciti. In particolare, vi sono due vicende in cui l'ex Ministro ha chiesto ed ottenuto denaro in relazione alle acque minerali: nel primo caso, il denaro viene versato dai titolari dell'Acqua Fabia, il cui marchio e' posseduto dalla societa' SANGEMINI-FERRARELLE; nel secondo caso, si verifica una vera e propria "colletta", modellata sul tipo di quella di FARMINUSTRIA, fra i produttori di acque minerali.

a) Vicenda acqua Fabia

Di tale vicenda parla Marone Giovanni nel memoriale 10.5.1994 a f. 6:

"...L'Acqua Fabia.... fu oggetto di sequestro per accertamenti batteriologici...chiedeva l'Acqua Fabia di dare impul so alle procedure previste.... La cosa si risolse positiva_mente e nei tempi desiderati dalla ditta... La stessa si dimostro' riconoscente per il tramite del dr Violati, da me mai prima vecchia data di conosciuto, amico invece di Lorenzo....Violati, dopo aver concordato con De unappuntamento con me, mi raggiunse nel mio ufficio privato di/piazza Barberini a Roma e mi consegno' 200 milioni in contantiper De Lorenzo. Le somme di denaro, come ho gia' det to, edanche in questo caso, vennero, su indicazione di De Lorenzo, afui consegnate oppure riposte in cassaforte al Ministero o alpartito" .

"...pochi giorni dopo il sequestro dell'acqua FABIA per accertamenti batteriologici, un francese, tale Buisson, responsabile della Ferrarelle (...) riusci' ad avere un incon tro



presso il mio ufficio al Ministero della Sanita'. L'accompagnatore del Buisson era tale Giampaolo Gironda della SCR che, pur non contrattualizzando nella circostanza alcuna ricompensa per il favore chiesto, lasciava chiaramente in tendere che la FERRARELLE non sarebbe venuta meno nel fare ricompense, dimostrandosi a conoscenza dei buoni rapporti esistenti tra De Lorenzo e la Ferrarelle . (...) Riferii a De Lorenzo il problema e lo stesso mi disse di procedere overo di attivare chi competente della struttura per dare corso alle procedure".

Infine, nel corso dell'interrogatorio del 13.6.1994, Marone ha puntualizzato le motivazioni che spinsero i dirigenti della SANGEMINI-FERRARELLE a versare £ 200.000.000 a De Lorenzo:

"...era interesse dei titolari dell'ACQUA FABIA ottenere un rapido accertamento da parte dell'Istituto Superiore di Sa nita'; in tal senso si adopero' De Lorenzo, che chiese all'I stituto di accelerare le analisi. Quanto al documento che sarebbe "costato", devo dire che non fu compilato da noi; venne il BOUISSON e il GIRONDA i quali, dopo l'esito per lo ro favorevole delle analisi presso il Ministero della Sani ta', mi mostrarono una bozza di un comunicato che, secondo i loro intenti, doveva essere pubblicizzato a cura del Mini stro; io risposi negativamente, nel senso che il Ministro mai avrebbe fatto una cosa del genere, e consigliai loro piuttosto di procurarsi il verbale dell'Istituto e di ren derlo pubblico. Successivamente Gironda mi chiese come pote ya sdebitarsi la FERRARELLE, ed io risposi che, dati i buoni rapporti fra FERRARELLE LORENZO, si sarebbero accordati fra di loro. Infatti, tempo dopo DE LORENZO mi preannun zio' la venuta di tal VIOLATI che io non conoscevo, e che mi consegno' una somma di denaro che io destinai come al solito. In tale vicenda, DE LORENZO non doveva assumere alcuna ini ziativa come Ministro, e fece in modo di accelerare l'esito delle indagini tecniche..." . (per l'analisi completa di tale vicenda, cfr. richiesta O.C.C. 29.4.1994 ff. 106-109).

b) Vicenda colletta MINERACQUA.

In questa vicenda, De Lorenzo ottiene denaro non da una singola impresa, bensi' dall'associazione di categoria, che riunisce i produttori di acque minerali. In tal ca so, dunque, non vi e'



dazione singola nell'interesse di una impresa individualmente considerata, bensi' una da zione collettiva nell'interesse di un'intera categoria produttiva. Di tale vicenda parla ancora Marone in data 16.6.1993:

"...il neo-presidente di MINERACQUA, ovvero della Associa zione Produttori Acque Minerali, dott. Fortuna...mi rappre sento' l'esigenza di MINERACQUA di far recepire con velocita' la direttiva CEE sulle acque minerali. Cio' avrebbe portato notevoli benefici ai produttori italiani delle acque minera li ed anche alla sua immagine di neo-presidente dell'asso ciazione.

Nella circostanza mi disse che MINERACQUA era pronta a ver sare una contribuzione in denaro in favore di DE LORENZO per un suo eventuale interessamento. Egli mi quantifico' in 200-250 milioni/di lire la somma che MINERACQUA avrebbe messo a disposizione purche' su un conto estero.

Riférii la richiesta e la offerta al Ministro DE LORENZO che mi dichiaro' di voler attivarsi per la risoluzione del pro blema e mi disse che per il versamento all'estero potevo in dicare il numero di conto corrente sopra riferito.

Poiche' era necessario comunicare un riferimento, accanto al numero di conto, mi disse che potevo sceglierlo io...La di rettiva CEE fu poi effettivamente recepita e durante un in contro successivamente avuto con il dott. FORTUNA, presso il mio ufficio al Ministero della Sanita', gli indicai gli estremi del conto corrente ed il citato riferimento. Succes sivamente DE LORENZO mi confermo' che aveva avuto notizia dell'avvenuto versamento...".

Una conferma alle dichiarazioni di Marone, vengono da FORTUNA Ettore, presidente dell'associazione di catego ria MINERACQUA, il quale ha cosi' riferito nel corso di vari interrogatori:

"Verso la fine del 1990, scrissi ufficialmente al Ministro della Sanita' (DE LORENZO) per fargli presente, nella mia qualita' di presidente della categoria degli industriali del le acque minerali, l'importanza del recepimento in legge della direttiva CEE nr. 777 del 1980, nella stessa lettera richiesi al Ministro DE LORENZO un incontro ufficiale. Dopo circa un mese non avendo ricevuto risposta ...telefonai alla segreteria del Ministro...mi fu detto di contattare il se gretario particolare del Ministro, dottor MARONE..." (interrog. alla P.G. di Milano del 13.9.93).

"Fu cosi' che contattai il dr. Marone agli inizi del '91. Presso



il suo ufficio al Ministero della Sanita' gli feci presente l'importanza per il nostro settore dell'ottenimento di quest'atto...Mi disse che ne avrebbe parlato al Ministro, il quale sicuramente si sarebbe adoperato...Verso la fine del '91, quando la direttiva aveva assunto la forma del te sto di Decreto Legislativo e prima che venisse inviata alla Presidenza del Consiglio, il dr. Marone mi mando' a chiamare per dirmi che il loro compito era terminato e che -su indi cazione del Ministro-per questo bisognava versare un "con tributo politico". Mi disse espressamente ...che tale con tributo non poteva essere inferiore a 250 milioni. Tale contributo, aggiunse avrebbe evitato problemi futuri per il settore...Aggiunse che il pagamento doveva avvenire in Sviz zera.(...) Gli risposi... che ci dovevo pensare. (...)

Decisi, quindi, di sentire le persone piu' rappresentative delle Aziende associate... Ne parlai con i signori: Tommaso Berger della Levissima, Jean Rene' Buisson della Ferrarelle, Giuliano De Polo della S. Benedetto, Carlo Dorna della San Bernardo e Bruno Mentasti della S. Pellegrino, i quali con divisero totalmente con me sull'impossibilita' di tirarsi indietro,...Costoro, rendendosi conto che un rifiuto avrebbe potuto comportare conseguenze negative per il settore, mi dissero di non opporsi alla richiesta, convenendo di utiliz zare ı fondi Associazione...Comunicai quindi al Marone l'adesione alla sua richiesta. Egli mi disse che dopo la promulgazione della legge mi avrebbe dato istruzioni per il pagamento. Ai primi di febbraio 992...mi mando' a chiamare. In quell'incontro...mi detto' il numero del conto corrente presso una Banca Svizzera su cui avrei dovuto bonificare l'importo richiesto: Banque Bruxelles Lambert di Ginevra - Conto n. 8777. Aggiunse che, per consentirgli di verificare l'avvenuto pagamento, avrei dovuto indicare il riferimento "Terra". Pochi giorni dopo bonificai su quel conto l'importo di Franchi svizzeri 301.750, pari al cambio di allora a L. 250 milioni." (memoria prodotta al GIP di Milano in data 12.7.93).

"Per il versamento richiestomi dal MARONE da effettuarsi sul conto svizzero nr.8777 acceso presso la BANQUE BRUXELLES LANBERT di Ginevra, riferimento TERRA, utilizzai una societa' di consulenza inglese, mi pare THEODAS LIMITHED...A detta societa', cui fornii gli estremi del conto fornitomi dal MA RONE, feci due bonifici...rispettivamente di 120 e 140 mi lioni di lire il cui corrispettivo e' stato versato in fran chi svizzeri, che giro' a



sua volta sul conto svizzero in questione. In totale io bonifical per 260 milioni ricono scendo alla predetta societa' una commissione di 10 milioni di lire."(interrog. alla P.G. di Milano del 13.9.93). (per l'esame completo della vicenda MINERACQUA, cfr. ri chiesta O.C.C. 29.4.1994 ff. 110-115).

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Un intero capitolo della richiesta di ordinanza di cu stodia cautelare del 29.4.1994 e' dedicato all'analisi della associazione per delinquere contestata a De Loren zo Francesco e ad alcuni componenti del CIP-Farmaci (cfr. ff. 235-260), per cui si rimanda a quelle pagine in cui l'argomento e' affrontato in maniera esaustiva.

Qui si puo' sinteticamente riferire che e'stata indivi duata la formazione di una struttura delinquenziale, co stituitasi nell'ambito del CIP-Farmaci ad opera di De Lorenzo Francesco, il quale si e' avvalso della collabo razione sia di alcuni membri gia' presenti e comunque non immediatamente a lui riferibili (come Poggiolini e Bren na), sia di persone strettamente a lui legate (come Boc cia e soprattutto Vittoria). Da quel momento le dazioni che prima erano date singolarmente ai membri del CIP vengono scientificamente studiate e, talvolta, riparti te. Sono state gia' riportate le significative espressio ni di Cavazza Claudio (titolare dell'industria SIGMA-TAU e per anni responsabile di FARMINDUSTRIA), il quale ha parlato di "industrializzazione" del fenomeno delle da zioni illecite adopera di De Lorenzo.

Da quanto sopra riportato a proposito delle vicende industriali tra i Farmaceutici e il De lorenzo emerge che le pratiche delle illecite erogazioni erano assorte a sistema, come si evince dal cospicuo numero di contribuzioni e dalle dichiarazioni di numerosi imprenditori del settore.

Va qui ricordato sinteticamente quanto riferito da Maro ne Giovanni a proposito dei canali di cui De Lorenzo si serviva per far passare in seno al CIP-Farmaci le prati che delle imprese che a lui si rivolgevano:

"...esiste presso il Ministero dell'industria un organismo collegiale denominato CIP Farmaci preposto ad esaminare le



istanze che le aziende farmaceutiche presentano per ottenere la visione del prezzo dei loro prodotti. All'interno del CIP Farmaci spetta al Ministro della Sanita' designare due o tre nominativi tra componenti ed esperti. De Lorenzo, usu fruendo di questo diritto proprio del Ministro aveva, tra gli altri, designato il prof. Antonio Vittoria, preside del la Facolta' di Farmacia di Napoli. Il prof. Antonio Vittoria era in pratica il braccio operativo del De Lorenzo in quan to, non solo ne rappresentava la volonta' all'interno del CIP Farmaci, ma era anche il suo consigliere tecnico sia nei rapporti con il CIP sia vei rapporti tra il Ministro e le ditte farmaceutiche.

Tutti gli episodi inerenti le contribuzioni di denaro da parte delle ditte farmaceutiche a favore di Francesco De Lo renzo hanno sicuramente visto quale protagonista il prof. Vittoria. Questi non solo era a conoscenza delle richieste di cui valutava la fattibilita' tecnica avanzata dalle singo le ditte, ma era anche conoscenza delle relative promesse di denaro di cui valutava la congruita' in relazione ai bene fici economici che ne avrebbero ricavato le ditte medesime. Per quanto sopra ogni singola trattativa non poteva prescin dere dall'intervento del prof. Vittoria. Io ho assistito a vari colloqui tra il De Lorenzo ed il Vittoria in merito a quanto sopra e spesso ho fatto da tramite tra i due in fatti di cui la mia conoscenza era solo parziale..." (cfr. int. Marone 16.6.1993, ff. 58 e segg.).

- "I referenti operativi di De Lorenzo in seno al CIP Farmaci erano:
- il prof. Brenna, presidente della Commissione CIP Farmaci;
- il prof. Duilio Poggiolini, direttore generale del Servi zio Farmaceutico del Ministero della Sanita';
- il prof. Antonio Vittoria, componente della Commissio ne..." (cfr. int. Marone 16.6.1993, ff. 23-24).
- "...in piu' di un'occasione ho assistito, sia pure parzial mente, ad alcuni dialoghi intercorsi tra il De Lorenzo ed il Vittoria, nel corso dei quali alla mia presenza costoro par lavano chiaramente delle somme di denaro che dovevano essere pagate o che erano state pagate dalle ditte farmaceuti che..." (cfr. int. 17.6.1993, f. 3).
- "..faccio presente di aver sentito in alcune occasioni l'on. De Lorenzo e il prof. Vittoria parlare tra di loro della ne cessita' di intervenire sul Brenna per inserire nell'ordine del giorno le



pratiche di famaci che a loro stavano a cuore. (...) detti contatti col Brenna non erano tenuti da me, bensi' o dal Ministro o dal Vittoria. In genere al Brenna si rivolge va il Vittoria, ma se costui trovava difficolta' o resistenza da parte del Brenna, chiedeva al De Lorenzo di intervenire su quest'ultimo in maniera piu' incisiva. Sicuramente quindi il Brenna era a conoscenza del fatto che alcune pratiche do vevano avere una corsia preferenziale.

(...) In genere il Vittoria si faceva assegnare dal Brenna le pratiche che gli venivano segnalate dall'on. De Lorenzo in modo da essere relatore delle stesse..." (cfr. int. Marone 23.6.1993).

Dalle dichiarazioni ora riportate, con le quali il Ma_rone ha descritto la struttura ed il funzionamento del CIP Farmacı, gia'si delinea con chiarezza l'esistenza di una vera e propria associazione criminosa che si era di fatto impadronita del CIP-farmaci, piegando l'appara__to pubblico all'illecito tornaconto personale. In questa associazione criminale vi era una precisa gerarchia, con al vertice l'on. De Lorenzo ed un'articolata ripartizio ne di compiti: all'interno della illegale struttura CIP, il Brenna, il Poggiolini ed il Vittoria/erano i "refe renti" del De Lorenzo. Ed e' ben chiaro il significato che il Marone intende dare al termine "referente": nel discorso del Marone "referenti" erano coloro che poteva no garantire l'attuazione dei programmi illeciti portati avanti dal De Lorenzo con tenacia degna di miglior cau sa; "referenti" erano coloro che, all'interno del CIP, potevano "pilotare" le pratiche nel senso desiderato dallo stesso De Lorenzo.

Corretta appare l'attribuzione di promotore del sodalizio criminoso del De Lorenzo avuto riguardo alla circostanza, gia' riferita, secondo cui gli industriali farmaceutici ricorrevano sistematicamente oltre che alle contribuzioni direttamente versate ai componenti del Cip (peraltro, nominati su designazione del Ministro della Sanita' e/o dell'Industria) anche e soprattutto alle illecite contribuzioni a favore del De Lorenzo , per la sua indubbia capacita' di influire, nella sua qualita' di Ministro, sulle decisioni del Cip attraverso raccomandazioni e sollecitazioni che egli rivolgeva ai componenti a lui piu' vicini.

Ed in questa struttura un ruolo di tutto rilievo aveva il Marone, una sorta di "alter ego" del Ministro, sempre presente e pronto a contattare le ditte farmaceutiche per poi ricevere dalle stesse quanto "dovuto" al Mini stro. De Lorenzo era comunque in

ogni momento pienamen te consapevole del modo di agire del Marone, dei "con tributi" che questi gestiva, della destinazione che il Marone dava a tali contributi, che poi a lui stesso di rettamente finivano, sia sui conti svizzeri che nelle casseforti private.

Si e' in presenza di un accordo " in via permanente" diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la Pubblica Ammini strazione ed all'illecito finanziamento di ae Lorenzo e del PLI.

Ciascuno dei partecipi a tale associazione criminosa (De Lorenzo, Vittoria, Marone, Balsano, Boccia, Brenna, Man zoli, Poggiolini, Rondanelli, Nicolini, Fatane', Varrone, Muzzio, Frajese, Ferretti) aveva pienamente accettato l'idea di condizionare ogni/proprio comportamento all'interno della struttura pubblica rappresentata dal CIP-farmaci, al programma criminoso delineato dall'on. De Lorenzo. Tutto cio' ha determinato per lungo tempo aggravi notevolissimi di oneri finanziari riverbatisi sulla collettivita', a fronte di un vantaggio illimitato quanto ingiusto a favore di pochi "privilegiati".

Notevoli sono le dichiarazioni di uno dei membri del CIP, Frajese Gaetano:

" Era giacente presso il CIP una pratica di revisione prezzo della NOVALGINA ...Mi riferi' il Wenzel (...) che il prof. VITTORIA del CIP lo aveva contattato, chiedendogli, perche' la pratica fosse esaminata, di corrispondergli il 2% del l'aumento del fatturato applicato a quello dell'anno prece dente. Il VITTORIA aveva riferito al Wenzel che quella era la regola perche' le pratiche fossero esaminate....Del fatto parlai anche con il presidente del CIP prof BRENNA, dicendo gli che il VITTORIA aveva praticamente chiesto una tangente .11 BRENNA non si scandalizzo pio di tanto ... Il VITTORIA aveva assunto un ruolo di rilievo all'interno del CIP farma ci dopo l'andata via del BATTAGLIA : i ministri dell'indu_stria cambiavano, mentre rimaneva fermo il ruolo del mini stro della sanita' On. DE LORENZO, cui il Vittoria era stret_tamente legato. Il potere dell'On. De Lorenzo si era forte mente consolidato, tanto e' vero che ebbi modo di notare all'interno di questa struttura e della CUF la presenza di molti napoletani, tutti in vario modo collegati al De Loren, zo. Preciso che all'interno del CIP farmaci/c'erano molti napoletani: il prof.VITTORIA, notoriamente legato'all'On. De Lorenzo, il prof. BASILIO MAZZARELLA ...il prof. BOCCIA .il prof. DE ROSA, ...il prof. VARRONE... Anche nella



CUF c'era una forte presenza di esperti napoletani, ben 9, nominati direttamente dal ministro della sanita' DE LORENZO...essendo notorio lo stretto rapporto tra il VITTO RIA e 10 DE LORENZO ed essendo anche un dato di fatto la forte influenza che il ministro DE LORENZO aveva sia nella CUF che nel CIP, una richiesta di tangente che veniva dal prof. VITTORIA era particolarmente qualificata e difficil mente ci si poteva opporre

Interessanti anche le dichiarazioni di altro componente del CIP-Farmaci, Muzzio Pier Carlo:

"...verso il 1990, vennero da me, separatamente fra di loro, i proff. BRENNA e VITTORIA; ognuno recava con se' un elenco di prodotti farmaceutici con le rispettive ditte produttri ci, specificando che quei prodotti e quelle ditte <<interes gavano >> l'on. DE LORENZO. Ebbi modo di notare che le due liste erano identiche; ognuno dei due mi disse che l'altro era a conoscenza di tale situazione. Nel sottopormi tale elenco, ciascuno mi disse che quelle imprese e quei prodotti erano alcuni di quelli che dovevano essere esaminati prima di altri (...) Nella circostanza, sia il BRENNA che il VIT. TORIA mi chiesero da un lato di non creare ostacoli nella fissazione dell'ordine dell'esame delle domande (...), dall'altro di dare il mio voto favorevole alle istanze stes se (...) in un secondo momento, dissi sia al BRENNAche al VITTORIA che naturalmente, allorquando fossecapitata qualche impresa che interessava al ministro BATTAGLIA anche loro non avrebbero dovuto creare problemi " (...) Effettivamente talvolta ho ricevuto denaro da parte di imprese che << interessavano >> al ministro De Lorenzo (...) Oltre al VITTORIA ed al BRENNA, e' capitato talvolta che qualche membro del CIP mi abbia sollecitato il voto favore vole ad alcune pratiche di loro interesse (...) (cfr. int. Muzzio 28.7.1993);

"...all'interno della commissione, vi erano dei componenti che, o per ragioni scientifiche, come il Prof. Vittoria, che, era noto, anche perche' appalesato dallo stesso, veniva considerato il portavoce del Ministro De Lorenzo, o per ra gioni organizzative o di posizione, come i proff. Brenna e Poggiolini, determinavano l'indirizzo dei lavori della com missione stessa..." (cfr.memoria 28.7.1993 di Muzzio al GIP);

"... allorche' io feci il mio ingresso nel CIP farmaci, mi resi conto che all'interno dello stesso vi era una prassi preesistente

di dazioni di denaro e comunque di elargizioni fatte dagli industriali farmaceutici ai componenti dello stesso CIP farmaci successivamente alla trattazione, con esito positivo, delle pratiche relative ai farmaci cui gli imprenditori eranoi/nteressati " (cfr. int. Muzzio 4.8.1993).

E poi, ancora, Golinelli Stefano, imprenditore farmaceu tico:

"...il prof. RONDANELLI ...fece chiaramente intendere...chedovevamo renderci disponibili nei suoi confronti, nel senso di versargli una somma di denaro...nell'ordine dei 20/30 mi/lioni di lire circa...nella stessa occasione il prof. RONDA NELLI chiese se avessimo preso contatto con i Prof. BOCCIA, BALSAMO, MUZZIO.

Tale richiesta suono' per noi come indica, zione degli altri componenti cui pure versare dei contributi in denaro".

E poi vi e' De Reviziis Giuseppe, altro industriale far maceutico:

"... Ancora nel 1991 affrontai il discorso di aumento prezzi della FITOSTIMOLINE GARZE E CREME, per le quali vi era un prezzo fermo...e fu presentata istanza per la revisione del prezzo. Ne parlai con Ferretti Carlo, segretario del CIP Farmaci... Ilferretti mi rispose che...se avessi voluto ot/tenere il richiesto aumento, avrei dovuto pagare delle somme in nero. ... Il Ferretti mi specifico' che il denaro doveva essere dato ai membri del CIP... Passati alcuni mesi senza esito, il Ferretti mi indirizzo' dal Brenna, Presidente del CIP. Costui mi ricevette, ricordandosi della mia amicizia con il suo predecessore Bosio, e lamento'anche che io avessi parlato con Ferretti e non direttamente con lui, specifican/do che il Ferretti gli aveva riferito del colloquio che ave/va avuto con me. Nella circostanza, il Brennami disse che effettivamente era necessario pagare, aggiungendo che lui doveva dividere la cifra con altri membri del CIP, tra cui nomino' senz'altro il prof. Vittoria, il Rondanelli, il Muzzio, ed aggiunse << tanti altri >>. (...) Brenna quantifico' in £ 100 milioni la somma che dovevamo dare e che doveva di stribuire nell'ambito del CIP ".

"...Nella circostanza il Brenna mi disse che per l'approva/zione delle pratiche era necessario <<pagare>>, precisando mi, altresi', che doveva dividere la cifra che io gli avrei dato con altri componenti del CIP.



Sapevo che il Brenna era legato a De Lorenzo Francesco... Nel corso del nostro incontro il Brenna mi preciso' pure che la cifra che gli avrei dovuto dare serviva in parte per pagare il prof. Vittoria (perche' era il diretto referente di De Lorenzo nel CIP Farmaci), nonche' personaggi a quest'ulti-mo legati tra cui il Rondanelli.

Il Brenna in quella stessa occasione mi disse che doveva ac contentare anche Muzzio (altrimenti quest'ultimo avrebbe fattoopposizione), nonche' Frajese, perche' era l'uomo di Angelini.

(...) ritornai dal Brenna per dirgli che acconsenti vo a pagare e lui quantifico' in cento milioni la somma che dovevo dargli allorche' la pratica fosse stata approvata. Gli chiesi di fare infretta ed infatti alla prossima riunione del CIP la pratica fu approvata con un aumento del 40% del prezzo. A seguito dell'approvazione portai cento milioni al Brenna. Per la medesima pratica dovetti dare altri 50 milio/ni al Ferretti che mi telefono' per comunicarmi il buon esito della pratica e mi sollecito' il pagamento, sostenendo che doveva consegnarli ai amici del CIP. (...) occorreva, per l'operativita' dell'aumento del prezzo un provvedimento del CIP Ministri, di cui faceva parte De Lorenzo, (...) ed altri. Dopo circa un mese il Ferretti mi chiamo' e mi disse che De Lorenzo stava ponendo ostacoli per la firma del prov vedimento al CIP Ministri, in quanto non era soddisfatto della somma che avevo pagato al Brenna, in quanto la parte che lui aveva ricevuto era poco. Il Ferretti in quell'occa sione mi disse pure di integrare la somma a me pagata, por tando direttamente al De Lorenzo la somma di lire 150 milio-ni. (...) Fu il Brenna che, per la prima volta, mi accenno' al Vittoria nell'occasione che ho gia' riferito. Il Brenna mi manifesto' i suoi legami con De Lorenzo Francesco e mi disse espressamente che il Vittoria era la <<longa manus>> del Mi_ nistro nel CIP Farmaci, con cio' intendendo dire che costui intascava soldi anche per conto di De Lorenzo".

Senza voler riportare tutte le dichiarazioni raccolte in ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere, meglio contenute nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare del 29.4.1993, possono riepilogarsi le persone che hanno fornito spunti interessanti, quali HUMPERT Bernt, MANTO/VANI Azio, POLI Stefano, DE VITA Luigi, RONDANELLI Elio Guido, RECORDATI Arrigo, PANCERA Massimiliano, RECORDATI Giovanni, NICOLINI Marino, BOCCIA Antonio, LAPEYRE Da niel, POGGIOLINI Duilio.



La dichiarazione piu' significativa, forse, soprattutto in ordine alla "napoletanita'" della associazione, intesa nel senso della costituzione e provenienza da Napoli di tale struttura delinquenziale all'interno del CIP-Farmaci, proviene da PANCERA Massimiliano, responsabile della industria BOHERINGER MANNHEIM e gia' vice-presidente di Farmindustria, sentito a proposito dell'interna articolazione del CIP e del modo attraverso cui ottenere vantaggi per le industrie, cosi' riferisce:

" ... Bosio, quando mi rivolsi a lui, dapprima mi disse che avrebbe dovuto studiarsi la questione, (...) ma successiva/mente, allorche' tornai da lui per avere ulteriori notizie, mi disse che vi era solo un modo per far andare in porto la nostra pratica, e cioe' quello di andare a Napoli dove c'era un gruppo di <<pre><<pre>cui napoletani >> a cui bisognava dare del denaro. In sostanza egli mi disse che all'interno del CIP Farmaci vi era un gruppo di potere napoletano e che, per garantirsi il buon esito della pratica, sarebbe stato neces/sario essere disposti a corrispondere somme di denaro a det/to gruppo di potere. Anche se Bosic non mi fec ℓ ℓ i nomi, io avevo capito che egli si riferiva al gruppo facente capo al prof. Vittoria e al Ministro De Lorenzo, gruppo gia' chiac/chierato nel nostro ambiente e intorno al quale giravano an che altri componenti del CIP, del quale il Vittoria era con-siderato vero deus ex machina" (vedi int. del 16.11.93 al P.M. di Napoli).

Per il resto, ci si puo' riportare alle ampie argomenta/zioni contenute nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare del 29.4.1994.

Cosi' esauritasi allo stato la trattazione delle vicende processuali strettamente concernenti la posizione del De Lorenzo e del Brenna va osservato che non ignora questo Collegio come lastessa ramificazione delle attivita' delittuose da loro poste in essere, nei sensi spiegati in precedenza, necessariamente coinvolga il ruolo e la cointeressenza di altri soggetti; peraltro, tale specifico aspetto costituira', ove del caso, oggetto di eventuali successive determinazioni e pronunzie di questo Tribunale.

Correi del De Lorenzo sono certamente il Brenna, di cui si e' -



detto prima, e tuttora latitante in relazione all'ordinanza di custodia cautelare emessa il 12/5/94, nonche' l'Acampora Pasquale, anch'esso raggiunto dal medesimo provvedimento estrittivo.

Quanto all'Acampora, relativamente al fumus di reita' a suo carico, ha rivelato il Marone che significativi e tangibili segni di riconoscenza al De Lorenzo vennero dalla Saip, una societa' che gestisce un circuito televisivo, il cui factotum, per l'appunto l'Acampora, dimostrava la sua gratitudine per essere stato prescelto quale concessionario di campagna pubblicitaria per la lotta all'AIDS.

In specie l'Acampora effettuava i versamenti a Napoli in piccole tranches, fra i dieci e trenta milioni, reiteratamente negli anni, per un complessivo importo di circa 200 milioni.

Specificava, in particolare, il Marone che la conoscenza fra l'Acampora e il De Lorenzo risaliva a molti anni addietro e chelentrambi avevano gia' sperimentato il sistema delle illecite contribuzioni. Difatti, l'Acampora aveva elargito somme di denaro a questo ultimo, anche nel periodo in cui, fra l' 83 e l' 86, lo stesso De Lorenzo aveva ricoperto la carica di sottosegretario presso il Ministero della Sanita'.

I versamenti effettuati dall'Acampora avvennero peculiarmente negli anni 90/91 in Napoli, occasioni nelle quali il Marone personalmente ritirava le buste contenenti il denaro.

Riscontri estrinseci all'attendibilita' del fumus accusatorio nella vicenda si sono ottenuti dalla memoria difensiva presentata dal medesimo Acampora durante la sua pregressa latitanza, nella quale, ancorche' parzialmente, questi ammetteva i fatti.

E' innegabile, pertanto, che l'illecito rapporto fra il De Lorenzo e l'Acampora, in quanto gestito dal Marone, non puo' che ricollegarsi all'attivita' illegittima anche e soprattutto del De Lorenzo, stante la conclamata relazione di interdipendenza fra essi.

La proposta disamina nel merito della vicenda postula, dal punto di vista dell'inquadramento teorico l'esplicitazione dell'avviso di questo Collegio in ordine alla competenza funzionale. Opina infatti questo ufficio che anche per gli indagati cosiddetti "laici" la procedura segua lo schema delineato dall'art. 8 legge 1/89 e che pertanto necessiti l'autorizzazione prevista dall'art.96 della Costituzione.

Tanto si desume , invero, gia' dal tenore dell'art. 5 della predetta legge, la quale riferisce la potesta' di autorizzazione a procedere anche all'ipotesi in cui il procedimento riguardi



altresi' "soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati". Ancor più chiaramente, l'art. 4 comma 2 legge 219/89 prevede che nel caso in cui l'autorizzazione a procedere sia negata ed il procedimentoriguardi un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro,

la Camera competente indichi "a quale concorrente, anche se non Ministro ne parlamentare, non si riferisca il diniego", il che logicamente presuppone che per tali persone concorrenti nel reato ministeriale, che non siano ne Ministro ne parlamentare, necessiti l'autorizzazione ex art. 96 Costituzione.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E ALL'ARRESTO

Quanto alla richiesta di autorizzazione all'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere si rileva che acaricodel De Lorenzo sono state emesse due ordinanze di custodiacautelare, la prima in data 12/5/94 e la seconda in data 9/7/94.

Con l'entrata in vigore del decreto legge 440/94 il De Lorenzo haottenuto gli arresti domiciliari. Il decreto legge e'successivamente decaduto.

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza diquesto Tribunale con riferimento ai reati della prima ordinanza.

Si impone pertanto la necessita' di richiedere l'autorizzazione a procedere in ordine a tutti i reati contemplati nella richiesta di rinvio a giudizio del 18-7-94, nonche' l'autorizzazione all'arresto per tutti i reati di entrambe le ordinanze di custodia cautelare allegate, cosi' come richiesto dalla Procura dela Repubblica.

Su tale ultima questione ritiene il Collegio che il "Tribunale dei Ministri" non puo' emettere alcuna ordinanza di custodia cautelare senza l'autorizzazione del competente organo del Parlamento, nonostante il De Lorenzo non ricopra' piu' la carica ministeriale. Cio' si ricava in modo univoco dal combinato disposto dell'art. 10 della Legge Costituzionale citata e dell'art: 96 della Costituzione, dal che discende che i Ministri non in carica sono sottoposti allo stesso regime giuridico di quelli in carica, non rilevando pertanto, l'attualita' o meno



della cama della_

Poiche' la Cassazione, pur dichiarando la competenza di questo Tribunale, non ha dichiarato la nullita' dell' ordinanza impugnata, ne' la cessazione della misura, a fronte di una esplicita richiesta in tale senso del P.G e della Difesa, e' da ritenersi, come gia' sopra riportato, che la misura in atto e' pienamente legittima e che tutti gli atti, posti a fondamento del provvedimento, sono utilizzabili, salvo il potere di procedere, entro 20 giorni, a conversione della misura ai sensi dell'art. 26 e 27 cpp e di procedere ad ulteriori indagini, cui sono prodromiche la concessione della autorizzazione a procedere e della autorizzazione all'arresto.

Secondo il Collegio il termine predetto decorre dal 25-7-94, data di costituzione di questo Collegio e di trasmissione degli atti da parte del Gip che materialmente disponeva degli atti, e che pertanto non e' possibile attendere, come gia' sottolineato in precedenza, il deposito della motivazione della Cassazione, per cui ci si riserva, in questa sede, anche di modificare le proprie richieste a seguito del deposito della motivazione della Suprema Corte.

In tal senso deve essere affrontata la questione relativa anche alla conversione della seconda misura cautelare, per la quale deve ritenersi che il Gip, con la trasmissione di tutti gli atti, si sia dichiarato incompetente.

Questo Collegio ritiene che si debba effettivamente procedere alla emissione di nuova misura cautelare della custodia in carcere, cosi' come richiesto dal PM, poiche' sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del De Lorenzo, emergenti da quanto esposto in premessa, nonche' da quanto in proposito specificato nei citati provvedimenti cautelari cui si rinvia in punto di fatto, nonche' gravissime esigenze cautelari, soddisfacibili solo con quest'ultima misura.

Quanto all'Acampora e al Brenna, sorge per essi analoga necessita', nel termine di 20 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del P.M., e in ordine alla stessa non e' possibile provvedere in mancanza della eventuale concessione di autorizzazione a procedere.

Per quanto quindi attiene alla residua tematica delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cpp a carico del De Lorenzo si osserva quanto segue:

1) art. 274 lett a) cpp ; il pericoo di inquinamento concreto



delle fonti di prova si desume, in specie, dalle dichiarazioni convergenti e reiterate del Puttini e del Marone, aventi ad oggetto segnatamente le pressioni del De Lorenzo, affinche' si concordasse una linea difensiva comune, tesa ad occultare l'illecita provenienza delle somme di danaro in contestazione, nonche' aventi ad oggetto la materiale distruzione da parte del prevenuto di documenti compromettenti (sul punto cfr piu'dettagliatamente richiesta di ordinanza di custodia cautelare in data 11/5/94, fol 264, 271);

Significativa e' l'attivita' del De Lorenzo diretta a compromettere la genuinita' delle fonti di prova come nella vicenda dell'Impresa Farmaceutica CELSIUS in cui ingiunse al Puttini di contattare con urgenza il De Vita Luigi, titolare dell'impresa predetta, allo scopo di concordare ogni modalita' necessaria per "occultare" la sottoscrizione di azioni della predetta ditta. Condotta reiterata anche a proposito della vicenda Trio, in cui il De Lorenzo voleva concordare una linea difensiva comune facendo figurare qualcun altro come proprietario al posto di se stesso, oppure trovando un altro modo che escludesse se stesso da ogni coinvolgimento.

Compromettenti appaiono pure i complessivi meccanismi per riciclare il danaro provento di corruzione o di finanziamento illecito ed impedire l'individuazione degli autori delle dazioni illecite, nonche' l'apertura di conti correnti in Svizzera sui quali De Lorenzo faceva confluire le ingenti somme degli imprenditori farmaceutici. Sintomatiche sono le anomale negoziazioni presso la Borsaconsut di Giurazza Amedeo o l'utilizzo di nominativi di persone compiacenti per l'acquisto di titoli (cfr ordinanza di custodia cautelare del 9/7/94, pag. 47 e 48).

Va altresi' sconfessata la proclamata disponibilita' del prevenuto a collaborare con gli inquirenti giacche', laddove egli ha ammesso la percezione di somme, egli le ha altresi' disancorate da ogni attivita' illecita riferibile alla sua posizione di Ministro; altresi' le predette somme sono state individuate solo a seguito di attivita' di indagine e talune messe a disposizione dell'autorita' giudiziaria solo dopo che erano state individuate.

274 lett. b) c.p.p.: il pericolo di fuga si desume dai contatti accertati con l'estero, in particolare con Inghilterra, Irlanda e Svizzera, segnatamente per quanto attiene all'esistenza in loco i



conti correnti e dunque in rapporto alla concreta eventualita' che il prevenuto possa stabilirsi presso queste sedi di suoi interessi economici, anche in conseguenza della sua possibilita' di facili spostamenti.

art. 274 lett. c) C.P.P.: ricorre pericolo di reiterazione, da parte del prevenuto, di condotte criminose, anche analoghe a quelle attualmente esaminate. Ne' la dismissione da parte del De Lorenzo della qualita' di Ministro e di Parlamentare elide il predetto pericolo, giacche' permane la rete di rapporti e di conoscenze creatisi durante l'esercizio delle sue funzioni, espletate ai vertici dello Stato. Inoltre, la reiterazione dei comportamenti penalmenti rilevanti, il loro prolungarsi in un ampio arco di tempo, in uno con la circostanza che il prevenuto era pienamente inserito in un sistema di corruttela sono tutti elementi che lasciano sussistere esigenze di cautela processuale riconducibili alla previsione della predetta lettera.

Inoltre, la fitta rete di rapporti interpersonali intessuta per anni dal De Lorenzo all'interno del suo dicastero e del suo partito e con anche altre forze politiche ed, in particolare, con tutti coloro suoi coimputati, che consentivano o collaboravano alla commissione delle condotte illecite, non consentono una prognosi positiva, ma integrano la possibilita' concreta del pericolo di commissione di fatti delittuosi della stessa specie, intesi come reati che offendono lo stesso bene giuridico e non soltanto la stessa fattispecie per la quale si procede (cfr Cass. 10/10/92).

Cio' trova conferma nel fatto che il De Lorenzo risponde di piu' reati, reiterati nel tempo e che offendono piu' beni giuridici, ma che sono stati posti in essere sempre nell'esercizio di Ministro e Parlamentare.

L'estremà gravita' delle modalita' dei fatti addebitati al De Lorenzo emerge anche dalla circostanza che egli, investito di pubbliche funzioni, non ha esitato a sottomettere la funzionalita' di pubblici uffici e di interi apparati dello Stato agli interessi venali, personali di se stesso e di pochiprivilegiati. Questo attraverso pressioni esercitate nella suaveste qualificata nei confronti di imprenditori farmaceutici e di pubblici funzionari, causando un completo asservimento di tutta la struttura pubblica ad interessi estranei alla P.A. e alle funzioni di Governo.

Ne' si puo' escludere il ritenuto pericolo solo per il fatto di non essere piu' il predetto Ministro della Repubblica sia per

le argomentazioni gia' svolte, sia per lo specifico ruolo di orchestratore delle vicende processuali che lo riguardano. Infatti, egli non si e' limitato a ricevere o sollecitare del danaro per compiere degli atti contrari ai propri doveri, ma si e' attivato e per coinvolgere altri pubblici funzionari e per occultare e/o convogliare le somme illecitamente percepite.

Pertanto si richiede l'autorizzazione all'arresto per il De Lorenzo per i seguenti reati:

DE LORENZO FRANCESCO, VENTRA FERDINANDO, MARONE GIOVANNI

- 1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da VENTRA Ferdinando, contitolare della ditta farmaceutica ESSETTI, la somma complessiva di lire 100 milioni circa quale compenso perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata, presso i vari organismi ministeriali, delle pratiche della ditta ESSETI, cui era interessato il Ventra, che venivano definite in modo positivo per la ditta e con precedenza rispetto ad altre analoghe.
 - 2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, C.P., 4 L. 659/81
 - e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO e Ministro della Sanità, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da VENTRA Ferdinando la somma complessiva di lire 100.000.000 di cui al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli negli anni 1990-1991.

e 7, L. 195/74, per avere il DE LORENZO e Ministro della Sarità, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da VENTRA Ferdinando la somma complessiva di lire 100.000.000 di cui al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli negli anni 1990-1991.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, DE VITA LUIGI, PUTTINI GIUSEPPE, MARONE GIOVANNI

3) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 C.P., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone il DE VITA consegnava al in corso di identificazione, Marone ed al De Lorenzo la somma complessiva 300.000.000 milioni circa, somma elargita perchè con essa il De Lorenzo stesso acquistasse una quota di partecipazione nella predetta società CELSIUS pari al 10% del capitale sociale (originariamente previsto in lire 3.000.000.000), ed il PUTTINI definiva le modalità perchè la partecipazione del De Lorenzo a tale società rimanesse occultata, attraverso artificiose operazioni societarie, che tra l'altro prevedevano che il Puttini divenisse il legale rappresentante della società irlandese TRIO LIMITED (in realtà riferibile al De Lorenzo), con la quale detto PUTTINI, poi effettivamente acquistava, per conto di DE LORENZO, quote di partecipazione nella citata CELSIUS per un totale complessivo di lire 700.000.000 (pari al 10% del capitale sociale poi effettivamente determinato in lire 7.000.000.000), e dopo che DE LORENZO aveva chiesto al DE VITA di corrispondergli anche la somma ulteriore rispetto a quella avuta e fino all'ammontare di 700.000.000 di lire, il tutto affinchè MARONE Giovanni, segretario del Ministro della Sanità DE LORENZO Francesco, nonchè quest'ultimo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare pratiche di revisione dei prezzi di prodotti farmaceutici della società CELSIUS, cui il De Vita stesso era interessato.

In Napoli nel 1991 ed in epoche successive; accertato nel maggio-giugno 1993.

CAVAZZA CLAUDIO, BRACCO FULVIO, DOMPE' SERGIO, PANCERA MASSIMITIANO, PORPORATI GUIDO, POLI STEFANO, MIGLIO GIUSEP-PE, RUSTICI RENZO, HOREDT WOLFANG, BELLINI GIAMPIERO, PECCI GIUSEPPE, PINAMONTI GIOVANNI, MAFFEIS FLAVIO, ZAMBELETTI GIAMPAOLO, <u>DE LORENZO FRANCESCO</u>

4) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv, 319-321 cp perchè, in concorso fra loro ed in numero superiore a 5, con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, i primi quattordici, imprenditori farmaceutici, versavano a DE LORENZO Francesco, parlamentare del P.L.I. e Ministro della Sanità, la somma complessiva di circa 800 milioni di lire a fronte di una richiesta di lire 1.000.000.000 avanzata dal DE LORENZO a CAVAZZA Claudio (titolare dell'impresa farmaceutica SIGMA TAU) che, nella sua qualità di presidente della FARMINDUSTRIA, provvedeva, previa convocazione dei massimi vertici dell'organismo di categoria, ad effettuare una "colletta" di fondi, raccogliendo la somma suindicata presso altri imprenditori farmaceutici, fra i quali:

POLI Stefano (titolare della POLI INDUSTRIA CHIMICA che versava la somma di lire 30.000.000 circa);

BRACCO Fulvio (titolare dell'omonima azienda, che versava la somma di lire 20.000.000 circa);

ZAMBELETTI Giampaolo (titolare della omonima impresa, che versava la somma di lire 100.000.000);

PORPORATI Guido (responsabile della BRISTOL MAYERS SQUIBB, che versava la somma di lire 300.000.000 circa, raccolta anche presso imprese farmaceutiche nordamericane);

PANCERA Massimiliano (titolare della BOHERINGER MANNHEIM spa, che versava la somma complessiva di lire 250.000.000 circa, raccolta a sua volta anche presso MIGLIO Giuseppe -titolare della SANDOZ spa-, RUSTICI Renzo - titolare della ROCHE spa-, BELLINI Giampiero -titolare della FARMADES spa-PECCI Giuseppe -titolare della BAYER spa-, PINAMONTI Giovanni -titolare della KNOLL spa-, MAFFEIS Flavio -titolare della GLAXO spa-, HOREDT WOLFANG -Presidente del C.d.a. della MYDY spa-, DOMPE' Sergio -titolare dell'omonima impresa-);

il tutto perchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere egli compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare le pratiche delle imprese farmaceutiche suddette presso i vari organismi ministeriali, nonchè nell'orientare in senso favorevole agli interessi degli industriali farmaceutici le parti delle leggi finanziarie relative al settore della spesa sanitaria e farmaceutica, in particolare, mediante inviti e suggerimenti che lo stesso De Lorenzo rivolgeva a Paderni Sergio (direttore generale della programmazione presso il Ministero della Sanità), affinchè questi, a sua volta, sostenesse presso gli organismi del Ministero del Tesoro le ragioni degli industriali farmaceutici.

5) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere i primi quattordici, nella qualità e secondo le modalità descritte al capo precedente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versato a DE LORENZO Francesco, quale deputato al Parlamento per il P.L.I. e Ministro della Sanità, la somma complessiva di 800.000.000 di lire circa, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul

LON TO WAY

finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località, fra il 1991 ed il 1992;

accertato in Milano e Napoli negli anni 1993 e 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, ANGELINI IGINO

- 6) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da ANGELINI Igino (titolare della ditta farmaceutica ANGELINI FRANCESCO), dopo che questi era stato sollecitato da CAVAZZA Claudio a versare un contributo al DE LORENZO nell'ambito della "colletta-FARMINDUSTRIA" di cui ai capi precedenti, la somma complessiva di lire 60-70 milioni circa, perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in particolare a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato l'Angelini, e di tutte le altre imprese farmaceutiche associate alla FARMINDUSTRIA e partecipanti alla "colletta".
- 7) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., ricevuto da ANGELINI Igino la somma complessiva di lire 60-70 milioni di lire, secondo le modalità indicate nel capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma negli anni 1990-1991; accertato in Milano nell'anno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO, ALEOTTI ALBERTO

- 8) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da ALEOTTI Alberto (titolare della ditta farmaceutica MENARINI), dopo che questi era stato sollecitato da CAVAZZA Claudio a versare un contributo al DE LORENZO nell'ambito della "colletta-FARMINDUSTRIA" di cui ai capi precedenti, la somma complessiva di lire 40.000.000 circa, in due riprese, perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in particolare a quello dell'imparziaTità, e consistenti nell'assicurare presso i vari uffici ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato l'Aleotti, e di tutte le altre imprese farmaceutiche associate alla FARMINDUSTRIA e partecipanti alla "colletta".
 - 9) del delitto di cui agli artt. 110 c.p. , 4 L. 659/81 e 7

L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da ALEOTTI Alberto la somma complessiva di 40.000.000 milioni di lire di cui al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma e Firenze negli anni 1990-1991; accertato in Milano nell'anno 1993.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, DELLA BEFFA LUIGI MANTOVANI AZIO

10) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MANTOVANI AZIO e DELLA BEFFA LUIGI ANGELO, rispettivamente procuratore e presidente della "INVERNI DELLA BEFFA spa", la somma complessiva di lire 300 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della ditta INVERNI DELLA BEFFA in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

11) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MANTOVANI Azio e da DELLA BEFFA Luigi la somma indicata al capo precedente senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi in Napoli e Roma nel corso del 1990-1991.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, DELLA VALLE FRANCESCO

12) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria ricevuto da DELLA VALLE Francesco, titolare della società farmaceutica FIDIA, la somma complessiva di lire 300 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare,



presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative a farmaci prodotti dalla ditta FIDIA, in modo che fossero definite positivamente e con precedenza rispette ad altre analoghe.

13) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74 per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DELLA VALLE Francesco la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi in Napoli tra il 1990 e il 1991.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, MAIATICO ALBERICO, PARENTI FRANCESCO, PUTTINI GIUSEPPE:

14) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MAIATICO Alberico, funzionario della casa farmaceutica LEPETIT, in nome e per conto di PARENTI Francesco, amministratore delegato della predetta impresa farmaceutica, una somma di denaro di circa lire 70 milioni, nonchè il pagamento di una fattura di lire 30.000.000+ IVA, emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse (per prestazioni in realtà mai effettuate da quest'ultima a favore della LEPETIT, e che si riferivano in realtà a lavori tipografici commissionati dal De Lorenzo), nonchè il pagamento di due fatture, per complessive 60.000.000 di lire + IVA, del centro studi RIMEZ di PUTTINI Giuseppe (e riferibile al medesimo De Lorenzo), per uno studio commissionato a detto centro, nonchè il pagamento di 12 fatture per complessive 60.000.000 + IVA relativi ad inserzioni sul periodico dello stesso De Lorenzo "L'Opinione del Mezzogiorno", il tutto perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione di prezzi relative ai farmaci prodotti dalla Lepetit, in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, MAIATICO ALBERICO, PARENTI FRANCESCO, PUTTINI GIUSEPPE, BIASI ULISSE:

15) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua

qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto dal MAIATICO Alberico la somma indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

> Reati accertati in Napoli e Milano nel maggiogiugno 1993, e commessi in Napoli ed altre località nel primo semestre del 1991.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, FORMENTI SERGIO

16) del delitto di cui agli artt.ll0, 81 cpv., 319 e 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da FORMENTI Sergio, amministratore unico della "PRODOTTI FORMENTI s.r.l.", la somma complessiva di lire 250 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o per avere questi compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci prodotti dalla ditta del Formenti, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

17) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 197/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da FORMENTI Sergio la somma di denaro indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti.

Reati accertati a Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi verso la metà del 91 tra Napoli, Roma e Ginevra.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, POLI STEFANO

18) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano, titolare della "POLI INDUSTRIA CHIMICA", la somma complessiva di lire 400 milioni perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione dei prezzi relative ai farmaci

dell azienda Poli, in modo che fossero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

19) del delitto di cui agli artt.llo, 81 cpv, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati a Napoli e Milano nel Maggio-giugno 93 e commessi in Napoli, Roma ed altre località nel corso del 1991.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, BARRACCHIA EMANUELE

20) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv, 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BARRACCHIA Emanuele, dirigente della CIBA GEIGY, la somma complessiva di lire 250 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, ed in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche dei farmaci prodotti dalla CIBA GEIGY, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza ad altre analoghe.

21) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua cualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BARRACCHIA Emanuele la somma di denaro indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Reati acc.ti in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma, Napoli ed altre località nel corso del 1991.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, MONTEVECCHI ANDREA, GIROTTI GIANPAOLO, GOLINELLI STEFANO, GOLINELLI MARINO

22) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MONTEVECCHI Andrea, GIROTTI

dianpaolo, GOLINELLI Stefano e GOLINELLI Marino, dirigenti delle società farmaceutiche collegate ALFA WASSERMAN e SCHIAPPARELLI, la somma complessiva di circa lire 80 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, alle pratiche di revisione dei prezzi dei prodotti delle due società una trattazione privilegiata, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

23) del delitto di cui agli artt.ll0, 81 cpv. C.P. 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MONTEVECCHI Andrea, GIROTTI Gianpaolo, GOLINELLI Stefano e GOLINELLI Marino la somma di denaro indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Milano, Roma ed altre località nel periodo 1990-1991

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, ZAMBELETTI GIAMPAO-LO, VALLS JORGE, STEIDLER CRISTIANO, SECONDI AMBROGIO, LUPO CORRADO

24) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n°1, 81 cpv., 319-321 c.p., per avere, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, dirigente del Gruppo (SB) Smith Kline and French Beecham (del quale ्रीacevano parte in Italia la ZAMBELETTI, la ISF e LA SKF) e th LUPO Corrado, direttore delle pubbliche relazioni della *#KF, una somma complessiva di circa lire 600 milioni, che da Zambeletti, dopo che questi aveva ottenuto l'avallo dei vertici aziendali, rappresentati da SECONDI Ambrogio, presidente del gruppo SB in Italia, da Jorge VALLS, amministratore delegato del gruppo SB, e poi da Cristiano STEID-LER, succeduto a quest'ultimo, veniva erogata attraverso il pagamento di fatture emesse dalla ditta Testa Armando (per complessive £.500 milioni) e dalla tipografia "SIMEONE" (per £.100 milioni), a fronte di operazioni parzialmente inesistenti, e ciò affinchè Marone ed De Lorenzo compissero, o per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nel favorire e nell'assicurare un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici del gruppo S. Beecham.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, ZAMBELETTI GIAMPAO-LO, VALLS JORGE, STEIDLER CRISTIANO, SECONDI AMBROGIO, LUPO CORRADO, GIACOPINELLI VINCENZO, BIASI ULISSE

25) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè in concorso tra loro, in numero superore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ZAMBELETTI Giampaolo, LUPO Corrado, SECONDI Ambrogio, VALLS Jorge e STEIDLER Cristiano, ciascuno nei rispettivi ruoli all'interno del gruppo comprendente le società ZAMBELETTI, ISF e SKF, indicati al capo precedente e con le modalità ivi descritte, erogavano somme di denaro pari a complessive £ 600 milioni a Francesco DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il meccanismo delle false fatture emesse dalla società "Armando Testa" (per un importo pari a E 500 milioni) e dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse (per un importo pari a £ 100 milioni), senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggiogiugno '93 e commessi in Napoli, Roma ed altre località tra il 1990 ed il 1992.

DE LORENZO FRANCESCO, ZAMBELETTI GIAMPAOLO

26) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, titolare dell'omonima impresa farmaceutica, la somma complessiva di lire 50 milioni in contanti, nonchè regali per un valore di circa 200.000.000 di lire, e la disponibilità di alcuni viaggi aerei, affinchè De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, e in particolar modo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della ditta dello Zambeletti stesso.

In Roma ed altre località, fino al 1992.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, RAIMONDO PAOLO, BOCCIA ANTONIO, MARONE-GIOVANNI

27) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da RAIMONDO Paolo, titolare della ditta SIMES, per il tramite di BOCCIA Antonio, compo-

nente del CIP-Farmaci, una somma di denaro di circa 70-80 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero (o comunque per avere questi compiuto) atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nel favorire, presso gli organismi ministeriali, una pratica di dissequestro che interessava il Raimondo.

28) del delitto di cui agli artt.ll0, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74 per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da RAIMONDO Paolo per il tramite di BOCCIA Antonio la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma verso la fine del 1990.

DE LORENZO FRANCESCO, PORPORATI GUIDO, PUTTINI GIUSEPPE

29) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da PORPORATI Guido, titolare della ditta farmaceutica BRISTOL MAYERS SQUIBB, la somma complessiva di lire 70 milioni circa (sotto forma di pagamento diretto al centro studi RIMEZ di Napoli di PUTTINI Giuseppe e facente riferimento allo stesso De Lorenzo), perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Porporati.

30) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da PORPORATI Guido la somma complessiva di lire 70 milioni circa (sotto forma di pagamento diretto al centro studi RIMEZ di Napoli, meglio descritto nel capo precedente) senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli nel febbraio-marzo 1992.

DE LORENZO FRANCESCO, FLORIMONTE CESARE

31) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da FLORIMONTE Cesare, titolare della ditta farmaceutica "ARES SERONO" S.p.a., la somm: comples-

si a di lire 350.000.000 circa (sotto forma di pagamento di fatture emesse da imprese varie a nome della SERONO per spese di trasporto aereo per DE LORENZO, nonchè per spese tipografiche, organizzative, promozionali per conto del suddetto), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il FLORIMONTE.

\$2) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e /7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da FLORIMONTE Cesare la somma complessiva di 350.000.000 milioni di lire, secondo le modalità indicate nel capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località, negli anni 1989-1992.

DE LORENZO FRANCESCO, DE SANTIS FRANCESCO

33) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da DE SANTIS FRANCESCO, titolare della ditta farmaceutica ITALFARMACO S.p.a., la somma complessiva di lire 100.000.000 (sotto forma di pagamento di 3 fatture fittizie, per l'importo di lire 100.000.000 oltre IVA, emesse a favore della ITALFARMACO dalla società EXPLORER MARKETING RESEARCH- attraverso il rappresentante di questa TOTARO Nicola- per ricerche di mercato e studi, in realtà mai realizzati dalla predetta società), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DE SANTIS.

DE LORENZO FRANCESCO, DE SANTIS FRANCESCO, TOTARO NICOLA

34) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni—esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DE SANTIS Francesco, attraverso la società di TOTARO Nicola, la somma complessiva di 100.000.000 milioni di lire oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma e Milano, nell' anno 1990.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, PUTTINI GIUSEPPE, DE SANTIS FRANCESCO

- 35) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da DE SANTIS Francesco, titolare della ditta farmaceutica ITALFARMACO spa, la somma complessiva di lire 100.000.000 (sotto forma di pagamento di 3 fatture, di cui due fittizie, per l'importo di lire $\sqrt[3]{100.00.000}$ oltre IVA, emesse a favore della ITALFARMACO dal , centro studi RIMEZ -attraverso il rappresentante di questa PUTTINI Giuseppe e su indicazione di MARONE Giovanni, /segretario di DE LORENZO- per 3 ricerche di mercato e studi, delle quali in realtà solo una realizzata dal predetto centro), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DE SANTIS.
 - 36) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedentè, ricevuto da DE SANTIS Francesco la somma complessiva di 100.000.000 milioni di lire oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli e Milano, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, LAPEYRE DANIEL :

- 37) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni suo segretario e su indicazione di VITTORIA Antonio, componente del CIP-Farmaci) da LAPEYRE Daniel, titolare della ditta farmaceutica LIRCA SYNTHELABO S.p.a., la somma complessiva di lire 200.000.000, perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il LAPEYRE.
 - 38) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le

modalità descritte al capo precedente, ricevuto da LAPEYRE Daniel la somma complessiva di 200.000.000 milioni di lire, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli e Milano, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO, DOMPE' SERGIO

39) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da DOMPE' Sergio, titolare della ditta farmaceutica omonima, la somma complessiva di lire 20.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli, per l'importo di lire 20.000.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della DOMPE', ma per spese effettuate dal DE LORENZO e dal PLI napoletano), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DOMPE', presso i vari organismi ministeriali.

DE LORENZO FRANCESCO, DOMPE' SERGIO, BIASI ULISSE

40) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DOMPE' Sergio la somma complessiva di 20.000.000 milioni di lire (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli, per l'importo di lire 20.000.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della DOMPE', ma per spese effettuate da DE LORENZO e dal PLI napoletano) senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli e Milano, nell'anno 1990.

DE LORENZO FRANCESCO, DOMPE' SERGIO :

41) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da DOMPE' Sergio, titolare della ditta farmaceutica omonima, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di FACCHETTI Giuseppe, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della DOMPE'), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e

consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DOMPE'.

In Milano, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO, DOMPE' SERGIO, FACCHETTI GIUSEPPE

42) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DOMPE' Sergio la somma complessiva di 91.650.000 milioni di lire, attraverso il pagamento di una fattura della SCR di FACCHETTI Giuseppe, senza l'osservanza delle prescrizioni di dui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO, MIGLIO GIUSEPPE :

43) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da MIGLIO Giuseppe, titolare della ditta farmaceutica SANDOZ S.p.a., la somma complessiva di lire 32 milioni circa (sotto forma di pagamento di 3 fatture emesse dalla S.p.a. "CIGA AVIATION" per spese di trasporto aereo per DE LORENZO), perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di Ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il MIGLIO.

In Milano negli anni 1990-1992.

DE LORENZO FRANCESCO, RECORDATI ARRIGO

C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da RECORDATI Arrigo, titolare della ditta farmaceutica omonima, in omaggio, l'utilità consistente in numero tre viagggi con l'aereo privato della predetta impresa, affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Recordati, presso i vari organismi ministeriali.

In Milano ed altre località, negli anni 1990-92.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, HUMPERT BERNT, FONTANA TOMMASO

45) delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da HUMPERT Bernt, presidente della PFIZER italiana (società farmaceutica americana), e da FONTANA TOMMASO, direttore generale della predetta società, la somma di circa 60 milioni di lire, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di una fattura falsa, giacchè emessa dalla tipografia "SIMEONE" di Biasi Ulisse (per un importo di £ 60 milioni) a fronte di un'operazione del tutto inesistente di stampa di una monografia, e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nel favorire e nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici dela PFIZER italia-

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, HUMPERT BERNT, FONTANA TOMMASO, BIASI ULISSE

46) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, HUMPERT Bernt, FONTANA Tommaso e BIASI Ulisse, ciascuno nelle rispettive qualità indicate al capo che precede e con la modalità ivi descritte, erogavano la somma di denaro, pari a £ 60 milioni, a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il meccanismo della falsa fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente è senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione alla normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertato in Napoli nel luglio '93 e commesso in Roma e Napoli nel 1990.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, HUMPERT BERNT, FONTANA TOMMASO, PUTTINI GIUSEPPE

47) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da HUMPERT Bernt, presidente della PFIZER italiana, e da FONTANA Tommaso, direttore generale della predetta società, la somma di lire 40.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, per l'importo di lire 40.00.000 oltre IVA, emessa a favore della PFIZER dal centro studi RIMEZ- attraverso il rappresentante di questa

PUTTINI Giuseppe e su indicazione di MARONE Giovanni, segretario di DE LORENZO- per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il FONTANA.

48) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 95/74, per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da HUMPERT Bernt e da FONTANA Tommaso, su indicazione di MARONE Giovanni, suo segretario, la somma di 40 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. in Napoli nel luglio del 1993 e comm. in Roma e Napoli nel 1990.

GAROFANO GIUSEPPE, MICHETTI ROBERTO, BINDA EMILIO, BIANCHI ROBERTO, MORRIONE PAOLO, BARBARO FRANCESCO, <u>DE LORENZO FRANCESCO</u>:

49) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319-321 C.P., perchè i primi sei, in concorso fra loro (e con VITTORIA Antonio, deceduto), nelle loro qualità rispettivamente di amministratore delegato della MONTEDISON (il GAROFANO), di direttore finanziario della MONTEDISON (il MICHETTI), di direttore Generale della MONTEDISON INTERNA-TIONAL HOLDING COMPANY (il BINDA), di amministratore delegato della S.p.a. FARMITALIA CARLO ERBA (il BIANCHI), di amministratore delegato della ERBAMONT, società del gruppo MONTEDISON e azionista di maggioranza della predetta FARMI-TALIA (il MORRIONE), e di direttore amministrativo finanziario della FARMITALIA (il BARBARO), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con artificiose perazioni finanziarie fittizie, finalizzate al reperimento đểla provvista per il tramite della società farmaceutica 'svizzera RAHN, versavano la somma complessiva di lire 600.000.000 in franchi svizzeri su un conto corrente svizzero di pertinenza del DE LORENZO, affinchè il prof. Antonio VITTORIA, membro del CIP Farmaci e quindi pubblico ufficiale, di concerto con il De Lorenzo, compisse, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio-ufficio, ed in particolare a quello dell'imparzialità, favorendo la celere trattazione e la positiva definizione delle pratiche di revisione del prezzo dei farmaci IBUSTRIN e FARMORUBICINA, prodotte dalla FARMITALIA.

50) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè i primi sei, in concorso tra loro, e con le modalità descritte al capo precedente, con

più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versavano la complessiva somma di £ 600.000.000 in franchi svizzeri su un conto corrente di un istituto di credito svizzero di pertinenza del DE LORENZO, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente, e senza che risultasse iscritto nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano ed altre località nell'anno 1990; accertato in Milano il 5/10/1993 ed in Napoli il 16/12/1993.

DE LORENZO FRANCESCO e MAFFEIS FLAVIO:

- per avere il De LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da MAFFEIS Flavio, Amministratore Delegato dell'impresa farmaceutica GLAXO spa, la somma complessiva di lire 200.000.000, affinchè il De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci prodotti dalla GLAXO, in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.
 - 52) del delitto di cui agli artt.ll0, 81 cpv cp, 4 1.659/81 e 7 195/74, per avere il De Lorenzo, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da Maffeis Flavio la somma indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc.to in Milano il 20.7.93, 1'8.9.93, il 27.9.93 ed il 18.11.93. Commesso in Roma fra il 1989 ed il 1992

- DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, BALSANO FRANCESCO, BOCCIA ANTONIO, BRENNA ANTONIO, POGGIOLINI DUILIO, MANZOLI FRANCESCO ANTONIO, BRENNA ANTONIO, MUZZIO PIER CARLO, FRAJESE GAETANO, RONDANELLI ELIO GUIDO, VARRONE STELIO, PATANE' SANTO, NICOLINI MARINO, FERRETTI CARLO
- 53) del delitto di cui all'art. 416 co. 1, 2 e 5 C.P., perchè, in numero superiore a dieci, essendo rispettivamente il BRENNA, presidente, ed il VITTORIA (deceduto), il BALSANO, il BOCCIA, il MANZOLI, il RONDANELLI, il POGGIOLINI, il MUZZIO, il FRAJESE, il VARRONE, il PATANE', il NICOLINI, componenti del CIP Farmaci, nonchè il FERRETTI componente dell'ufficio di segreteria del predetto CIP, organismo tra l'altro preposto alla trattazione delle pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci, avendo altresì il Manzoli ricoperto la carica di direttore dell'I-

stituto Superiore di Sanità ed il Poggiolini quella di Directore Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanità, si associavano tra loro, nonché con il DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, quale promotore della organizzazione criminale di cui trattasi e con MARONE Giovanni, segretario del De Lorenzo, al fine di commettere più reati di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici, in relazione alla indebita percezione di somme di denaro erogate dalle ditte farmaceutiche, perchè fossero assicurate la celere / frattazione e la positiva definizione delle pratiche dei Orodotti farmaceutici, ed in particolare le pratiche di · fevisione dei prezzi dei farmaci cui le ditte erano interessate, a tal fine dandosi una stabile organizzazione con una precisa articolazione di compiti, con accordi stabili in base ai quali il De Lorenzo ed il Marone segnalavano, previa sollecitazione delle ditte interessate, le pratiche da agevolare; il De Lorenzo, il Vittoria ed il Marone definivano l'ammontare preciso delle somme che le ditte dovevano versare a titolo di "contribuzioni" per le agevolazioni richieste; il Vittoria ed il De Lorenzo indicavano al Brenna le pratiche cui assicurare la celere trattazione e la positiva definizione; il Brenna poneva all'ordine del qiorno le pratiche segnalate e nominava di volta in volta relatori i vari componenti del CIP che assicuravano l'esito positivo delle pratiche; il Ferretti curava l'organizzazione delle pratiche, il Marone, il Vittoria, il Balsano, il Manzoli, il Rondanelli, il Poggiolini, il Boccia, il Varrone, il Patanè, il Muzzio, il Frajese, il Nicolini, oltre agli stessi Brenna e Ferretti, materialmente percepivano le somme erogate dalle ditte per le agevolazioni. Acc.to in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commesso in epoca precedente in Napoli e Roma fino a tutto il 1992.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, VIOLATI CARLO

- 54) del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da VIOLATI Carlo, amministratore delegato della S.p.a. SAMGEMINI FINANZIARIA, la somma complessiva di lire 200 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del loro ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'accelerare arbitrariamente, presso gli organismi ministeriali, le procedure di analisi dell'acqua Fabia, sottoposta a sequestro.
- 55) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da VIOLATI Carlo la

somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati acc.ti in Napoli ed in Milano nel maggiogiugno 1993 e commessi in Roma ed altre località verso la fine del 1990.

FORTUNA ETTORE, BERGER TOMMASO, DE POLO GIULIANO, DORNA CARLO, MENTASTI BRUNO, BUISSON JEAN RENE', <u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI

56) del delitto di cui agli artt.ll0, 81, 319 e 321 C.P., perchè FORTUNA Ettore, quale presidente di MINERACQUA (Federazione delle industrie delle acque minerali), in concorso con BERGER TOMMASO, titolare della LEVISSIMA, BUISSON Jean Renè, titolare della FERRARELLE, DE POLO Giuliano, titolare della S. BENEDETTO, DORNA Carlo, titolare della SAN BERNARDO e MENTASTI Bruno, titolare della S. PELLEGRINO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dava a DE LORENZO Francesco, quale Ministro della Sanità e parlamentare del P.L.I., per il tramite del segretario di questi, MARONE Giovanni, in due riprese la somma complessiva di 250 milioni di lire in franchi svizzeri, accreditata, su indicazione del Marone, sul c/c svizzero n° 8777, di pertinenza di De Lorenzo, acceso c/o la Banca Bruxelles Lambert di Ginevra, perchè De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, e, in particolare a quello dell'imparzialità, consistente nell'accelerare il recepimento della direttiva della CEE sulle acque minerali.

57) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè i primi sei, in concorso tra loro, e con le modalità descritte al capo precedente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versavano la complessiva somma di £ 250.000.000 in franchi svizzeri sul conto corrente n° 8777 acceso c/o la Banca Bruxelles Lambert di Ginevra di pertinenza dell'On.le Francesco DE LORENZO, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente, e senza che risultasse iscritto nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

In Roma ed in Svizzera nel periodo 1991-1992 Accertato in Milano nel giugno-luglio 1993.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, DE LUCA FLAVIO, MEI ALESSANDRO

58) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto

alla sua segreteria, ricevuto dal DE LUCA (consigliere di amministrazione della società ECOTRON), in nome e per conto del Mei (titolare della predetta società Ecotron) la somma di lire 20 milioni, affinchè il Marone ed il De Lorenzo compissero (o comunque per aver questi compiuto) atti contrari ai loro doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare presso organismi ministeriali una pratica cui era interessata la ditta ECOTRON, rappresentata dal De Luca.

59) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DE LUCA Flavio la somma di cui al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni regolanti il finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma nel 1990-1991.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, LEONE MARCELLO, TRONCI ROMANO, MARONE GIOVANNI

60) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto dal LEONE e dal TRONCI, della ditta DE BARTOLOMEIS, la somma complessiva di lire 60 milioni circa, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai apartiti.

Reato acc.to in Napoli e Milano nel giugno 1993 e commes so in Roma ed altre località nel corso dell'anno 1990.

*<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, GIANNOTTI FAUSTO

61) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni, suo segretario) da GIANNOTTI Fausto, vicepresidente della ditta PUBLI-CIS FCB/MAC, la somma complessiva di lire 360.000.000 (di cui lire 140.000.000 versati in contanti ed in più riprese nelle mani del Marone, e la restante cifra sotto forma di pagamento di fatture emesse dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli ed IMECO di Cassino, per prestazioni in realtà mai effettuate da queste a favore della PUBLICIS), affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare l'aggiudicazione dell'appalto per le campagne pubblicitarie anti-AIDS alla predetta

ditta, cui era interessato il Giannotti.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, GIANNOTTI FAUSTO, BIASI ULISSE

62) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L.195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da GIANNOTTI Raffaele la somma complessiva di 360.000.000 milioni di lire (di cui lire 140.000.000 versati in contanti ed in più riprese nelle mani del Marone, e la restante cifra sotto forma di pagamento di fatture emesse dalla tipografia SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli ed IMECO di Cassino, per prestazioni in realtà mai effettuate da queste a favore della PUBLICIS), senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano e Roma, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, CICERO ARMANDO

63) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto, attraverso MARONE Giovanni, suo segreta rio, da CICERO Armando, esponente della ditta "DAPS", la somma complessiva di lire 84.000.000 (a fronte di una richiesta di Marone di circa 100.000.000), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare l'assegnazione dell'appalto per le campagne pubblicitarie anti-AIDS o per la donazione del sangue alla predetta ditta, cui era interessato il Cicero.

In Milano e Roma, nell' anno 1991.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, INCECCHI ALESSANDRO

764) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni, suo segretario) da INCECCHI Alessandro, esponente della ditta YOUNG AND RUBICAM ROMA S.r.l., la somma complessiva di lire 50.000.000, affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare l'assegnazione dell'appalto per le campagne pubblicitarie anti-AIDS, cui era interessato l'Incecchi.

In Roma, nell' anno 1990.

DE LORENZO Francesco, ACAMPORA Pasquale, MARONE Giovanni

65) del *delit*to di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319-321

C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ACAMPORA Pasquale, contitolare della società SAIP, la somma di lire 200 milioni, a titolo di compenso, perchè il De Lorenzo ed il Marone compissero, o comunque per aver questi compiuto, atticontrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nel dover il Marone indicare, a seguito di segnalazione fatta dall'On.le De Lorenzo, alle agenzie pubblicitarie affidatarie delle campagne anti AIDS promosse dal Ministero della Sanità, la SAIP, cui era interessato l'Acampora, quale società cui concedere gli spazi televisivi per le emittenti locali.

66) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da ACAMPORA Pasquale la somma indicata di lire 200.000.000 di cui al capo che precede e con le modalità ivi previste, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti.

In Napoli negli anni 1990 - 91.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, BIASI ULISSE:

67) del delitto di cui agli artt. 110 CP, 61 n.2 CP, L. 4/29, 4 L. 516/82 come modificato dall'art. 6 d.l. n.83/91, per aver BIASI Ulisse, titolare della tipografia SIMEONE, di concerto e previa intesa con DE LORENZO e il suo segretario MARONE Giovanni, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi alle singole ditte che erogavano contributi illeciti di cui ai capi 14-15, 24-25, 39-40. 45-46, 61-62, nonché al fine di eseguire i reati di cui stessi capi 15), 25), 40), 46) e 62), emesso fatture relative a forniture inesistenti di materiale tipografico alle ditte suindicate.

In Napoli negli anni '90, '91, '92.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, BENANTI GIUSEPPE, FERRARI LUIGI, TOTARO NICOLA CARMINE:

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da BENANTI Giuseppe, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "S.I.F.I. spa" la somma complessiva di 50.000.000 milioni di lire, sotto forma di pagamento della fattura n° 23 del 26.4.1990 emessa a favore della S.I.F.I. dalla "EXPLORER MAKNO srl" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £.1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO) senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul

finanziamento pubblico dei partiti.

commesso in Roma e Catania nel 1990; acc.to in Milano
da giugno ad ottobre 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, CHIESI PAOLO:

 (6°) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da CHIESI Paolo, titolare della ditta "CHIESI Farmaceutica SPA", la somma complessiva di lire 75.000.000, sotto forma di pagamento di 2 fatture fittizie, n° 21 e 22, rispettivamente di £ 40.000.000 e 35.000.000 per l'importo complessivo di £ 75.000.000 oltre IVA, emesse a favore della CHIESI dalla società EXPLORER MARKETING RESEARCH di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, per ricerche di mercato e studi, in realtà mai realizzati dalla predetta società, che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), il tutto perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Chiesi.

Reato commesso in Roma e Parma nel 1990; acc.to in Milano da giugno ad ottobre 1993 ed in NA nel giugno 94.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, CHIESI PAOLO, TOTARO NICOLA CARMINE, FERRARI LUIGI:

(0) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da CHIESI Paolo, attraverso la società EXPLORER MARKETING RESEARCH di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, la somma complessiva di £ 75.000.000 oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Parma nel 1990; acc.to in Milano da giugno ad ottobre 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, GIOMBINI GIORGIO, TOTARO NICOLA, FERRARI LUIGI:

del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L.

659/8 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità , con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da GIOMBINI Giorgio, amministratore delegato della impresa farmaceutica "CYANAMID ITALIA s.p.a.", la somma complessiva di £ 100.000.000 oltre IVA, sotto forma di pagamento della fattura n° 25 del 30.4.1990 emessa a favore della CYANAMID dalla "EXPLORER MAKNO srl" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), · senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Catania nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, FACCHETTI GIUSEPPE, DI TONDO MARCELLO:

4%) del delitto di cui agli artt. ll0, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da FACCHETTI Giuseppe e DI TONDO Marcello, rispettivamente vicepresidente ed amministratore delegato della impresa di pubbliche relazioni "SCR Associati srl", la somma complessiva di lire 123.160.000, sotto forma di pagamento di 2 fatture fittizie, n° 68 dell'1.10.1990 e 14 del 7.3.1991, rispettivamente di £ 63.160.000 e 60.000.000 per l'importo complessivo di £ 123.160.000 oltre IVA, emesse dalla società EXPLORER MARKETING RESEARCH di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, a nome della tipografia ELCOGRAF spa (i cui titolari avevano raggiunto con Facchetti e Di Tondo un accordo in base al quale riconoscevano a costoro delle somme in relazione ai lavori commissionati alla stessa tipografia, somme che venivano erogate attraverso il pagamento di fatture emesse a carico della "Elcograf" da società indicate dai due) per servizi di consulenza commerciale, in realtà mai realizzati dalla EXPLORER (che invece aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), il tutto perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assignare l'aggiudicazione di quote delle campagne

pubblicitarie anti-AIDS alle società di Facchetti e Di Tondo, "INCOMNEWS srl" e "SCR ASSOCIATI srl".

In Roma ed altre località negli anni 1990 e 1991. Acc.to in MI nel maggio-giugno 1993 ed in Na nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, FACCHETTI GIUSEPPE, DI TONDO MARCELLO, TOTARO NICOLA CARMINE, FERRARI LUIGI:

43) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da FACCHETTI Giuseppe e DI TONDO Marcello, attraverso un fittizio rapporto fra le società "ELCOGRAF spa" ed "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, la somma complessiva di £ 123.160.000 oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località negli anni 1990 e 1991. Acc.to in Milano maggio-giugno 93 ed in NA nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, BASTIANINI ATTILIO, GIACOPINELLI VINCENZO, BONA EUGENIO, TESTA MARCO, DE BARBERIS MARIO:

- del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da GIACOPINELLI Enzo e BONA Eugenio (dirigenti dell'impresa di pubblicità "TESTA ARMANDO", a ciò autorizzati dai titolari di detta impresa, TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto-, il tutto dietro suggerimento di BASTIANINI Attilio, della segreteria politica del PLI), la somma complessiva di lire 761.000.000 circa, di cui:
- a) £ 180.000.000 sotto forma di pagamento di 4 fatture fittizie (n° 39 del 14.6.1990 di £ 60.000.000, n° 40 del 14.6.1990 di £ 60.000.000, n° 41 del 14.6.1990 di £ 30.000.000, e n° 48 del 15.7.1990 di £ 30.000.000, per l'importo complessivo di £ 180.000.000 oltre IVA), emesse a favore della "TESTA" dalla società EXPLORER MARKETING RE SEARCH di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, per ricerche di mercato e studi (in realtà mai realizzati dalla predetta società, che invece aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione di MARONE Giovanni, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO);
- b) £ 303.000.000 quali somme fatturate dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "ARMANDO TESTA", per l'avvenuto acquisto di spazi pubblicitari per conto del PLI

nazionale, senza pretenderne il pagamento; c) /£ /278.331.592, quale differenza fra la somma fatturata dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "ARMANDO TESTA", per l'avvenuto acquisto di spazi pubblicitari per conto del PLI napoletano (£ 759.642.404), e le somme effettivamente pagate dal PLI napoletano (£ 81.986.812), e quella (£ 399.324.000) complessivamente messa a disposizione dalle imprese farmaceutiche ZAMBELETTI, ISF, POLI a loro volta a titolo di dazioni, ed erogate attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse a loro carico dalla "ARMANDO TESTA" e dalla "MEDIA ITALIA" (fatture per £ £ 320.000.000 pagate dalla ZAMBELETTI, £ 180.000.000 pagate dalla ISF, £ 250.000.000 pagate dalla POLI, per un totale di £ 750.000.000, cui vanno detratte £ 350.676.000 per "costi fiscali", e quindi per un totale netto di £ 399.324.000), somma, quest'ultima, che veniva girata a Marone e De Lorenzo;

il tutto perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i competenti organismi ministeriali una trattazione privilegiata all'impresa "ARMANDO TESTA" in relazione all'aggiudicazione delle varie "campagne anti-AIDS" promosse dal Ministero della Sanità.

Reato commesso in Roma e Milano negli anni 1990/92; accertato in Milano dal maggio-giugno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, BASTIANINI ATTILIO, GIACOPINELLI VINCENZO, BONA EUGENIO, TESTA MARCO, DE BARBERIS MARIO, FERRARI LUIGI, TOTARO NICOLA CARMINE:

- #5) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO Francesco, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come al capo precedente e con le complesse modalità ivi descritte, ricevuto da GIACOPINELLI Enzo e BONA Eugenio (dirigenti dell'impresa di pubblicità "TESTA ARMANDO", a ciò autorizzati dai titolari di detta impresa, TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto-), la somma complessiva di £.761.000.000 circa, di cui:
 - a) £.180.000.000 attraverso la società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola a fronte di fatture per operazioni inesistenti;
 - b) £.303.000.000, quali somme fatturate dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "ARMANDO TESTA", per l'avvenuto acquisto di spazi pubblicitari per conto del PLI e non riscosse presso detto partito;
 - c) £.278.331.592 quale differenza fra la somma fatturata dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "ARMANDO TESTA", per l'avvenuto acquisto di spazi pubblicitari per conto del PLI napoletano (£.759.642.404), e le somme effet=

tivamente pagate dal PLI napoletano (£.81.986.812), e quella (£.399.324.000) complèssivamente messa a disposizione dalle imprese farmaceutiche ZAMBELETTI, ISF, POLI a loro volta a titolo di dazioni, ed erogate attraverso il pagamento di fatture per operazioni inesistenti emesse a loro carico dalla "ARMANDO TESTA" e dalla "MEDIA ITALIA" (fatture per £.320.000.000 pagate dalla ZAMBELETTI, £ 180.000.000 pagate dalla ISF, £.250.000.000 pagate dalla POLI, per un totale di £.750.000.000, cui vanno detratte £.350.676.000 per "costi fiscali", e quindi per un totale netto di £.399.324.000), somma, quest'ultima, che veniva girata a Marone e De Lorenzo;

il tutto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Milano nel 1990; acc.to Milano nel maggio-giugno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, LAPEYRE DANIEL:

 \mathcal{H}_{0}) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni suo segretario e su indicazione di VITTORIA Antonio, componente del CIP-Farmaci) da LAPEYRE Daniel, titolare della ditta farmaceutica LIRCA SYNTHELABO S.p.a., la somma complessiva di lire 200.000.000, di cui £ 100.000.000 in contanti, consegnati nelle mani del Marone, e £ 100.000.000 sotto forma di pagamento della fattura n° 24 del 26.4.1990 emessa a favore della LIRCA dalla "EXPLORER MAKNO srl" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà avèva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), il tutto perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questí compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il LAPEYRE.

Reato commesso nell'anno 1990 in Roma; acc.to in Milano tra giugno ed ottobre 1993, ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, LAPEYRE DANIEL, TOTARO NICOLA CARMINE, FERRARI LUIGI:

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, in concorso come al capo precedente e con le modalità ivi descritte, ricevuto da LAPEYRE Daniel la somma complessiva di

200 000.000 milioni di lire, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma nell'anno 1990; acc.to in Milano tra giugno ed ottobre 93 ed in Napoli nel giugno 94.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, BRANCHER ALDO:

- C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BRANCHER Aldo, funzionario di FININVEST PUBBLITALIA, la somma di lire 300 milioni, a titolo di compenso, perchè De Lorenzo e Marone compissero, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nel dover Marone indicare, a seguito di segnalazione fatta dal De Lorenzo, alle agenzie pubblicitarie affidatarie delle campagne anti AIDS promosse dal Mini stero della Sanità, la FININVEST PUBBLITALIA, cui era interessato Brancher, quale società cui concedere gli spazi televisivi per le emittenti private.
 - de delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P. 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da BRANCHER Aldo la somma indicata di lire 300.000.000 di cui al capo che precede e con le modalità ivi previste, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti, ed in particolare senza che tale erogazione fosse deliberata dall'oprgano sociale competente e senza che risultasse iscritto.

Reato commesso in Roma negli anni 1990 - 91. Acc.to in Milano nel maggio-giugno 93 ed in Napoli nel giugno 94.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, GIRONDA GIAMPAOLO, ZAMBELETTI GIAMPAOLO:

80) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, titolare della ditta farmaceutica ELLEM, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento della fattura n° 1175/91 emessa dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della ELLEM), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i

varis proganismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato lo Zambeletti.

In Milano, negli anni 1991-92. Acc.to in Milano nel maggio-giuqno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, GIRONDA GIAMPAOLO,
MAFFEIS FLAVIO:

🔏) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MAFFEIS Flavio, titolare della ditta farmaceutica GLAXO, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento della fattura n° 1175/91 emessa dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della GLAXO), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il MAFFEIS.

In Milano, Roma e Verona negli anni 1991-92. Acc.to in Milano nel maggio-giugno 93 ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, GIRONDA GIAMPAOLO, CAVAZZA CLAUDIO:

%2, del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da CAVAZZA Claudio, titolare della ditta farmaceutica SIGMA TAU nonchè presidente della FAR-MINDUSTRIA, le somme di lire 91.650.000 + IVA e £ 120.000.000 + IVA (sotto forma di pagamento delle fatture n° 58/92 e 59/92 emesse dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per gli importi ora indicati, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della SIGMA TAU e della FARMINDUSTRIA), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il CAVAZZA.

In Milano, Roma negli anni 1991-92. Acc.to in Milano nel maggio-giugno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

DE LORENZO FRANCESCO, MARONE GIOVANNI, POLI STEFANO:

83) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319-321 c.p., per avere, in concorso tra loro, DE LORENZO Francesco, nella qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano, titolare dell'impresa farmaceutica "POLI INDUSTRIA CHIMICA spa", la somma complessiva di 250.000.000, che dal Poli veniva erogata attraverso il pagamento di 3 fatture (n°179 del 30.4.1990 di lire 100.000.000, n° 601 del 29.11.1990 di £ 100.000.000, e n° 635 del 18.12.1990 del 18.12.1990 di £ 50.000.000, e quindi per complessive £ 250.000.000 + IVA) emesse, a fronte di operazioni inesistenti, dalla ditta "MEDIA ITALIA", collegata all'impresa di pubblicità "TESTA ARMAN-(società appartenenti a TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto- e gestita da BONA Eugenio e GIACOPINELLI Enzo, i quali ultimi poi provvedevano, dietro autorizzazione dei primi tre, a trasmettere le somme ricevute al MARONE, secondo quanto dettagliatamente descritto al capo 10), e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nel favorire e nell'assicurare un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici dell'impresa POLI.

Reato commesso in Torino, Milano e Roma nel 1990. Accertato in Milano nel maggio-giugno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.

<u>DE LORENZO FRANCESCO</u>, MARONE GIOVANNI, POLI STEFANO, GIACO-PINELLI VINCENZO, BONA EUGENIO, TESTA MARCO, DE BARBERIS MARIO:

84) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 11 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè in concorso tra loro, in numero superore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, POLI Stefano, titolare dell'impresa "POLI INDUSTRIA CHIMICA spa", attraverso il complesso meccanismo descritto al capo precedente, erogava la somma complessiva di £ 250.000.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, senza che tali erogazioni fossero deliberate dall'organo sociale competente e senza che risultassero iscritte nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti.

Reato commesso in Torino, Milano e Roma nel 1990. Accertato in Milano nel maggio-giugno 1993 ed in Napoli nel giugno 1994.



Si richiede l'autorizzazione a procedere per De Lorenzo Francesco, per Acampora Pasquale e Brenna Antonio per i seguenti reati loro rispettivamente addebitati:

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
BALSANO FRANCESCO
BOÇCIA ANTONIO
BEENNA ANTONIO
POGGIOLINI DUILIO
MANZOLI FRANCESCO ANTONIO
MUZZIO PIER CARLO
FRAJESE GAETANO
RONDANELLI ELIO GUIDO
VARRONE STELIO
PATANE' SANTO
NICOLINI MARINO
FERRETTI CARLO

1) del delitto di cui all'art. 416 co. 1, 2 e 5 C.P., perchè, in numero superiore a dieci, essendo rispettivamente il BRENNA, presidente, ed il VITTORIA (deceduto), il BALSANO, il BOCCIA, il MANZOLI, il RONDANELLI, POGGIOLINI, il MUZZIO, il FRAJESE, il VARRONE, il PATA-NE', il NICOLINI, componenti del CIP Farmaci, nonchè il FERRETTI componente dell'ufficio di segreteria del predetto CIP, organismo tra l'altro preposto alla trattazione delle pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci, avendo altresì il Manzoli ricoperto la carica di direttore dell'Istituto Superiore di Sanità ed il Poggiolini quella di Direttore Generale del Servizio Farmaceutico del Ministero della Sanità, si associavano tra loro, nonché con DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, quale promotore della organiz-zazione criminale di cui trattasi e con MARONE Giovanni, segretario del De Lorenzo, al fine di commettere più reati di corruzione e di finanziamento illecito dei partiti politici, in relazione alla indebita percezione di somme di denaro erogate dalle ditte farmaceutiche, perchè fossero assicurate la celere trattazione e la positiva definizione delle pratiche dei prodotti farmaceutici, ed in particolare le pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci cui le ditte erano interessate, a tal fine dandosi una stabile organizzazione con una precisa articolazione di compiti, con accordi stabili in base ai quali il De Lorenzo ed il Marone segnalavano, previa sollecitazione delle ditte interessate, le pratiche da agevolare; il De Lorenzo, il Vittoria ed il Marone definivano l'ammontare preciso delle somme che le ditte dovevano versare a titolo di "contribuzioni" per le agevolazioni richieste; il Vittoria ed il De Lorenzo indica-vano al Brenna le pratiche cui assicurare la celere trattazione e la positiva definizione; il Brenna poneva all'ordine-del giorno le pratiche segnalate e nominavadi volta in volta relatori i vari componenti del CIP che assicuravano l'esito positivo delle pratiche; il Ferretti curava l'organizzazione delle pratiche, il Marone, il Vittoria, il Balsano, il Manzoli, il Rondanelli, il Poggiolini, il Boccia, il Varrone, il Patanè, il Muzzio, il Frajese, il Nicolini, oltre agli stessi Brenna e Ferretti, materialmente percepivano le somme erogate dalle ditte per le agevolazioni.

Accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commesso in epoca precedente in Napoli e Roma fino a tutto il 1992.

VICENDE DE LORENZO

a) Le imprese farmaceutiche

CAVAZZA CLAUDIO
BRACCO FULVIO
DOMPE' SERGIO
PANCERA MASSIMILIANO
PORPORATI GUIDO
POLI STEFANO
MIGLIO GIUSEPPE
RUSTICI RENZO
HOREDT WOLFANG
BELLINI GIAMPIERO
PECCI GIUSEPPE
PINAMONTI GIOVANNI
MAFFEIS FLAVIO
ZAMBELETTI GIAMPAOLO
DE LORENZO FRANCESCO

2) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n° 1, 81 cpv, 319-321 cp perchè, in concorso fra loro ed in numero superiore a 5, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, i primi quattordici, imprenditori farmaceutici, versavano a DE LORENZO Francesco, parlamentare del P.L.I. e Ministro della Sanità, la somma complessiva di circa 800 milioni di lire a fronte di una richiesta di lire 1.000.000.000 avanzata dal DE LORENZO a CAVAZZA Claudio (titolare dell'impresa farmaceutica SIGMA TAU) che, nella sua qualità di presidente della FARMINDUSTRIA, provvedeva, previa convocazione dei massimi vertici dell'organismo di categoria convocazione dei massimi vertici dell'organismo di categoria somma suindicata presso altri imprenditori farmaceutici, fra i quali:

POLI Stefano (titolare della POLI INDUSTRIA CHIMICA che versava la somma di lire 30.000.000 circa);

BRACCO Fulvio (titolare dell'omonima azienda, che versava la somma di lire 20.000.000 circa);

ZAMBELETTI Giampaolo (titolare della omonima impresa, che versava la somma di lire 100.000.000);

PORPORATI Guido (responsabile della BRISTOL MAYERS SQUIBB, che versava la somma di lire 300.000.000 circa, raccolta anche presso imprese farmaceutiche nordamericane);

PANCERA Massimiliano (titolare della BOHERINGER MANNHEIM spa, che versava la somma complessiva di lire 250.000.000 circa, raccolta a sua volta anche presso MI-GLIO Giuseppe -titolare della SANDOZ spa-, RUSTICI Renzo - titolare della ROCHE spa-, BELLINI Giampiero -titolare della FARMADES spa-, PECCI Giuseppe -titolare della



BAYER spa-, PINAMONTI Giovanni -titolare della KNOLL spa-, MAFFEIS Flavio -titolare della GLAXO spa-, HOREDT WOLFANG -Presidente del C.d.a. della MYDY spa-, DOMPE' Sergio -titolare dell'omonima impresa-);

il tutto perchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere egli compiuto, atti contrâri ai suoi doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare le pratiche delle imprese farmaceutiche suddette presso i vari organismi ministeriali, nonchè nell'orientare, in senso favorevole agli interessi degli industriali farmaceutici, le parti delle leggi finanziarie relative al settore della spesa sanitaria e farmaceutica, in particolare, mediante inviti e suggerimenti che lo stesso De Lorenzo rivolgeva a Paderni Sergio (direttore generale della programmazione presso il Ministero della Sanità), affinchè questi, a sua volta, sostenesse presso gli organismi del Ministero del Tesoro le ragioni degli industriali farmaceutici.

3) del delitto di cui agli artt. 110, 112 nº 1, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere i primi quattordici, nella qualità e secondo le modalità descritte al capo precedente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versato a DE LORENZO Francesco, quale deputato al Parlamento per il P.L.I. e Ministro della Sanità, la somma complessiva di 800.000.000 di lire circa, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località, fra il 1991 ed il 1992; accertato in Milano e Napoli negli anni 1993 e 1994.

DE LORENZO FRANCESCO ALEOTTI ALBERTO

4) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da ALEOTTI Alberto (titolare della ditta farmaceutica MENARINI), dopo che questi era stato sollecitato da CAVAZZA Claudio a versare un contributo al DE LORENZO nell'ambito della "colletta-FARMINDUSTRIA" di cui ai capi precedenti, la somma complessiva di lire 40.000.000 circa, in due riprese, perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in particolare a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari uffici ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato l'A-





leotti; e di tutte le altre imprese farmaceutiche associate alla FARMINDUSTRIA e partecipanti alla "colletta".

5) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da ALEOTTI Alberto la somma complessiva di 40.000.000 milioni di lire di cui al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma e Firenze negli anni 1990-1991; accertato in Milano nell'anno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO VENTRA FERDINANDO MARONE GIOVANNI

6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da VENTRA Ferdinando, contitolare della ditta farmaceutica ESSETTI, la somma complessiva di lire 100 milioni circa quale compenso perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata, presso i vari organismi ministeriali, delle pratiche della ditta ESSETI, cui era interessato il Ventra, che venivano definite in modo positivo per la ditta e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

7) del delítto di cui agli artt. 81 cpv, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da VENTRA Ferdinando la somma complessiva di lire 100.000.000 di cui al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli negli anni 1990-1991.





DE LORENZO FRANCESCO PUTTINI GIUSEPPE MARONE GIOVANNI

8) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 319 e 321 C.P., perchè, in concorso tra loro e con DE VITA Luigi (nei confronti del quale si è proceduto separatamente) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il DE VITA consegnava al Marone ed al De Lorenzo la somma complessiva di lire 300.000.000 milioni circa, perchè con essa il De Lorenzo stesso acquistasse una quota di partecipazione nella predetta società CELSIUS pari al 10% del capitale sociale (originariamente previsto in lire 3.000.000.000), ed il PUTTINI definiva le modalità perchè la partecipazione del De Lorenzo a tale società rimanesse occultata, attraverso artificiose operazioni societarie, che tra l'altro prevedevano che il Puttini divenisse il legale rappresentante della società irlandese TRIO LIMITED (in realtà riferibile al De Lorenzo), con la quale detto PUTTINI poi effettivamente acquistava, per conto di DE LORENZO, quote di partecipazione nella citata CELSIUS, per un totale complessivo di lire 700.000.000 (pari al 10% del capitale sociale poi effettivamente determinato in lire 7.000.000.000), dopo che DE LORENZO aveva chiesto al DE VITA di corrisponderqli anche la somma ulteriore rispetto a quella avuta e fino all'ammontare di 700.000.000 di lire, il tutto af-MARONE Giovanni, segretario del Ministro della Sanità DE LORENZO Francesco, nonchè quest'ultimo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'agevolare pratiche di re-visione dei prezzi di prodotti farmaceutici della società CELSIUS, cui il De Vita stesso era interessato,.

"In Napoli -nel 1991 ed in epoche successive; Taccertato "nel maggio-giugno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO
ANGELINI IGINO omissis

9) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da ANGELINI Igino (titolare della ANGELINI FRANCESCO impresa farmaceutica, poi deceduto), dopo che questi era stato sollecitato da CAVAZZA Claudio a versare un contributo al DE LORENZO nell'ambito della "colletta-FARMINDUSTRIA" di cui ai capi precedenti, la somma complessiva di lire 60-70 milioni circa, perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere compiuto, atti





contrari ai suoi doveri di ufficio, elimparticolare a quello dell'imparzialità, e consistentimnell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una strattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato l'Angelini, e di tutte le altre imprese farmaceutiche associate alla FAR-MINDUSTRIA e partecipanti alla "colletta".

10) del delitto di cui agli artt. 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., ricevuto da ANGELINI Igino, poi deceduto, la somma complessiva di lire 60-70 milioni di lire, secondo le modalità indicate nel capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma negli anni 1990-1991; accertato in Milano nell'anno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI DELLA BEFFA LUIGI MANTOVANI AZIO

11) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319, 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MANTOVANI AZIO e DELLA BEFFA LUIGI ANGELO, rispettivamente procuratore e presidente della "INVERNI DELLA BEFFA spa", la somma complessiva di lire 300 milioni, perche il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della ditta INVERNI DELLA BEFFA in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

12) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MANTOVANI Azio e da DELLA BEFFA Luigi la somma indicata al capo precedente senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.





Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi in Napoli e Roma nel corso del 1990-1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI DELLA VALLE FRANCESCO

13) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P. per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DELLA VALLE Francesco, titolare della società farmaceutica FIDIA, la somma complessiva di lire 300 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative a farmaci prodotti dalla ditta FIDIA, in modo che fossero definite positivamente e con precedenza rispette ad altre analoghe.

14) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74 per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DELLA VALLE Francesco la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi in Napoli tra il 1990 e il 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI POLI STEFANO

15) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano, titolare della "POLI INDUSTRIA CHIMICA", la somma com-





plessiva di lire 400 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per avere costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione dei prezzi relative ai farmaci dell'azienda Poli, in modo che fossero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

16) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni ésecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati a Napoli e Milano nel Maggio-giugno 93 e commessi in Napoli, Roma ed altre località tra il 1989 ed il 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI FORMENTI SERGIO

17) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv., 319 e 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da FORMENTI Sergio, amministratore unico della "PRODOTTI FORMENTI s.r.l.", la somma complessiva di lire 250 milioni, perche il Marone ed il De Lorenzo compissero, o per avere compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione dei prezzi dei farmaci prodotti dalla ditta del Formenti, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

18) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 197/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da FORMENTI Sergio la somma di denaro indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico ai partiti.





Reati accertati a Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993 e commessi verso la metà del 91 tra Napoli, Roma e Gine-

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI BARRACCHIA EMANUELE WISSLER DIETER

19) del delitto di cui agli artt.110, 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e'Ministro della Sanità, in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BARRACCHIA Emanuele, dirigente della CIBA GEIGY, e da WISSLER Dieter (responsabile della casa madre della CIBA GEIGY che materialmente effettuava il versamento su un conto corrente svizzero di De Lorenzo) la somma complessiva di lire 250 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, ed in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche dei farmaci prodotti dalla CIBA GEIGY, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza ad altre analoghe.

20) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4
L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella
sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della
Sanità, in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BARRACCHIA Emanuele e WISSLER Dieter la somma di denaro indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge
sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma, Napoli ed altre località nel corso del 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI MONTEVECCHI ANDREA GIROTTI GIANPAOLO GOLINELLI STEFANO GOLINELLI MARINO

21) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Mi-



nistro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MONTEVECCHI Andrea, GIROTTI Gianpaolo, GOLINELLI Stefano e GOLINELLI Marino, dirigenti delle società farmaceutiche collegate ALFA WASSERMAN e SCHIAPPARELLI, la somma complessiva di circa lire 80 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri d'ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, alle pratiche di revisione dei prezzi dei prodotti delle due società una trattazione privilegiata, in modo che venissero definite positivamente e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

22) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P. 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MONTE-VECCHI Andrea, GIROTTI Gianpaolo, GOLINELLI Stefano e GOLINELLI Marino la somma di denaro indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Milano, Roma ed altre località nel periodo 1990-1991

DE LORENZO FRANCESCO ZAMBELETTI GIAMPAOLO

23) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, titolare dell'omonima impresa farmaceutica, la somma complessiva di lire 50 milioni in contanti, nonchè regali per un valore di circa 200.000.000 di lire, e la disponibilità di alcuni viaggi aerei, affinchè De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri d'ufficio, e in particolar modo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della ditta dello Zambeletti stesso.

In Roma ed altre località, fino al 1992.





DE LORENZO FRANCESCO RAIMONDO PAOLO ZAMBON ALBERTO BOCCIA ANTONIO MARONE GIOVANNI

24) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da RAIMONDO Paolo, (responsabile della ditta SIMES, società posseduta dal gruppo ZAMBON), e da ZAMBON Alberto (Presidente dell'industria ZAMBON), per il tramite di BOCCIA Antonio, componente del CIP-Farmaci, una somma di denaro di circa 70-80 milioni, perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero (o comunque per avere compiuto) atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nel favorire, presso gli organismi ministeriali, una pratica di dissequestro che interessava il Raimondo e lo Zambon.

25) del delitto di cui agli artt.110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da RAIMONDO Paolo per il tramite di BOCCIA Antonio la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma verso la fine del 1990.

DE LORENZO FRANCESCO MIGLIO GIUSEPPE

26) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da MIGLIO Giuseppe, titolare della ditta farmaceutica SANDOZ S.p.a., la somma complessiva di lire 32 milioni circa (sotto forma di pagamento di 3 fatture emesse dalla S.p.a. "CIGA AVIATION" per spese di trasporto aereo per DE LORENZO), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti con-





trari ai suoi doveri di Ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il MIGLIO.

In Milano negli anni 1990-1992.

DE LORENZO FRANCESCO FLORIMONTE CESARE BERTARELLI FABIO

27) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da FLORIMONTE Cesare, titolare della ditta farmaceutica "ARES SERONO" S.p.a., e da BERTARELLI Fabio (amministratore delegato della ARESSERONO S.p.a., società controllante l'impresa del Florimonte), che forniva la relativa provvista, la somma complessiva di lire 350.000.000 circa (sotto forma di pagamento di fatture emesse da imprese varie a nome della SERONO per spese di trasporto aereo per DE LORENZO, nonchè per spese tipografiche, organizzative, promozionali per conto del suddetto), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il FLORIMONTE.

28) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da FLORIMONTE Cesare, e da BERTARELLI Fabio (amministratore delegato della ARES-SERONO S.p.a., società controllante l'impresa del Florimonte), che forniva la relativa provvista, la somma complessiva di 350.000.000 milioni di lire, secondo le modalità indicate nel capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località, negli anni 1989-1992.



DE LORENZO FRANCESCO RECORDATI ARRIGO

29) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319 e 321. C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto, in omaggio, da RECORDATI Arrigo, titolare della ditta farmaceutica omonima, l'utilità consistente in tre viaggi con l'aereo privato della predetta impresa, affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Recordati, presso i vari organismi ministeriali.

In Milano ed altre località, negli anni 1990-92.

GAROFANO GIUSEPPE
MICHETTI ROBERTO
BINDA EMILIO
GERMANI CLAUDIO
BIANCHI ROBERTO
MORRIONE PAOLO
BARBARO FRANCESCO
DE LORENZO FRANCESCO

30) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319-321 C.P., perchè i primi sette, in concorso fra loro (e con VITTORIA Antonio, deceduto), nelle loro qualità rispettivamente di amministratore delegato della MONTEDISON (il_GAROFANO), di_direttore finanziario_della_MONTEDISON_________ (il MICHETTI), di direttore Generale della MONTEDISON INTERNATIONAL HOLDING COMPANY (il BINDA), di responsabile degli affari regolatori della s.p.a. FARMITALIA (il GERMANI), di amministratore delegato della S.p.a. FARMI-TALIA CARLO ERBA (il BIANCHI), di amministratore delegato della ERBAMONT, società del gruppo MONTEDISON e azionista di maggioranza della predetta FARMITALIA (il MOR-RIONE), e di direttore amministrativo finanziario della FARMITALIA (il BARBARO), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, e con artificiose operazioni finanziarie fittizie, finalizzate al reperimento della provvista per il tramite della società farmaceutica svizzera RAHN, versavano la somma complessiva di lire 600.000.000 in franchi svizzeri su conti correnti svizzeri di pertinenza del DE LORENZO, affinchè il prof. Antonio VITTORIA, membro del CIP Farmaci e quindi pubblico ufficiale, di concerto con il De Lorenzo, compisse, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del



proprio ufficio, ed in particolare a quello dell'imparzialità, favorendo la celere trattazione e la positiva definizione delle pratiche di revisione dell'prezzo dei farmaci IBUSTRIN e FARMORUBICINA, prodotti dalla FARMI-TALIA.

31) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. C.P., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè i primi sette, in concorso tra loro, e con le modalità descritte al capo precedente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versavano la complessiva somma di £ 600.000.000 in franchi svizzeri su un conto corrente di un istituto di credito svizzero di pertinenza del DE-LO-RENZO, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente, e senza che risultasse iscritto nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano ed altre località nell'anno 1990; accertato in Milano il 5/10/1993 ed in Napoli il 16/12/1993.

MAFFEIS FLAVIO DE LORENZO FRANCESCO

32) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del PLI e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da MAFFEIS Flavio, Amministratore Delegato dell'impresa farmaceutica GLAXO spa, la somma complessiva di lire 200.000.000, affinchè il De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci prodotti dalla GLAXO, in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

33) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da MAFFEIS Flavio la somma indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Accertato in Milano il 20.7.93, l'8.9.93, il 27.9.1993 e il 18.11.1993. Commesso in Roma fra il 1989 ed il 1992.



b) Vicende S.C.R.-IMECO

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIRONDA GIAMPAOLO DOMPE' SERGIO

34) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DOMPE' Sergio, titoTare della ditta farmaceutica omonima, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della DOMPE'), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DOMPE'.

In Milano, negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIRONDA GIAMPAOLO ZAMBELETTI GIAMPAOLO

35) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, titolare della ditta farmaceutica ELLEM, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento della fattura nº 1175/91 emessa dalla S.r.1. ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della ELLEM), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato lo Zambeletti.

In Milano, negli anni 1991-92.





DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIRONDA GIAMPAOLO MAFFEIS FLAVIO

36) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MAFFEIS Flavio, titolare della ditta farmaceutica GLAXO, la somma complessiva di lire 91.650.000 + IVA (sotto forma di pagamento della fattura nº 1175/91 emessa dalla S.r.l. "SCR ASSOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per l'importo di lire 91.650.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della GLAXO), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il MAFFEIS.

In Milano, Roma e Verona negli anni 1991-92.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIRONDA GIAMPAOLO CAVAZZA CLAUDIO

37) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da CAVAZZA Claudio, titolare della ditta farmaceutica SIGMA TAU nonchè presidente della FARMINDUSTRIA, le somme di lire 91.650.000 + IVA e £ 120.000.000 + IVA (sotto forma di pagamento delle fatture nº 58/92 e 59/92 emesse dalla S.r.1. "SCR AS-SOCIATI" da Milano di GIRONDA Giampaolo, per gli importi ora indicati, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della SIGMA TAU e della FARMINDU-STRIA), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il CAVAZZA.

In Milano, Roma negli anni 1991-92.





c) Vicende TESTA

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI POLI STEFANO

38) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319-321 c.p., per avere, in concorso tra loro, DE LORENZO Francesco, nella qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed _in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da POLI Stefano, titolare dell'impresa farmaceutica "POLI INDUSTRIA CHIMICA spa", la somma complessiva di lire 250.000.000, che dal Poli veniva erogata attraverso il pagamento di 3 fatture (nº 179 del 30.4.1990 di £ 100.000.000, nº 601 del 29.11.1990 di £ 100.000.000, e n° 635 del 18.12.1990 di £ 50.000.000, e quindi per complessive £ 250.000.000 + IVA) emesse, fronte di operazioni inesistenti, dalla ditta "MEDIA ITALIA", collegata all'impresa di pubblicità "TESTA AR-(società appartenenti a TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto- e gestita da BONA Eugenio e GIACOPINELLI Enzo, i quali ultimi poi provvedevano, dietro autorizzazione dei primi tre, a trasmettere le somme ricevute al MARONE), e ciò affinche Marone e De Lorenzo compissero, o per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nel favorire e nell'assicurare un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici dell'impresa POLI.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI POLI STEFANO GIACOPINELLI VINCENZO BONA EUGENIO TESTA MARCO DE BARBERIS MARIO

39) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 nº 1, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè in concorso tra loro, in numero superore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, POLI Stefano, titolare dell'impresa "POLI INDUSTRIA CHIMICA spa", attraverso il complesso meccanismo descritto al capo precedente, erogava la somma complessiva di £



250.000.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, senza che tali erogazioni fossero deliberate dall'organo sociale competente e senza che risultassero iscritte nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Torino, Milano e Roma nel 1990.

d) Vicende TIPOGRAFIE

DE LORENZO FRANCESCO DOMPE' SERGIO

40) del delitto di cui agli artt. 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da DOMPE' Sergio, titolare della ditta farmaceutica omonima, la somma complessiva di lire 20.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli, per l'importo di lire 20.000.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore della DOMPE', ma per spese effettuate dal DE LORENZO e dal PLI napoletano), affinchè il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DOMPE', presso i vari organismi ministeriali.

DE LORENZO FRANCESCO DOMPE' SERGIO BIASI ULISSE

41) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DOMPE' Sergio la somma complessiva di 20.000.000 milioni di lire (sotto forma di pagamento di una fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli, per l'importo di lire 20.000.000 + IVA, per prestazioni in realtà mai effettuate da questa a favore





della DOMPE', ma per spese effettuate da DE LORENZO e dal PLI napoletano) senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti

In Napoli e Milano, nell'anno 1990.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI HUMPERT BERNT FONTANA TOMMASO

42) delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da HUM-PERT Bernt, presidente della PFIZER italiana (società farmaceutica americana), e da FONTANA TOMMASO, direttore generale della predetta società, la somma di circa 60 milioni di lire, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di una fattura falsa, giacchè emessa dalla tipografia "SIMEONE" di Biasi Ulisse (per un importo di £ 60 milioni) a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di una monografia, e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici della PFIZER italiana.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI HUMPERT BERNT FONTANA TOMMASO BIASI ULISSE

43) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, HUM-PERT Bernt, FONTANA Tommaso e BIASI Ulisse, ciascuno nelle rispettive qualità indicate al capo che precede e con le modalità ivi descritte, erogavano la somma di denaro di £ 60 milioni, a DE LORENZO Francesco, deputato





del P.L.I. e Ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il meccanismo della falsa fattura emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertato in Napoli nel luglio '93 e commesso in Roma e Napoli nel 1990.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI POZZOLI FRANCO BIASI ULISSE

44) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, POZZOLI Franco, amministratore unico della società "PROINVEST srl" (avente ad oggetto attività di consulenza di marketing e di pubblicità e similari) erogava la somma di £ 80.000.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di una fattura (nº 230/91 del 3.12.1991 di £ 80.000.000 + IVA, per un totale di £ 95.200.000) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SI-MEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI BIASI ULISSE

45) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81





e 7 L. 195/74, perche in concorso tracloro, CHINCA Armando Luciano (deceduto) amministratore unico della società "INTERPROMO srl" (avente ad" oggetto attività di consulenza di marketing e di pubblicità e similari, poi trasformatasi in PROINVEST) eroqava la somma di £ 50.000.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di una fattura (n° 106/91 del 3.5.1991 di £ 50.000.000 + IVA, per un totale di £ 59.547.600) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SI-MEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CERCHIARI DRAGO ALBERTO

46) del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da CER-CHIARI Drago Alberto , amministratore delegato della società farmaceutica "PIERREL spa", la somma di 20.100.000, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di una fattura falsa, giacchè emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI ULISSE (per un importo di £ 20.100.000 + IVA) a fronte di un'operazione del tutto inesistente di stampa di materiale tipografico, e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici della PIERREL spa.





DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CERCHIARI DRAGO ALBERTO BIASI ULISSE

47) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, DRAGO Alberto Cerchiari, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "PIERREL spa", erogava la somma di £ 20.100.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di una -fattura (nº 119/92 dell' 1.10.1992 di £ 20.100.000 + IVA, per un totale di f 23.919.000) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SIMEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI FLORIMONTE CESARE

48) del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da FLORIMONTE Cesare, consigliere delegato della società farmaceutica "ISTITUTO DI RICERCA CESARE SERONO", la somma complessiva di £ 23.000.000, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di due fatture false, giacchè emesse dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI ULISSE (per un importo di £ 16.000.000 + IVA e £ 7.000.000 + IVA) a fronte di operazioni, del tutto inesistenti, di stampa di materiale tipografico, e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un tratta-





mento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici della predetta impresa farmaceutica.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI FLORIMONTE CESARE BIASI ULISSE

49) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, FLORIMONTE Cesare, consigliere delegato della società farmaceutica "ISTITUTO DI RICERCA CESARE SERONO", erogava la somma di £ 16.000.000 e quella di £ 7.000.000, e quindi in totale £ 23.000.000, a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di due fatture (n° 78/92 dell' 15.5.1992 di £ 16.000.000 + IVA, per un totale di £ 19.040.000, e nº 89/92 del 10.6.1992 di £ 7.000.000 + IVA, per un totale di £ 8.330.000, e così per un totale complessivo di £ 27.370.000) emesse a carico della predetta società da parte della tipografía "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di operazioni, del tutto inesistenti, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SIMEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI DI FRANCIA FRANCESCO BIASI ULISSE

50) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, DI FRANCIA Francesco, presidente dell'ASSOVETRO, erogava la somma di £ 20.000.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di una fattura (nº 51/92 del 6.4.1992 di £ 20.000.000 +





IVA, per un totale di £ 23.800.000) emessa a carico della predetta associazione da parte della tipografia "SI-MEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SIMEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GAZZONI FRASCARA GIUSEPPE BIASI ULISSE

51) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, GAZ-ZONI FRASCARA Giuseppe, presidente del Consiglio di Amministrazione della "GAZZONI spa", erogava la somma di £ 100.029.000 a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di tre fatture (n° 59/90 del 2.4..1990 di £ 35.114.000 + IVA, per un totale di f 41.785.660, nº 83/90 del 21.5.1990 di f 30.105.000 + IVA per un totale di £ 35.824.950, e nº 172/90 del 30.10.1990 di £ 34.810.000 + IVA per un totale di £ 41.423.900, e così in totale £ 100.029.000 + IVA = £ 119.034.510) emesse a carico della predetta associazione da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SI-MEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1990.



DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI RINALDI EDO

52) del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da RI-NALDI Edo, amministratore delegato della società farmaceutica "ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO", la somma complessiva di £ 30.000.000, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di una fattura falsa, 'giacchè emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse (per un importo di f 30.000.000 + IVA) a fronte di operazioni, del tutto inesistenti, di stampa di materiale tipografico, e ciò affinchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici della predetta impresa farmaceutica.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI RINALDI EDO BIASI ULISSE

53) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, RINALDI Edo, amministratore delegato della società farmaceutica "ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO", erogava la somma di 130.000.000, a DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il pagamento di una fattura (nº 34/92 del 10.2.1992 di £ 30.000.000 + IVA, per un totale di £ 35.700.000) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di operazioni, del tutto inesistenti, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SIMEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei parti-

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1992.



DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CALAFATO GIULIO BIASI ULISSE

54) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv cp, 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, CALAFATO Giulio (Direttore Marketing Prodotti Italia della "QUAKER CHIARI & FORTI spa"), erogava la somma di a DE LORENZO Francesco, deputato del £ 20.000.000 P.L.I. e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, 'attraverso il pagamento di una fattura (nº 83/91 dell'8.4.1991 di £ 20.000.000 + IVA, per un totale di f 23.800.000) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse, a fronte di operazioni, del tutto inesistenti, di stampa di materiale tipografico, mentre in realtà i lavori tipografici erano stati commissionati alla "SIMEONE" da De Lorenzo Francesco, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1991.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI ZAMBELETTI GIAMPAOLO VALLS JORGE STEIDLER CRISTIANO SECONDI AMBROGIO LUPO CORRADO

55) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319-321 c.p., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, DE LORENZO Francesco, nella qualità di deputato del P.L.I., in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ZAMBELETTI Giampaolo, dirigente del Gruppo (SB) Smith Kline and French Beecham (del quale facevano parte in Italia la ZAMBELETTI, la ISF e LA SKF) e da LUPO Corrado, direttore delle pubbliche relazioni della SKF, in concorso tra loro e con Vaals, Steidler e Secondi, la somma complessiva di circa lire 600 milioni, che da Zambeletti, dopo





che questi aveva ottenuto l'avallo dei vertici aziendali, rappresentati da SECONDI Ambrogio, presidente del
gruppo SB in Italia, da Jorge VALLS, amministratore delegato del gruppo SB, e poi da Cristiano STEIDLER, succeduto a quest'ultimo, veniva erogata attraverso il pagamento di fatture emesse dalla ditta "TESTA ARMANDO" (
nº 2521 del 19.4.1990 di £ 100.000.000, nº 3519 del
30.5.1990 di £ 100.000.000, nº 8477 del 21.12.1990 di £
100.000.000, nº 8384 del 15.11.1991 di £ 60.000.000, nº
8385 del 15.11.1991 di £ 40.000.000, nº 9207 del
6.12.1991 di £ 60.000.000, e quindi per complessive £
500.000.000 + IVA) e dalla tipografia "SIMEONE" (per £
100 milioni), a fronte di operazioni parzialmente inesistenti, e ciò affinche Marone ed De Lorenzo compissero,
o per aver costoro compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici delle
imprese gruppo Beecham.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
ZAMBELETTI GIAMPAOLO
VALLS JORGE
STEIDLER CRISTIANO
SECONDI AMBROGIO
LUPO CORRADO
GIACOPINELLI VINCENZO
BONA EUGENIO
TESTA MARCO
DE BARBERIS MARIO
BIASI ULISSE

56) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 nº 1, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè in concorso tra loro, in numero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 2AM-BELETTI Giampaolo, LUPO Corrado, SECONDI Ambrogio, VALLS Jorge e STEIDLER Cristiano, ciascuno nei rispettivi ruoli all'interno del gruppo comprendente le società ZAMBE-LETTI, ISF e SKF, indicati al capo precedente e con le modalità ivi descritte, erogavano somme di denaro pari a complessive £ 600 milioni a Francesco DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità ed a MARONE Giovanni, suo segretario particolare, attraverso il meccanismo delle false fatture emesse dalla società "ARMANDO TESTA", rappresentata da GIACOPINELLI Enzo e BONA Eugesu autorizzazione dei titolari TESTA MARCO, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto- (per un impor-





somma complessiva di E 100.000.000 oltre IVA, sotto forma di pagamento della fattura (n° 25 del 30.4.1990), emessa a favore della CYANAMID dalla "EXPLORER MAKNO S.r.l." di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di f 1.213.000.000, di cui solo f 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della "EXPLORER MAKNO"), senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Catania nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI FACCHETTI GIUSEPPE DI TONDO MARCELLO

 f_{*}^{\prime}) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da FACCHETTI Giuseppe e DI TONDO Marcello, rispettivamente vicepresidente ed amministratore delegato della impresa di pubbliche relazioni "SCR Associati srl", la somma complessiva di lire 123.160.000, sotto forma di pagamento di 2 fatture fittizie (n° 68 dell'1.10.1990 e n° 14 del 7.3.1991, rispettivamente di £ 63.160.000 e 60.000.000 per l'importo complessivo di £ 123.160.000 oltre IVA), emesse dalla società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, a nome della tipografia "ELCOGRAF" S.p.a. (i cui titolari avevano raggiunto con Facchetti e Di Tondo un accordo in base al quale riconoscevano a costoro delle somme in relazione ai lavori commissionati alla stessa tipografia, somme che venivano erogate attraverso il pagamento di fatture emesse a carico della "Elcograf" da società indicate dai due) per servizi di consulenza commerciale, in realtà mai realizzati dalla "EXPLORER" (che invece aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di uffi-





cio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, l'aggiudicazione di quote delle campagne pubblicitarie anti-AIDS promosse dal Ministero della Sanità alle società di Facchetti e Di Tondo, "INCOMNEWS srl" e "SCR ASSOCIATI srl".

In Roma ed altre località negli anni 1990 e 1991. Accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI FACCHETTI GIUSEPPE DI TONDO MARCELLO TOTARO NICOLA CARMINE FERRARI LUIGI

68) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da FACCHETTI Giuseppe e DI TONDO Marcello, attraverso un fittizio rapporto fra le società "ELCOGRAF Spa" ed "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, la somma complessiva di £ 123.160.000 oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Roma ed altre località negli anni 1990 e 1991. Accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI BASTIANINI ATTILIO GIACOPINELLI VINCENZO BONA EUGENIO TESTA MARCO DE BARBERIS MARIO

59) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO Francesco, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da GIACOPI-



NELLI Enzo e BONA Eugenio (dirigenti dell'impresa di pubblicità "TESTA ARMANDO", a ciò autorizzati dai titolari di detta impresa, TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto-, dietro suggerimento di BASTIA-NINI Attilio, della segreteria politica del PLI), la somma complessiva di lire 483.000.000, di cui £ 180.000.000, sotto forma di pagamento di 4 fatture fittizie (n° 39 del 14.6.1990 di £ 60.000.000, n° 40 del 14.6.1990 di £ 60.000.000, n° 41 del 14.6.1990 di £ 30.000.000, e nº 48 del 15.7.1990 di £ 30.000.000, per l'importo complessivo di E 180.000.000 oltre IVA), emesse a favore della "TESTA" dalla società "EXPLORER MARKE-TING RESEARCH" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, per ricerche di mercato e studi (in realtà mai realizzati dalla predetta società, che invece aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione di MARONE Giovanni, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della "EXPLORER MAKNO"), e f 303.000.000, quali somme erogate dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "AR-MANDO TESTA", sotto forma di acquisto di spazi pubblicitari per conto del P.L.I., perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a guello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i competenti organismi ministeriali l'assegnazione all'impresa TESTA delle varie "campagne anti-AIDS" promosse dal Ministero della Sanità.

Reato commesso in Roma e Milano nel 1990; accertato in Napoli e Milano dal maggio-giugno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
BASTIANINI ATTILIO
GIACOPINELLI VINCENZO
BONA EUGENIO
TESTA MARCO
DE BARBERIS MARIO
FERRARI LUIGI
TOTARO NICOLA CARMINE

60) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO Francesco, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della



Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso come al capo precedente con le complesse modalità ivi descritte, ricevuto da GIACOPI-NELLI Enzo e BONA Eugenio (dirigenti dell'impresa di pubblicità "TESTA ARMANDO", a ciò autorizzati dai titolari di detta impresa, TESTA Marco, DE BARBERIS Mario e TESTA Armando -deceduto-), la somma complessiva di fi 483.000.000, di cui fi 180.000.000 attraverso la società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, e fi 303.000.000, quali somme erogate dalla società "MEDIA ITALIA", collegata alla "ARMANDO TESTA", sotto forma di acquisto di spazi pubblicitari per conto del PLI, il tutto senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Milano nel 1990; accertato in Napoli e Milano dal maggio-giugno 1993.

g) Vicende campagne Anti-AIDS

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CICERO ARMANDO ADES ARMANDO GIOVANNI PIETRO

647 del delitto di cui agli artt. 140, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto, attraverso MARONE Giovanni, suo segretario, da CICERO Armando ed ADES Armando Giovanni Pietro, titolari della ditta "DAPS", la somma complessiva di lire 84.000.000 (a fronte di una richiesta di Marone del versamento del 25% della quota di pubblicità da attribuire alla "DAPS" e pari a £ 420.000.000 circa), affinche il DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i competenti organismi ministeriali alla predetta impresa l'aggiudicazione dell'appalto per le campagne pubblicitarie per la donazione del sangue promosse dal Ministero della Sanità.

In Milano e Roma, nell' anno 1991. Accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993.





DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
PROCACCINI UBALDO
DI MAIO ANNA
INCECCHI ALESSANDRO
D'INNELLA CARLO
CASTELLANO UGO

his del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., perchè in concorso tra loro, DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità e MARONE Giovanni, suo segretario particolare, ricevevano da INCECCHI Alessandro, amministratore delegato della ditta "YOUNG AND RU-BICAM ROMA" S.r.l., la somma complessiva di lire 50.000.000, somma che Incecchi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da CASTELLANO Ugo, amministratore delegato della società controllante ("YOUNG AND RUBICAM ITALIA") e l'avallo di D'INNELLA Alessandro, altro amministratore delegato della "YOUNG AND RUBICAM ROMA" S.r.l., faceva pervenire a Marone e a De Lorenzo, per il tramite di DI MAIO Anna e di PROCACCINI Ubaldo, affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare l'assegnazione alla "YOUNG AND RUBICAM" dell'appalto per le campagne pubblicitarie anti-AIDS.

In Roma, nell' anno 1992. Accertato in Napoli e Milano nel maggio\giugno 1993.

(3) delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 7 L. 195/74 e succ. mod., perchè in concorso tra loro, Procaccini e Di Maio quali intermediari, Incecchi per conto della società "YOUNG AND RUBICAM" insieme a D'Inella e a Castellano, versavano a Marone Giovanni, segretario particolare dell'on. le De Lorenzo, la somma di £ 50 milioni, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci, come contributo al P.L.I.

In Roma nel 1992. Accertato in Napoli e Milano nel maggio\giugno 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI MARCUCCI ANDREA

 6μ) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro



della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni, suo segretario) da MARCUCCI Andrea, componente del gruppo imprenditoriale MARCUCCI, proprietario, fra l'altro, dell'emittente televisiva "BETA TELEVISION-VIDEOMUSIC", la somma complessiva di lire 60-70.000.000, affinche compisse, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare l'assegnazione dell'appalto per le campagne pubblicitarie anti-AIDS alla citata emittente.

Reato commesso in Roma, nell' anno 1991-92; accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993.

65) del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., ricevuto da MARCUCCI Andrea la somma indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma, nell' anno 1991-92; accertato in Napoli e Milano nel maggio-giugno 1993.

DE LORENZO Francesco ACAMPORA Pasquale MARONE Giovanni

C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da ACAMPORA Paquale, contitolare della società "SAIP", la somma di lire 200 milioni, a titolo di compenso, perchè De Lorenzo e Marone compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'indicazione da parte di Marone, a seguito di segnalazione fatta da De Lorenzo, alle agenzie pubblicitarie affidatarie delle campagne anti AIDS, promosse dal Ministero della Sanita, della "SAIP", quale società cui concedere gli spazi televisivi per le emittenti locali.

64) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive



di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da ACAMPORA Pasquale la somma di lire 200.000.000 di cui al capo che precede e con le modalità ivi previste, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli negli anni 1990 - 91.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI BRANCHER ALDO

C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da BRANCHER Aldo, funzionario di "FININVEST PUBBLITALIA", la somma di lire 300 milioni, perchè De Lorenzo e Marone compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'indicazione da parte di Marone, a sequito di segnalazione fatta dal De Lorenzo, alle agenzie pubblicitarie affidatarie delle campagne anti AIDS promosse dal Ministero della Sanità, della "FININVEST PUBBLITALIA", cui era interessato Brancher, quale società cui concedere gli spazi televisivi per le emittenti private.

00) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegne criminoso, ricevuto da BRANCHER Aldo la somma di lire 300.000.000 di cui al capo che precede e con le modalità ivi previste, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, ed in particolare senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci.

In Roma negli anni 1990 - 91.





to pari a £ 500 milioni,) e dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse (per un importo pari a £ 100 milioni), senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggiogiugno '93 e commessi in Napoli, Roma ed altre località tra il 1990 ed il 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI MIGLIO GIUSEPPE

り del delitto di cui agli artt. 110, 319, 321 C.P., per avere DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con MARONE Giovanni, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MI-GLIO Giuseppe, titolare della società farmaceutica "SANDOZ S.p.A.", la somma di £ 25.000.000, somma che veniva erogata attraverso il pagamento di una fattura, emessa dalla tipografia "SOGRAME" di PALMIERI Vera (nº 82/90 del 17.4.90 per un importo di £ 25.000.000 + IVA, per un totale di £ 29.750.000) a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, in quanto riferita a lavori in realtà effettuati dalla SOGRAME a vantaggio di De Lorenzo e Marone, e ciò affinche costoro compissero, o comunque per avere gli stessi compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, ed in particolare al dovere di imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali un trattamento privilegiato alle pratiche dei prodotti farmaceutici della SANDOZ spa.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI PALMIERI VERA MIGLIO GIUSEPPE

(4) del delitto di cui agli artt. 110, C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, perchè, in concorso tra loro, MIGLIO Giuseppe, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "SANDOZ S.p.A.", erogava la somma di £ 25.000.000 a





DE LORENZO Francesco, deputato della Pirite e Ministro della Sanità, ed a MARONE Giovanni della Sanità, ed a MARONE Giovanni della consegratario particolare, attraverso 11 pagamento di una fattura (nº 82/90 del 17.4.1990 di £ 25.000.000 + IVA, per un totale di £ 29.750.000) emessa a carico della predetta società da parte della tipografia "SOGRAME" di PALMIERI Vera, a fronte di un'operazione, del tutto inesistente, di stampa di materiale tipografico, in quanto riferita a lavori in realtà effettuati dalla SOGRAME a vantaggio di De Lorenzo e Marone, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli nel luglio '93 e nel luglio 1994 e commesso in Napoli nel 1990.

e) Vicende RIMEZ

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI MAIATICO ALBERICO PARENTI FRANCESCO PUTTINI GIUSEPPE

(1) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321 C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MAIATICO Alberico, funzionario della casa farmaceutica LEPETIT, in nome e per conto di PARENTI Francesco, amministratore delegato della predetta impresa farmaceutica, una somma di denaro di circa lire 70 milioni ed il pagamento di una fattura di lire 30.000.000 + IVA, emessa dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse (per prestazioni in realtà mai effettuate da quest'ultima a favore della LE-PETIT, e che si riferivano in realtà a lavori tipografici commissionati dal De Lorenzo), nonchè il pagamento di due fatture, per complessive 60.000.000 di lire + IVA, del centro studi RIMEZ di PUTTINI Giuseppe (riferibile al medesimo De Lorenzo), per uno studio commissionato a detto centro, ed inoltre il pagamento di 2 fatture, per complessive £ 60.000.000 + IVA, relative ad inserzioni sul periodico dello stesso De Lorenzo "L'OPINIONE DEL MEZZOGIORNO", il tutto perchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari



ai loro doveri di difficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso gli organismi ministeriali, una trattazione privilegiata alle pratiche di revisione di prezzi relative ai farmaci prodotti dalla Lepetit, in modo che venissero definite positivamente per la società e con precedenza rispetto ad altre analoghe.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI MAIATICO ALBERICO PARENTI FRANCESCO PUTTINI GIUSEPPE BIASI ULISSE

(3) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da MAIATICO Alberico la somma indicata al capo precedente, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggiogiugno 1993, e commessi in Napoli ed altre località nel primo semestre del 1991.

DE LORENZO FRANCESCO PORPORATI GUIDO PUTTINI GIUSEPPE

del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da PORPORATI Guido, titolare della ditta farmaceutica BRISTOL MAYERS SQUIBB, la somma complessiva di lire 70 milioni circa (sotto forma di pagamento diretto al centro studi RIMEZ di Napoli di PUTTINI Giuseppe e facente riferimento allo stesso De Lorenzo), perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il Porporati.

45) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81





e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da PORPORATI Guido la somma complessiva di lire 70 milioni circa (sotto forma di pagamento diretto al centro studi RIMEZ di Napoli, meglio descritto nel capo precedente), senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli nel febbraio-marzo 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI PUTTINI GIUSEPPE DE SANTIS FRANCESCO

が) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da DE SANTIS Francesco, titolare della ditta farmaceutica ITALFARMACO spa, la somma complessiva di lire 100.000.000 (sotto forma di pagamento di 3 fatture, di cui due fittizie, per l'importo di lire 100.00.000 oltre IVA, emesse a fadella ITALFARMACO dal centro studi RIMEZ -attraverso il rappresentante di questa PUTTINI Giuseppe e su indicazione di MARONE Giovanni, segretario di DE LORENZO- per 3 ricerche di mercato e studi, delle quali in realtà solo una realizzata dal predetto centro), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DE SANTIS.

del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DE SANTIS Francesco la somma complessiva di 100.000.000 di lire oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli e Milano, negli anni 1991-92.



DE LORENZO FRANCESCO MARONE GUIOVANNI HUMPERT BERNT FONTANA TOMMASO PUTTINI GIUSEPPE

HA) delitto di cui agli artt. 110, 319-321 CP., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto da HUMPERT Bernt, presidente della PFIZER italiana, e da FONTANA Tommaso, direttore generale della predetta società, la somma di lire 40.000.000 (sotto forma di pagamento di una fattura fittizia, per l'importo di lire 40.00.000 oltre IVA, emessa a favore della PFIZER dal centro studi RIMEZ- attraverso il rappresentante di questa PUTTINI Giuseppe, e su indicazione di MA-RONE Giovanni, segretario di DE LORENZO- per ricerche di mercato e studi), perchè De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il FONTANA.

delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere HUMPERT Bernt e da FONTANA Tommaso corrisposto a DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, su indicazione di MARONE Giovanni, suo segretario, la somma di 40 milioni di lire oltre IVA, indicata al capo precedente e con le modalità ivi descritte, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Acc. In Napoli nel fuglio del 1993 e comm. in Roma e Napoli nel 1990.

f) Vicende Explorer

DE LORENZO FRANCESCO DE SANTIS FRANCESCO MARONE GIOVANNI

80) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO Francesco, deputato del





P.L. I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da DE SANTIS FRANCESCO, titolare della ditta farmaceutica ITALFARMACO S.p.a., la somma complessiva di lire 101.000.000, sotto forma di pagamento di 3 fatture fittizie (nº 59, 60 e 61, rispettivamente di £ 25.000.000, 40.000.000. e 36.000.000 per l'importo complessivo di £ 101.000.000 oltre IVA) emesse a favore della ITALFARMACO dalla società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, per ricerche di mercato e studi, mai realizzati dalla predetta società, che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione di MARONE Giovanni, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della "EXPLORER MAKNO", il tutto perchè De Lo-renzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il DE SANTIS.

Reato commesso in Roma e Milano nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993.

DE LORENZO FRANCESCO DE SANTIS FRANCESCO MARONE GIOVANNI TOTARO NICOLA FERRARI LUIGI

84) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da DE SANTIS Francesco, attraverso la società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, la somma complessiva di 101.000.000 di lire oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Milano nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993.





DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI LAPEYRE DANIEL

92) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni suo segretario e su indicazione di VITTORIA Antonio, componente del CIP-Farmaci) da LAPEYRE Daniel, titolare della ditta farmaceutica "LIRCA SYNTHELABO" S.p.a., la somma complessiva di lire 200.000.000, di cui £ 100.000.000 in contanti, consegnati nelle mani del Marone, _e £ 100.000.000 sotto forma di pagamento della fattura nº 24 del 26.4.1990 emessa a favore della LIRCA dalla "EXPLO-RER MAKNO srl" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della "EXPLO-RER MAKNO"), perchè il De Lorenzo compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, e consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato il LAPEYRE.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI LAPEYRE DANIEL TOTARO NICOLA CARMINE FERRARI LUIGI

83) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, in concorso come al capo precedente e con le modalità ivi descritte, ricevuto da LAPEYRE Daniel la somma complessiva di 200.000.000 di lire, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Napoli e Milano, negli anni 1991-92.





DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI BENANTI GIUSEPPE FERRARI LUIGI TOTARO NICOLA CARMINE

%h) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, ricevuto da BENANTI Giuseppe, amministratore delegato dell'impresa farmaceutica "S.I.F.I. spa", la somma complessiva di 50.000.000 di lire, sotto forma di pagamento della fattura nº 23 del 26.4.1990 emessa a favore della S.I.F.I. dalla "EXPLORER MAKNO srl" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola Carmine (società che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Catania nel 1990; reato acc. to in Milano da giugno ad ottobre 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CHIESI PAOLO

85) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 e 321, C.P. per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto da CHIESI Paolo, titolare della ditta "CHIESI Farmaceutica SPA", la somma complessiva di lire 75.000.000, sotto forma di pagamento di 2 fatture fittizie (n° 21 e 22, rispettivamente di £ 40.000.000 e 35.000.000, per l'importo complessivo di £ 75.000.000 oltre IVA), emesse a favore della CHIESI dalla società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e TOTARO Nicola, per ricerche di mercato e studi, mai realizzati dalla predetta società, che in realtà aveva effettuato, per conto del PLI, un sondaggio telefonico per l'importo di £ 1.213.000.000, di cui solo £ 473.787.000 effettivamente pagate dal PLI, ed il resto pagato da varie imprese, su sollecitazione del Marone, e previa trasmissione a costoro di una o più false fatture da parte della EXPLORER MAKNO), perchè De Lorenzo com-





pisse, o comunque per avere questi compinito atticontrari ai suoi doveri di ufficio, emini primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare presso i vari organismi ministeriali una trattazione privilegiata alle pratiche relative ai farmaci della predetta ditta, cui era interessato Chiesi.

Reato commesso in Roma e Parma nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI CHIESI PAOLO TOTARO NICOLA CARMINE FERRARI LUIGI

86) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p. , 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da CHIESI Paolo, attraverso la società "EXPLORER MARKETING RESEARCH" di FERRARI Luigi e di TOTARO Nicola, la somma complessiva di £ 75.000.000 oltre IVA, senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato commesso in Roma e Parma nel 1990; accertato in Milano da giugno ad ottobre 1993.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIOMBINI GIORGIO TOTARO NICOLA FERRARI LUIGI

0 %) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere DE LORENZO, nella qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da GIOMBINI Giorgio, amministratore delegato della impresa farmaceutica "CYANAMID ITALIA S.p.a.", la





DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIANNOTTI FAUSTO MASI DE VARGAS MACHUCA CLAUDIO MARIA

QQ) del delitto di cui agli artt. 110, 319 e 321 C.P., per avere DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, ricevuto (attraverso MARONE Giovanni, suo segretario) da GIANNOTTI Fausto e da MASI DE VARGAS MA-CHUCA Claudio Maria, rispettivamente vicepresidente operativo e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "PUBLICIS FCB/MAC", la somma complessiva di lire 360.000.000 (di cui lire 140.000.000 versati in contanti ed in più riprese nelle mani del Marone, e la restante cifra, sotto forma di pagamento di fatture emesse dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli ed IMECO di Cassino, per prestazioni in realtà mai effettuate da queste a favore della PUBLICIS), affinchè DE LORENZO compisse, o comunque per avere questi compiuto, atti contrari ai suoi doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'assicurare, presso i vari organismi ministeriali, l'aggiudidell'appalto per le campagne pubblicitarie cazione anti-AIDS alla predetta ditta, cui erano interessati il Giannotti ed il Masi De Vargas.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI GIANNOTTI FAUSTO MASI DE VARGAS MACHUCA CLAUDIO MARIA BIASI ULISSE

8%) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I. e di Ministro della Sanità, con le modalità descritte al capo precedente, ricevuto da GIANNOTTI Fausto e da MASI DE VARGAS MACHUCA Claudio Maria la somma complessiva di 360.000.000 di lire (di cui lire 140.000.000 versati in contanti ed in più riprese nelle mani del Marone, e la restante cifra, sotto forma di pagamento di fatture emesse dalla tipografia "SIMEONE" di BIASI Ulisse da Napoli ed IMECO di Cassino, per prestazioni in realtà mai effettuate da queste a favore della PUBLICIS), senza l'osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

In Milano e Roma, negli anni 1991-92.





h) vicende acque minerali

DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
VIOLATI CARLO
BUISSON JEAN RENE
PINELLI MAURO
GIRONDA GIAMPAOLO
GALATERI DI GENOLA GABRIELE

 Q_D) del delitto di cui agli artt. 110, per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, in concorso con il MARONE (addetto alla sua segreteria), ricevuto da VIOLATI Carlo (amministratore delegato della S.p.a. "SANGEMINI FINANZIARIA"), somma complessiva di lire 200 milioni, somma il cui esborso era stato inizialmente deciso da PINELLI Mauro (originario amministratore delegato della SANGEMINI-FERRARELLE spa, proprietaria del marchio "Acqua Fabia", che aveva ricevuto la relativa autorizzazione da GALATE-RI DI GENOLA Gabriele, amministratore delegato della IFIL spa, società controllante la SANGEMINI spa), e poi confermato da BUISSON JEAN RENE' (amministratore delegato della SANGEMINI-FERRARELLE, succeduto al Pinelli), che aveva incaricato per il pagamento il Violati, dopo che le iniziali trattative erano state condotte dal MA-RONE con GIRONDA Giampaolo (dirigente della S.C.R., consulente della SANGEMINI), perchè Marone e De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del loro ufficio, e segnatamente a quello dell'imparzialità, consistenti nell'accelerare arbitrariamente, presso gli organismi ministeriali, le procedure di analisi dell'acqua Fabia, sottoposta a sequestro.

41) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da VIOLATI Carlo la somma indicata al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli ed in Milano nel maggiogiugno 1993 e commessi in Roma ed altre località verso la fine del 1990.





DE LORENZO FRANCESCO
MARONE GIOVANNI
FORTUNA ETTORE
BERGER TOMMASO
DE POLO GIULIANO
DORNA CARLO
MENTASTI GRANELLI BRUNO
BUISSON JEAN RENE'

92) del delitto di cui agli artt.110, 81, 319 e 321 C.P., perchè, FORTUNA Ettore, presidente di MINERACQUA (Federazione delle industrie delle acque minerali), BER-GER TOMMASO, titolare della LEVISSIMA, BUISSON Jean Renè, titolare della FERRARELLE, DE POLO Giuliano, titolare della S. BENEDETTO, DORNA Carlo, titolare della SAN BERNARDO e MENTASTI Bruno, titolare della S. PELLEGRINO, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, davano a DE LORENZO Francesco, quale Ministro della Sanità e parlamentare del P.L.I., per il tramite del segretario di questi, MARONE Giovanni, in due riprese, la somma complessiva di 250 milioni di lire in franchi svizzeri, accreditata, su indicazione del Marone, sul c/c svizzero nº 8777, di pertinenza di De Lorenzo, acceso c/o la Banca Bruxelles Lambert di Ginevra, perchè De Lorenzo compisse, o comunque per aver questi compiuto, un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, e, in particolare a quello dell'imparzialità, consistente nell'accelerare il recepimento della direttiva della CEE sulle acque minerali.

93) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81, perchè i primi sei, in concorso tra loro, e con le modalità describte al capo precedente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versavano la complessiva somma di £ 250.000.000 in franchi svizzeri sul conto corrente n° 8777 acceso c/o la Banca Bruxelles Lambert di Ginevra di pertinenza dell'On.le Francesco DE LORENZO, senza che tale erogazione fosse stata deliberata dall'organo sociale competente, e senza che risultasse iscritta nei relativi bilanci come contributo al P.L.I., e quindi in violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti politici.

In Roma ed in Svizzera nel periodo 1991-1992. Accertato in Milano nel giugno-luglio 1993.





i) altre Vicende

DE LORENZO FRANCESCO

94) del delitto di cui all'art. 322 c.p. per avere sollecitato, da parte di GAZZONI FRASCARA Giuseppe, presidente della FEDERALIMENTARI (associazione di categoria che riunisce i produttori di alimentari) la promessa del versamento della somma di almeno 500.000 \$ dollari U.S.A., quale "apprezzamento" del lavoro da lui svolto per le industrie alimentari italiane.

Reato accertato in Napoli 1'11.7.1994. Reato commesso in Roma agli inizi del 1992.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI

45) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto dal LEONE e dal TRONCI, della ditta DE BARTOLOMEIS, la somma complessiva di lire 60 milioni circa; senza la osservanza delle prescrizioni di cui alla legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Reato accertato in Napoli e Milano nel giugno 1993 e commesso in Roma ed altre località nel corso dell'anno 1990.

DE LORENZO FRANCESCO MARONE GIOVANNI DE LUCA FLAVIO MEI ALESSANDRO

. 96) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321



C.P., per avere il DE LORENZO, deputato del P.L.I. e Ministro della Sanità, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto dal DE LUCA (consigliere di amministrazione della società ECOTRON), in nome e per conto del Mei (titolare della predetta società Ecotron) la somma di lire 20 milioni, affinchè il Marone ed il De Lorenzo compissero, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai loro doveri di ufficio, e in primo luogo a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare presso organismi ministeriali una pratica cui era interessata la ditta ECOTRON, rappresentata dal De Luca.

del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 4 L. 659/81 e 7 L. 195/74, per avere il DE LORENZO, nella sua qualità di deputato del P.L.I., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con il MARONE, addetto alla sua segreteria, ricevuto da DE LUCA Flavio la somma di cui al capo precedente, senza la osservanza delle prescrizioni regolanti il finanziamento pubblico dei partiti.

Reati accertati in Napoli e Milano nel maggio-giugno '93 e commessi in Roma nel 1990-1991.

00000000000000000000000





الله في الشهر المراجع المنظيمية المسترور المنهاري

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V I C E N D A BRENNA - RONDANELLI

BRENNA ANTONIO RONDANELLI ELIO GUIDO

98:) del delitto di cui agli artt. 319-321 cp, perchè il BRENNA, quale Presidente del CIP Farmaci, riceveva da RONDANELLI Elio Guido, componente del medesimo organismo, la somma di lire 50.000.000, costituente parte della somma complessiva di 300 milioni di lire consegnata al Rondanelli da POLI Stefano, titolare della "POLI Industria Chimica", per compiere, e comunque per aver compiuto atti, contrari ai doveri del suo ufficio ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione della pratica di revisione prezzo di un farmaco, acido pimodolico p.g.t., prodotto dalla ditta suindicata.

Reato accertato in Napoli il 16 luglio 1993 e commesso in Roma nel 1991/1992.





VICENDE BRENNA

BRENNA ANTONIO ZAMBELETTI GIAMPAOLO

QQ.) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 cp, perchè il BRENNA, quale Presidente del CIP Farmaci, in più riprese ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva da ZAMBELETTI Giampaolo, amministratore delegato dell'Industria farmaceutica "ELLEM" Srl.— oggetti di valore (quadri) per un importo complessivo di circa 150 milioni di lire, per compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del suo ufficio ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche relative a farmaci prodotti dalla ELLEM.

Acc.in Milano l' 1.7.93. In Milano ed altre località non accertate negli anni 1990, 1991 e 1992.

BRENNA ANTONIO CAVAZZA CLAUDIO

 \mathcal{MO}) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 cp. perchè il BRENNA, quale Presidente del CIP Farmaci. in più riprese ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva da CAVAZZA Claudio, Presidente e consigliere delegato dell'Industria Farmaceutica "SIGMA-TAU" SpA e Presidente della-Farmindustria, la somma complessiva di circa 400 milioni di lire nonchè altre utilità rappresentate dall'acquisto, da parte della SIGMA-TAU, di copie, per lire 60 milioni circa, della rivista americana "Medical Letters", per compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio e, in particolare, a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche di revisione prezzi dei farmaci prodotti dalla SIGMA-TAU e, più in generale, dalle industrie farmaceutiche aderenti alla Farmindustria.

> Dal 1986 al 1991 in località non accertate. Accertato in Milano il 4 ed il 6 luglio 1993





BRENNA ANTONIO DE SANTIS FRANCESCO

AOA) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 cp, perchè'il BRENNA, quale Presidente del CIP Farmaci, in più riprese ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva da DE SANTIS Francesco, amministratore delegato dell'Industria farmaceutica "SpA ITALFARMACO", la somma complessiva di circa 100 milioni di lire, per compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche di fissazione dei prezzi dei farmaci Clitoven, Endoprost, Triasporin e Sumadol, prodotti dalla Italfarmaco.

Nel 1991 e nel 1992 in Roma e Milano Acc.in Milano nel luglio 1993

BRENNA ANTONIO ALEOTTI ALBERTO

Deligible delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 cp, perchè il BRENNA, in più riprese e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Presidente del CIP Farmaci, riceveva da ALEOTTI Alberto (amministratore unico della Srl "MENARINI", industria farmaceutica) le somme di danaro di lire 30 milioni per il 1987, lire 30 milioni per il 1988, lire 50 milioni per il 1989, lire 50 milioni per il 1990, lire 80 milioni per il 1991, per un totale complessivo di lire 240 milioni, e ciò al fine di compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche relative a farmaci prodotti dalla citata impresa.

Reato accertato in Milano e Napoli nel luglio 199 e commesso in Roma negli anni 1987/1991.

BRENNA ANTONIO FONTANA TOMMASO HUMPERT BERNT

(Db) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319-321 c.p., perchè BRENNA, in più riprese e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, quale Presidente del CIP Farmaci, riceveva da FONTANA Tommaso ed



HUMPERT Bernt (rispettivamente direttore generale e presidente della industria farmaceutica "PFIZER ITALIANA") alcuni quadri e ciò al fine di compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio, e in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche relative a farmaci prodotti dalla citata impresa.

Reato accertato in Napoli il 23 luglio 1993. Commesso in Roma dall'anno 1988 al 1992.

BRENNA ANTONIO FLORIMONTE CESARE BERTARELLI FABIO

doministratore delegato della ARES-SERONO S.p.a., società controllante l'impresa del Florimonte), che forniva la relativa provvista, le seguenti somme di danaro in contanti:

- 10 milioni di lire nel 1987;
- 10 milioni di lire nel 1988;
- 10 milioni di lire nel 1989;
- 15 milioni di lire nel 1990;
- 32 milioni di lire nel 1991;
- 45 milioni di lire nel 1992;

per complessive lire 122 milioni, il tutto per compiere, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio e, in particolare, a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche di revisione prezzi relative a farmaci della SERONO SpA.

Accertato in Milano il 29.7.93; commesso in Roma dal 1987 al 1992

BRENNA ANTONIO DOMPE' SERGIO

AD5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 c.p., perchè BRENNA, nella sua qualità di Presidente del CIP-Farmaci, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva da DOMPE' Sergio, Amministratore delegato della "DOMPE' FARMACEUTICI spa", somme di denaro



per £ 30.000.000 circa: per compiere, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare a quello di imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche, anche di revisione prezzi, relative a farmaci della società predetta.

Accertato in Milano il 15 settembre 1993; commesso in Milano ed altrove fra il 1990 ed il 1992.

BRENNA ANTONIO MIGLIO GIUSEPPE

106) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 c.p., perchè il BRENNA, nella sua qualità di Presidente del CIP-Farmaci, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, riceveva da MIGLIO Giuseppe, Amministratore delegato della impresa farmaceutica "SANDOZ spa", somme di denaro per £ 30.000.000 circa, per compiere, o comunque per avere compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare a quello di imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche, anche di revisione prezzi, relative a farmaci della società predetta.

Accertato in Milano tra il luglio ed il settembre 1993; commesso in Milano ed altrove fra il 1989 ed il 1992.

BRENNA ANTONIO MAFFEIS FLAVIO

/0%) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 319-321 c.p., per avere MAFFEIS, rappresentante della GLAXO Spa, con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, versato a BRENNA Antonio, Presidente del CIP, la somma di lire 100.000.000, tra il 1990 ed il 1991, perchè questi compisse, o comunque per aver compiuto, atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche, anche di revisione prezzi, relative ai farmaci della predetta società.

Accertato in Milano l'8.9.1993, e commesso negli anni 1990-1991.



BRENNA ANTONIO
DE REVIZIIS GIUSEPPE
RICCIO VINCENZO
RICCIO ANTONIO

AOS) del delitto di cui agli artt. 110, 319-321 c.p., perchè BRENNA, nella sua qualità di Presidente del CIP Farmaci, riceveva da DE REVIZIIS Giuseppe, procuratore di fatto della "Farmaceutici DAMOR spa" di Napoli, e per conto di RICCIO Vincenzo e RICCIO Antonio (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della predetta impresa), la somma di £ 100 milioni, da distribuire poi fra altri componenti del CIP, al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio e, in particolare, a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione delle pratiche di revisione prezzi relative a farmaci della società DAMOR, con particolare riferimento alla "fitostimolina" qarza e crema.

Accertato in Napoli nell'ottobre 93 e 27 maggio 1994 e commesso in Napoli e Roma nel maggio 1992.

BRENNA ANTONIO
DE REVIZIIS GIUSEPPE
RICCIO VINCENZO
RICCIO ANTONIO

perchè il BRENNA, nella sua qualità di Presidente del CIP Farmaci, riceveva da De REVIZIIS Giuseppe, procuratore di fatto della "Farmaceutici DAMOR spa" di Napoli, e per conto di RICCIO Vincenzo e RICCIO Antonio (rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della predetta impresa), in omaggio un soggiorno di otto giorni in Corsica per sè e per la famiglia (del valore di circa 4.000.000 di lire) al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai doveri del proprio ufficio ed in particolare a quello dell'imparzialità, consistenti nell'agevolare e nell'accelerare la trattazione della ditta DAMOR.

Accertato in Napoli nell'ottobre 1993; commesso in Napoli e Roma nel 1990.





E' infine da sottolineare che, essendo gia' in atto misure cautelari, i termini a queste attinenti (ivi compresi quelli di 20 giorni per l'eventuale adozione di nuove misure da parte di questa Autorita') non vengono sospesi dalla richiesta di autorizzazione a procedere e/o all'arresto.

Si evidenzia pertanto, a fronte di una decorrenza inerente a misure limitative della liberta' personale, la necessita' di una sollecita decisione nei termini predetti da parte del Senato.

Napoli, 28-7-94

Il Presidente (dott. Marco Occhiofino)

Il Giudice (dott. Elvira Tortori)

Il Giudice (dott. Francesco Pellecchia)

TRIBUNALE DI NAPOLI

, COLLEGIO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI
PREVISTI DALL'ART. % DELLA COSTITUZIONE
(ART. 7 LEGGE COSTITUZIONALE 16/1/1989 N. 1)

DEPOSITATO IN CANCELLERA

2 8 LUG. 1994

N Funzionario di Cancelleria

Dr. SOLE Antonio

ATTI ALLEGATI

- 1) Richieste P.M. 29.4.94 e 11.5.94 -Ord. Cust. Caut. G.I.P. del 12.5.94 N. 221/94
- 2) 3) 4) 5) Atti a sostegno della richesta 29.4.94 P.M.
- 6) Richiesta P.M. 4.7.94 Ord. Cust. Caut. N. 353 del 9.7.94
- 7) Atti a sostegno della richiesta P.M. 4.7.94
- 8) Richiesta P.M. 23.6.93, Ord. Cust. Caut. G.I.P. N. 416/93 del 3.7.94 relativa, fra gli altri, ad Acampora Pasquale e Brenna Antonio (Fascicolo originale G.I.P.)
- 9) Acampora Pasquale: interrogatori e provvedimenti in tema di libertà personale
- 10) Brenna Antonio: richieste P.M. di misure cautelari
 -Atti a sostegno delle richiesteOrd. Cust. Caut. N. 458/93, 487/93, 497/93, 501/93, 648/93
 Provvedimento G.I.P. 23.7.98
- 11) Richiesta di rinvio a giudizio 18.7.94
- 12) Richiesta P.M. 23.7.94 al "Tribunale dei Ministri" Memoria P.M. 24.7.94

